

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO AMEDEO LABOC- CETTA)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	54
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	96
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	102
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	109
AGRICOLTURA (XIII)	»	110
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	118
<i>INDICE GENERALE</i>	»	130

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Amedeo Labocetta

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	3
------------------------------------	---

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Rocco BUTTIGLIONE.

La seduta comincia alle 14.30.

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, riepiloga i fatti all'origine della nomina della Commissione d'indagine e i principali aspetti procedurali che ne caratterizzano i lavori. Propone che le funzioni di segretario siano assolve dal deputato Giacomo Stucchi.

(La Commissione concorda).

Intervengono i deputati Giacomo STUCCHI (LNP) e Roberto Mario Sergio Commercio (Misto-MpA-Sud), ai quali replica Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*.

La Commissione delibera, infine, di procedere giovedì 1° luglio 2010, alle 14.30, all'audizione del deputato Amedeo Labocetta e martedì 6 luglio 2010, alle 12, all'audizione del deputato Francesco Barbato.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Emendamenti C. 2505-1151-A	4
--	---

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 giugno 2010.

**Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle
comunità giovanili.
Emendamenti C. 2505-1151-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.15
alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂. Emendamenti C. 3496-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo e abb. 6

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (*Esame e rinvio*) . 6

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (*Rinvio del seguito dell'esame*) 12

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

Emendamenti C. 3496-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 giugno 2010.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.

Emendamenti C. 3118-A Governo e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Atto n. 226.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Piergusido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda preliminarmente che una disciplina organica del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è delineata dall'articolo 23-bis del decreto-legge

n. 112 del 2008. Tale articolo prevede il principio della gara ma regola anche le situazioni in deroga, che « non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato »; esso reca inoltre, al comma 10, una disposizione di delegificazione del settore in attuazione della quale è stato adottato lo schema di regolamento in esame.

Rileva che, com'è noto, in precedenza la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali era contenuta principalmente nell'articolo 113 del testo unico degli enti locali del 2000, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale articolo è stato abrogato dal suddetto articolo 23-bis, al comma 11, nelle « parti incompatibili » con le sue disposizioni. In ogni modo, il comma 10, lettera *m*), del suddetto articolo demanda al regolamento di delegificazione l'individuazione puntuale delle norme abrogate.

Ricorda, inoltre, che il suddetto articolo 23-bis è stato successivamente modificato in più parti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

Evidenzia che l'articolo 23-bis disciplina, dunque, l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della normativa comunitaria ed al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale.

Finalità ulteriore è quella di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni.

Per quanto riguarda il riparto di materie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ricorda che l'orientamento della Corte Costituzionale è nel senso di ricondurre la materia dei servizi pubblici locali alla competenza statale sulla « tutela della concorrenza » senza che ciò escluda interventi normativi delle regioni e senza che ciò legittimi lo Stato ad intervenire con norme di eccessivo dettaglio, che porrebbero in essere una illegittima compres-

sione dell'autonomia regionale, ingiustificata e non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza.

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo 23-bis le relative disposizioni si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.

Successivamente, tuttavia, sono stati, di fatto, esclusi diversi settori dall'ambito di applicazione della riforma, o, più precisamente, sono state espressamente fatte salve le norme vigenti in tali settori.

Dapprima è stato escluso il settore della distribuzione del gas naturale con l'articolo 30, comma 25, della legge n. 99 del 2009. In seguito il citato articolo 15 del decreto-legge n. 135 del 2009 ha escluso i settori della distribuzione di energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale e della gestione delle farmacie comunali. Tali settori pertanto continuano ad essere regolati dalle specifiche norme vigenti.

Al contempo, l'articolo 15 del decreto-legge 135, al comma 1-ter precisa che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis «devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio».

Evidenzia che la reale portata dell'estensione della nuova disciplina ai singoli settori è comunque demandata al regolamento di attuazione che dovrà individuare le nuove norme che possono essere applicate ai servizi pubblici di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acqua.

Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali, ricorda che sono previste tre modalità di affidamento: le prime due, definite «ordinarie» prevedono il ricorso a procedure di evidenza pubblica; la terza, in deroga alle modalità ordinarie, senza gara attraverso un conferimento diretto.

Per quanto concerne, in particolare, la possibilità di affidamento diretto secondo

la procedura *in house*, il comma 3 dell'articolo 23-bis prevede alcune condizioni: la presenza di situazioni eccezionali che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato; che l'affidamento avvenga in favore di società totalmente partecipate dall'ente locale; necessità per tali società di avere i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house*; rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il comma 4 detta alcune condizioni per l'esercizio della deroga di cui al comma 3, prevedendo che, nei casi di affidamento diretto l'ente affidante debba dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e debba trasmettere una relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. In caso di scadenza di tale termine, è previsto il silenzio-assenso. Il parere è richiesto se il valore economico dell'affidamento supera determinate soglie da definire con il regolamento di attuazione.

Ricorda che il contenuto della relazione e le modalità di trasmissione sono stati individuati nella Comunicazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 16 ottobre 2009.

Rileva quindi che, collegato con i commi 3 e 4, è il comma 9 che introduce alcune limitazioni per i soggetti affidatari diretti.

Per quanto riguarda le reti, il comma 5 prevede che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione possa essere affidata a soggetti privati.

Il comma 6 riguarda l'affidamento simultaneo di una pluralità di servizi pubblici locali, che viene consentito alla duplice condizione che venga esperita una gara e che possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. La durata dell'affidamento simultaneo non può essere superiore alla durata media,

calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

Fa quindi presente che al comma 7 si prevede che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con la Conferenza unificata, possano definire i bacini di gara per i diversi servizi, a condizione del rispetto di una serie di parametri di natura funzionale.

I commi 8 e 9, delineano nel complesso un articolato sistema transitorio. Il comma 9, in particolare, riguarda i divieti posti in capo ai titolari di servizi pubblici locali affidati senza gara, divieti che escludono la possibilità di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, e di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Il comma 10 autorizza la delegificazione di una serie di ambiti inerenti l'attività di servizio pubblico locale, *in house* e non.

Sottolinea che le finalità che devono essere quindi alla base dei regolamenti che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è autorizzato ad adottare sono le seguenti: assoggettare gli affidatari *in house* al patto di stabilità interno e le società *in house* e le società a partecipazione mista alle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale; distinguere « nettamente » tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; « armonizzare » la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando, come accennato, le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua; applicare il principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere; limitare i casi di gestione in regime d'esclusiva dei

servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti; disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio; prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; individuare espressamente le norme abrogate.

Si sofferma sul contenuto dello schema di regolamento in esame che, dunque, definisce, all'articolo 1, l'ambito di applicazione richiamando i principi dell'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse. Si specifica quindi che il governo pubblico delle risorse idriche debba aver riguardo alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), nonché alla garanzia del diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

L'articolo 1 reca poi un'esclusione non prevista dal citato articolo 23-*bis*, e che andrà quindi approfondita nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, relativa ai servizi strumentali all'attività o al funzionamento degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Tale disposizione pone limiti all'attività delle società a capitale interamente pubblico o anche misto, costituite, o partecipate, dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione, tra l'altro, dei servizi pubblici locali ovvero per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. In particolare, tali società debbono

operare esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti; non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; non possono partecipare ad altre società o enti e sono ad oggetto sociale esclusivo. Finalità esplicita di tali disposizioni è, dunque, quella di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza del mercato e di assicurare la parità degli operatori.

Il regolamento in esame esclude quindi espressamente dal proprio ambito di applicazione i settori del gas, dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario regionale. Anche su questo aspetto andrà svolto un approfondimento da parte della Commissione alla luce di quanto previsto dall'articolo 23-*bis*.

L'articolo 2, recante misure in materia di liberalizzazione, demanda agli enti locali il compito di verificare, periodicamente e comunque prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, la fattibilità di una gestione concorrenziale dei servizi stessi, delimitando l'attribuzione dei diritti di esclusiva ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, allorché non sia diversamente previsto dalla legge.

Si stabilisce poi che gli enti locali, al fine di assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscano gli obblighi di servizio pubblico, qualora sia necessario, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenuto conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

Ricorda che, in merito a tale comma la Conferenza Unificata, in sede di esame del provvedimento, ha segnalato l'opportunità di inserire, nell'ambito del secondo periodo, le parole «dagli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti» dopo la parola «periodicamente».

Si prevede quindi che i soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-*bis* e 2-*quarter*, della medesima legge n. 287 del 1990, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

Ricorda che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha osservato come, data la rilevanza della questione connessa alle misure di liberalizzazione, sarebbe stato opportuno inserire dei criteri puntuali e definiti circa le verifiche che gli enti locali sono chiamati ad operare dalla norma in questione. Il Consiglio di Stato ha quindi suggerito di modificare la disposizione richiedendo che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio. In seguito a quanto sopra ha raccomandato, tra l'altro, che all'esito della verifica l'ente adotti una delibera quadro che illustri l'istruttoria compiuta ed evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.

Illustra quindi l'articolo 3, che prevede che le procedure competitive ad evidenza pubblica siano indette nel rispetto dei parametri connessi a standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge statale e regionale, ove esistente, nonché dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

In merito a tale norma, ricorda che la Conferenza Unificata, in sede di esame del provvedimento, ha espresso l'utilità di sopprimere le parole « statale e regionale ».

Si prevede poi che le società a capitale interamente pubblico possano partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, lettera a), in assenza di specifici divieti previsti dalla legge.

Sono quindi stabilite una serie di prescrizioni relative all'indizione delle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali, volte a garantire il rispetto dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Rileva che viene demandato ad appositi contratti di servizio allegati ai capitolati di gara, la regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali e con i soggetti cui è affidata la gestione di reti, impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli stessi, nonché penali e misure sanzionatorie, restando ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento in esame.

In ordine a tale disposizione, ricorda che il Consiglio di Stato è intervenuto segnalando come il citato articolo 113, comma 11, di cui è disposta l'abrogazione, si riferisce ai contratti di servizio, cioè a materia propria delle fonti primaria, che ha dei riflessi anche sul riparto di giurisdizione, motivo per il quale sembrerebbe opportuno mantenere inalterato sul punto l'assetto vigente, con conseguente esclusione dell'abrogazione.

L'articolo 4 definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, tale rilevanza si realizza se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento supera la somma complessiva di 200 mila euro, anche se, precisa la norma, il detto parere è comunque

richiesto, a prescindere dal valore economico del servizio, qualora la popolazione interessata sia superiore a 50.000 unità. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha precisato che l'impatto di siffatta previsione non appare razionale dato che, da un lato sarebbero assoggettati al parere gli affidamenti di servizi di modesto valore economico nei comuni con popolazione superiore a 50.000 persone; dall'altro vi sarebbero sottratti la maggior parte dei servizi locali affidati dai comuni di piccole e medie dimensioni. Il Consiglio di Stato ha quindi prospettato una possibile formulazione di tale disposizione che superi tali aspetti problematici.

Si stabilisce poi che, nella suddetta richiesta del parere, esclusivamente per i servizi relativi al settore idrico, l'ente affidante può rappresentare specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione cosiddetta *in house* non distorsiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento a determinate condizioni.

Si prevede quindi che l'effettivo rispetto delle suddette condizioni è verificato annualmente dall'ente affidante, che invia gli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In caso negativo, anche su segnalazione della medesima *authority*, l'ente procede alla revoca dell'affidamento e al conferimento della gestione del servizio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2.

L'articolo 5 assoggetta al patto di stabilità interno i soggetti affidatari *in house* di servizi pubblici locali ai sensi dall'articolo 23-bis, commi 3 e 4, del decreto legge n. 112/2008.

Si dispone poi che gli enti locali siano responsabili dell'osservanza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno da parte dei soggetti affidatari *in house* al cui capitale partecipano.

Nel parere reso dalla Conferenza unificata in data 29 aprile 2010 si segnala l'opportunità di prevedere una funzione di

vigilanza in capo agli enti locali, espungendo il riferimento alla loro responsabilità sull'osservanza dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Si demanda quindi la definizione delle modalità e della modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società affidatarie *in house* all'apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, già previsto dall'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 6 prevede l'applicazione delle norme del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), per l'acquisto di beni e servizi da parte delle società *in house* e delle società miste affidatarie di servizi pubblici locali.

Il comma 2 dell'articolo in esame modifica le condizioni per l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 163/2006, prevedendo che tali norme siano applicabili solo se la scelta del socio privato è avvenuta secondo le modalità previste dall'articolo 23-*bis*, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 112/2008.

Viene altresì precisato che la disposizione in esame opera limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera *c*), del medesimo articolo 32 sono state specificamente costituite.

Lo stesso comma precisa, infine, che restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'articolo 7, sempre in attuazione dell'articolo 23-*bis*, comma 10, lettera *a*), del decreto-legge n. 112 del 2008, reca disposizioni inerenti l'assunzione di personale nelle società cosiddette *in house* e in società miste a partecipazione pubblica di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali.

L'articolo 8 prevede norme tese a distinguere le funzioni di regolazione dalle funzioni di gestione.

L'esigenza di affrontare la questione della separazione tra regolazione e gestione è rilevata nella segnalazione del 3

giugno 2010, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si prevedono alcune incompatibilità per amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, stabilendo che tali soggetti non possano svolgere incarichi inerenti alla gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.

Lo stesso divieto si applica anche nel caso in cui dette funzioni siano state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali mentre per le società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

Si stabilisce che il suddetto divieto operi anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti ivi indicati e nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Sono poi posti alcuni divieti circa la nomina di amministratori di società partecipate da enti locali nei confronti di coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, *ex* articolo 77 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

Al contempo, si prescrive che si applichino ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

Infine, nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

Quindi, in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali ai sensi

dell'articolo 23-bis, comma 3, e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso devono essere sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione, restando ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 9 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea ammettendo la possibilità che queste siano ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica indette per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che dimostrino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

L'articolo 10 disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del gestore, necessari per la prosecuzione del servizio.

L'articolo 11 introduce una forma di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi pubblici locali. Si dispone, in particolare, che i contratti di servizio e, se emanate, le carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

La disposizione riprende il contenuto dell'articolo 30 della legge 69/2009, relativo alle carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità. L'articolo 30 dispone altresì che le carte dei servizi prevedono l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.

La procedura conciliativa è avviata secondo lo schema-tipo di formulario allegato al regolamento.

Ricorda che l'articolo 12 dispone le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni recate dal regolamento, materia sulla quale era intervenuto il comma 11 del citato articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Auspica, infine, che la Commissione possa procedere già nel corso della prossima settimana alle audizioni sul provvedimento, che si è convenuto di svolgere nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testè svolto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2010.

Barbara POLLASTRINI (PD) rileva che, come hanno confermato le audizioni svolte dalla I Commissione sulle proposte di legge in esame e lo stesso dibattito aperto in Europa, ci si sta misurando con una materia densa e carica di simbologie. Ritiene che la complessità si colga immediatamente se si osservano le sensibilità diverse che attraversano anche singoli gruppi parlamentari. E non per caso ciò avviene su una materia di frontiera della nostra modernità.

Evidenzia come, considerato che la Commissione sta per passare ad una fase più stringente del percorso parlamentare di esame delle proposte di legge in titolo, si tratta di capire se questo pluralismo possa guidare la Commissione nella ricerca di una soluzione saggia e umanamente ricca. Per questo, ritiene che tutti, come lei in prima persona, si sentono impegnati.

Rileva che, in qualità di donna, considera il *burqa*, il *niqab* e altre coperture totali – quando si manifestino in spazi pubblici – come una ferita che la interroga. Si tratta, a suo avviso, della mutilazione di una possibile convivenza civile, che si alimenta con una fiducia reciproca frutto anche della trasparenza. In questo senso, ritiene che il « vedere » – il « vedersi » – sia una condizione del « cercare ». E dunque anche del « cercarsi ».

Richiama, a titolo esemplificativo, una classe con ragazze coperte in volto, un medico al quale ci si debba rivolgere per consulto con il volto coperto, un avvocato mentre svolge le sue funzioni, o una fila di donne o uomini integralmente coperti

dentro un cinema o in altri luoghi pubblici. E pensa alle conseguenze di questi o di altri esempi analoghi.

È convinta che a questi comportamenti si devono sempre proporre le ragioni del dialogo, dell'informazione, della ricerca della convinzione reciproca. Ma, infine, c'è un punto al quale non è possibile sottrarsi: se davvero tali corazze impenetrabili riducono lo scambio, la reciprocità, è a suo avviso doveroso prevedere una norma che – in casi specifici – ne stabilisca il divieto. Ritiene che le istituzioni non possano non assumersi questa responsabilità proprio per una ragione di tutela della convivenza democratica. Motivazione questa che, a suo avviso, viene prima di ogni considerazione sull'ordine pubblico e la sicurezza.

Partendo da tali premesse, non può non continuarsi a riflettere su obiezioni e su dubbi sollevati. Ad esempio, su come evitare con il divieto di ottenere effetti indesiderati quali possono essere una ulteriore segregazione delle donne o trovarsi di fronte a donne più determinate a vivere quelle coperture in termini rivendicativi, di una propria alterità.

Ricorda infatti che la cronaca, a volte tragica, e l'esperienza diretta dicono che quella coltre è soggettivamente ambigua, nel senso che dietro un « indumento » si nascondono motivazioni diverse. Diritti calpestati, segregazioni, violenze e omicidi oppure una volontà di distinzione da una società ritenuta impudica o, ancora, l'adesione estrema a un'appartenenza e a una interpretazione religiosa.

Ritiene che sia questa complessità di significati a fare del tema la metafora di un tempo segnato dall'emancipazione di miliardi di persone, ma anche di regressioni e fondamentalismi drammatici.

Ciò conduce al nodo di fondo che riguarda il fatto che, come in altri passaggi storici, a determinare il profilo della democrazia sono nuovamente la dignità e la libertà femminili. Quindi, i diritti umani delle donne diventano, oggi come nel passato, lo spartiacque nelle culture, nelle istituzioni, nelle società. Ed è tale consapevolezza a caricare di valore la riflessione

in atto persino al di là del merito – pure rilevante – delle proposte di legge oggetto del nostro confronto.

Rileva come la questione sia capire che oggi su scala globale è aperta una « vera e propria guerra sparpagliata » che ha come oggetto il dominio sul corpo delle donne, il fanatismo, le lapidazioni, gli acidi sul volto, gli stupri etnici: « Femminicidio » è il neologismo, la nuova fattispecie di reato, coniato dalle Nazioni Unite.

Sottolinea come dal diritto negato alla nascita, all'infibulazione e alla maternità, al lavoro o alla cittadinanza, il rispetto della donna e del suo corpo è l'essenza della dignità di ogni essere umano ed è alla base di ogni contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale, religione, etnia. E se così stanno le cose sul rispetto dell'immagine pubblica della donna in Italia, classi dirigenti, *media*, istituzioni, hanno più di qualcosa su cui interrogarsi, rimproverarsi e riparare.

Evidenzia come la questione dei diritti umani delle donne sia uno dei capisaldi, insieme alle libertà individuale, religiosa e politica che può forse illuminare i dilemmi in atto. Da questo punto di vista, ritiene che la I Commissione, per la sua specificità, possa restituire al Parlamento il senso di una riflessione meno piegata sullo scontro quotidiano e più attenta al dibattito europeo sui contenuti di una moderna democrazia.

Occorre tuttavia fare attenzione, perché il legame tra problemi apparentemente distanti è più solido di ciò che spesso appare. Ad esempio, di fronte alla crisi dell'economia, quando un uomo si suicida per il lavoro, o quando mille ragazze partecipano a un concorso per una decina di posti, è più difficile chiedere attenzione alla sfera dei diritti umani e civili. Anzi è facile raccogliere l'invito a occuparsi d'altro. Nella opinione pubblica l'intervento contro il *burqa* può, come peraltro è stato evidenziato in alcuni interventi, trovare una giustificazione in una logica securitaria contro chi appare diverso da noi, « l'usurpatore » dei nostri diritti, da punire e allontanare. Insomma un'altra legge manifesto, inutile e dannosa.

Proprio per evitare questo rischio, è necessario dire ciò che in nome di un conservatorismo diffuso in Italia non si vuole mai dire. Il punto è che sono le nostre città – è il mondo – che non permettono di separare un « prima » e un « dopo » tra economia e democrazia. Tra uno sviluppo equilibrato e l'uguaglianza. Tra libertà e legalità, integrazione e regole.

Rileva che l'Occidente europeo, proprio per il mescolarsi di umanesimo e illuminismo, per la compresenza dei tre monoteismi, e persino in ragione delle tragiche rotture del Novecento, dovrebbe oggi sperimentare con coraggio la ricomposizione dei valori di uguaglianza, solidarismo e libertà.

E invece la dichiarazione di ieri della Commissaria agli interni che riconosce ai singoli Stati la competenza in materia parla, ancora una volta, della fatica culturale e politica dell'Europa.

Ricorda che, anche dal collega Bordo, sono stati evocati tolleranza e liberalismo. Certamente concorda: lo sguardo laico e liberale della Costituzione italiana era e rimane la bussola da seguire.

Così come un riferimento essenziale è oggi la Carta europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, anche per allargare quello spirito di tolleranza, bisogna che le istituzioni agiscano contro paure, vessazioni, disuguaglianze. Questo se si vuole tenere ferma una libertà di scelta per la « persona ».

Rileva come la parola « libertà » abbia molte facce. A volte è persino comodo attribuire alla libertà di scelta l'esito di un lungo condizionamento sul piano del dominio e della manipolazione di individui più fragili. È consapevole che il confine tra queste diverse facce non è sempre facile da individuare ma, anche nella veste di legislatori, non ci si può sottrarre a questa responsabilità.

Evidenzia come mutilazioni genitali, autoriduzione in schiavitù al patriarcato maschile, poligamia sono talvolta dichiarate come libertà di scelta. Eppure il legislatore interviene per fare avanzare libertà, cittadinanza, coscienza civile. Quindi, è proprio in nome della tolleranza e del dialogo che occorre respingere in-

differenza e relativismo. E questo è tanto più vero quando si parla dei diritti umani delle donne.

Fa quindi presente di aver sottoscritto la proposta di legge C. 3020 Amici, con la massima disponibilità a correggere, migliorare, cambiare, un testo che viene messo al servizio di una proposta più condivisa.

La proposta non richiama i termini *burqa*, *niqab* o simili ma prevede il divieto – in talune circostanze – di indumenti a copertura integrale per una duplice ragione. Da una parte, per evitare il rischio di incostituzionalità in cui si incorrerebbe nel fare riferimento a coperture integrali religiose o che si considerino tali come suggerisce anche recentemente il Consiglio d'Europa. Dall'altra parte, per evitare che una scelta di responsabilità verso i diritti umani sia uno scivolo per chi voglia alzare steccati di incomunicabilità tra credenze, civiltà e nelle civiltà.

Il compito del legislatore dunque è quello trovare un bilanciamento tra principi.

Ritiene quindi che, anche per rendere meno imperfetta la risposta al tema in discussione, sarebbe servito accelerare la legge sulla libertà religiosa, quella sulla cittadinanza, la revisione della Bossi-Fini, le misure essenziali contro il sommerso e la legge sui centri antiviolenza a cui possano rivolgersi quante vogliano liberarsi dalle schiavitù.

In questa fase, auspica che possano essere date risposte con una legge saggia e condivisa che tenga conto dei diversi profili da lei rappresentati.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», e di rappresentanti della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e della Federazione italiana editori giornali (FIEG) in relazione all'esame del disegno di legge C. 1415-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali	16
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1956 Brigandì (<i>Esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace e C. 3300 Labocchetta</i>)	16
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
---	----

AVVERTENZA	22
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 giugno 2010.

Audizione del professore Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», e di rappresentanti della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e della Federazione italiana editori giornali (FIEG) in relazione all'esame del disegno di legge C. 1415-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1956 Brigandì.

(Esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace e C. 3300 Labocchetta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che alla proposta di legge C. 1956 Brigandi sono abbinata le proposte di legge C. 252 Bernardini, recante « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati », C. 1429 Lussana, recante « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati », C. 2089 Mantini, recante « Modifiche agli articoli 2 e 8 e abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati », C. 3285 Versace, recante « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati » e C. 3300 Labocchetta, recante « Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di sanzioni per gli illeciti disciplinari dei magistrati ».

Matteo BRIGANDÌ (LNP), *relatore*, illustra in primo luogo la proposta di legge n. 1956, che ha per oggetto una materia molto delicata, quale quella della responsabilità civile dei magistrati regolata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117.

Obiettivo della proposta di legge è di dare finalmente piena attuazione al referendum del 1987 con il quale l'ottanta per cento dei votanti ha abrogato le norme che impedivano di ottenere che il giudice che avesse arrecato – con dolo o con colpa grave – un danno al cittadino fosse tenuto a risponderne sul piano civile, così come avviene per gli altri pubblici dipendenti.

Il testo in esame, in particolare, modifica la legge del 1988 ritenendo che questa non consenta un reale ed efficace risarcimento del danno realmente subito dal cittadino.

La legge n. 117 afferma il principio della risarcibilità di qualunque danno ingiusto conseguente ad un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con « dolo » o « colpa grave » nell'esercizio delle sue fun-

zioni ovvero conseguente « a diniego di giustizia » (articolo 2). Tuttavia, il cittadino non può fare causa direttamente al magistrato, ma deve chiamare in giudizio lo Stato e chiedere a esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà essere chiamato a rispondere in prima persona, ma solo entro il limite di un terzo di annualità di stipendio.

La proposta in esame, invece, è volta a dare la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato che abbia errato dolosamente o per colpa grave e chiedergli il risarcimento del danno che ha prodotto emanando, ad esempio, mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, o avendo ordinato una carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi sospetti, avessero messo a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.

Un'anomalia della legge n. 117 che finisce sicuramente per danneggiare il cittadino è mettere il magistrato in una situazione di privilegio rispetto agli altri dipendenti pubblici è quella prevista dagli articoli 4 e 5, che prevedono delle particolari competenze ed una serie di limiti di ammissibilità alla domanda di risarcimento del danno che non trovano riscontro in altre parti dell'ordinamento. In particolare si prevede che l'azione di risarcimento deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., che tale azione è esperibile soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

Inoltre la domanda, che deve essere proposta a pena di decadenza entro 2 anni dal momento in cui l'azione è esperibile (3

anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato), viene sottoposta a deliberazione preliminare di ammissibilità (controllo presupposti, rispetto termini e valutazione manifesta infondatezza) da parte del tribunale distrettuale.

È a tutti evidente come questo farraginoso procedimento finisca per rendere più difficile il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato anziché nei confronti di un dipendente pubblico. A ciò si aggiunga che non risultano esservi sentenze di condanna emesse sulla base della normativa vigente.

Altra disposizione della normativa vigente che non sembra essere conforme ai principi generali dell'ordinamento in materia processuale civile è quella prevista dall'articolo 6 della legge n. 117, che ammette nel giudizio di risarcimento la facoltà d'intervento del magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio; questi non può essere assunto come teste né nel giudizio preliminare di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

In sostanza viene derogato il principio secondo il quale è l'attore a scegliere la parte da citare in giudizio. Nel caso in esame un cittadino non potrebbe citare in giudizio direttamente il magistrato che ha procurato un danno ingiusto nei suoi confronti, ma è costretto a rivolgersi contro lo Stato rimanendo tuttavia la facoltà per il magistrato stesso di scegliere se intervenire in giudizio. Anche questa disposizione non trova alcuna giustificazione.

Sono pertanto abrogati gli articoli della legge n. 117 che disciplinano il particolare procedimento giudiziario diretto ad accertare la responsabilità dei magistrati, applicandosi così le norme generali del codice di procedura civile.

Si interviene anche sull'articolo 13 della legge n. 117, avente ad oggetto la responsabilità civile per fatti costituenti reato. Tale disposizione stabilisce che chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal ma-

gistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. La proposta di legge in esame svincola tale disciplina dal compimento del reato.

Passa quindi ad illustrare le proposte di legge oggi abbinata, che vertono sulla materia della responsabilità civile dei magistrati, alcune avendo in parte contenuto identico a quella già illustrata.

Le proposte C. 252 Bernardini e C.1429 Lussana intervengono sulla legge n. 117 eliminando il procedimento speciale previsto da tale legge e, quindi, sancendo la piena e diretta responsabilità dei magistrati secondo quanto sancito dal referendum del 1987. Si interviene anche sull'articolo 9 relativo all'azione disciplinare per ragioni di coordinamento a causa dell'abrogazione dell'articolo 5.

La proposta n. 2089 Mantini pur vertendo sulla medesima materia ha un contenuto diverso da quelle già illustrate, in quanto non scardina la struttura della legge n. 117, ma stabilisce un ulteriore caso di colpa grave dei magistrati, si abroga l'articolo 5 sulla ammissibilità della domanda e pone un limite minimo alla determinazione del diritto di rivalsa dello Stato in riferimento alla retribuzione del magistrato. Per il primo aspetto si prevede la responsabilità anche nel caso di la palese violazione, con condotte inescusabili, dell'obbligo previsto per il pubblico ministero di svolgere accertamenti su fatti e su circostanze in favore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'articolo 358 del codice di procedura penale. Attualmente le ipotesi di colpa grave sono le seguenti: *a)* la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; *b)* l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; *c)* la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; *d)* l'emissione

di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Per quanto attiene al limite del diritto di rivalsa dello Stato che ha già risarcito per intero il cittadino, si conferma che questo abbia come tetto massimo il terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, ma si prevede che non possa essere inferiore ad un quinto.

La proposta C. 3285 Versace è composta di due articoli. Il primo ha contenuto identico alle intere proposte C. 252 Bernardini e C.1429 Lussana, mentre l'articolo 2 pone l'obbligo per magistrati di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da comportamenti, atti o provvedimenti giudiziari posti in essere dagli stessi magistrati con dolo o con colpa grave. Il magistrato che omette di sottoscrivere la polizza o che non la rinnova alla data di scadenza è sottoposto ad azione disciplinare ed è sospeso dalle funzioni fino a quando non ha adempiuto all'obbligo.

La proposta C. 3300 Labocchetta coincide con la proposta C. 1956 a mia firma, già illustrata, in relazione all'articolo 1. Rispetto a tutte le altre proposte abbinate, questa interviene anche in materia disciplinare tipizzando una nuova ipotesi di responsabilità disciplinare, che comunque sarebbe causa anche di responsabilità civile, trattandosi dell'emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge.

Inoltre si interviene in tema di sanzioni disciplinari applicabili, prevedendosi che si applichi la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni nel caso del nuovo illecito appena illustrato. Attualmente tale misura si prevede per il magistrato che è stato condannato in sede disciplinare per l'accettazione e per lo svolgimento di incarichi e di uffici vietati dalla legge ovvero per l'accettazione e per lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta od ottenuta la prescritta

autorizzazione, qualora per l'entità e per la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

Si prevede altresì che si applichi la sanzione della rimozione al magistrato che è stato condannato in sede disciplinare per l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile. Attualmente tale sanzione si applica al magistrato che ha ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che egli stesso sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti. Si tratta di comportamenti messi in essere al di fuori dell'esercizio delle funzioni. In entrambi i casi la sanzione si applica se il magistrato incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non è stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale, o per la quale è intervenuto un provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Enrico COSTA (Pdl) a conferma della necessità di un intervento normativo, rileva come in materia di responsabilità dei magistrati risultino pochissime sentenze della Corte di Cassazione e tutte di assoluzione. Sottolinea quindi l'opportunità di effettuare una ricerca giurisprudenziale più ampia, comprendente anche le sentenze dei giudici di merito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Torrisi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.

Rileva quindi come lo schema di regolamento in esame sia adottato in attuazione dell'articolo 5-bis (*Poteri di accesso e accertamento del prefetto*) del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; tale disposizione è stata aggiunta dall'articolo 2, comma 2, lett. b), della legge 15 luglio 2009 n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), con la finalità di implementare il sistema dei controlli volti a prevenire e reprimere le infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici attraverso l'ampliamento dei poteri dei prefetti.

In base al comma 1 di tale disposizione, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interes-

sate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003.

In base al comma 2, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, sono definite le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia riguardanti tali accessi e accertamenti.

La disciplina contenuta nel regolamento deve collocarsi nel quadro della normativa regolamentare dettata, per le comunicazioni e informazioni antimafia, dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (contenente il regolamento recante Semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Sul piano sistematico, tuttavia, mentre la disciplina delle comunicazioni-informazioni antimafia contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica del 1998 ha carattere preventivo, collocandosi in una fase anteriore alla stipula del contratto (o alla concessione di una sovvenzione o all'iscrizione in un albo, elenco, ecc.), l'intervento del prefetto disciplinato dal regolamento in esame si colloca invece in una fase successiva, incidendo su un rapporto contrattuale in corso.

Come indicato dalla relazione del Governo, il regolamento in esame intende disciplinare « le modalità procedurali con cui i prefetti – a seguito delle risultanze dell'attività svolta dalle Forze di polizia presso i cantieri – intervengono nella fase di prosecuzione dei lavori, attraverso l'emanazione di provvedimenti antimafia che producono effetti novativi ovvero caducatori sulla documentazione in precedenza rilasciata ».

Inoltre, l'azione ispettiva dei prefetti nei cantieri prescinde dai valori soglia degli appalti pubblici: essa può attivarsi oltre che nei casi di appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, anche nei casi di appalti per i quali è rilasciata la sola comunicazione-certificazione antimafia o nei cantieri in cui si lavora in

regime di autocertificazione (per l'esiguo valore del contratto).

Lo schema di regolamento consta di sei articoli.

L'articolo 1 ne delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione individuato nella disciplina delle modalità di rilascio delle informazioni antimafia a seguito delle ispezioni e accertamenti nei cantieri disposti dal prefetto. La norma precisa che sono soggette al regolamento non solo le imprese che hanno stipulato il contratto con la pubblica amministrazione ma, più in generale, ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, intervenga nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche fornendo beni e servizi, compresi quelli di natura intellettuale, indipendentemente dall'importo dei contratti o subcontratti stipulati.

L'articolo 2, relativo agli accessi ed accertamenti nei cantieri disposti dal prefetto, oltre che confermare il ricorso ai gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003, prevede che le verifiche, ispirate a criteri di celerità ed efficacia amministrativa, tengano conto del contesto ambientale di esecuzione del contratto.

L'articolo 3 stabilisce la procedura per l'adozione da parte del prefetto delle informazioni antimafia: il gruppo interforze, entro 30 gg. dall'ordine che dispone l'accesso al cantiere, redige una relazione sui dati e le informazioni acquisite e la trasmette al prefetto (comma 1); quest'ultimo, entro i 15 gg. dall'acquisizione della relazione, se dai dati pervenuti sull'impresa (o sui soggetti che possano condizionarne le scelte) emergano elementi su tentativi di infiltrazione mafiosa, emette l'informazione antimafia, previa eventuale audizione dell'interessato mediante il procedimento disciplinato dal successivo articolo 5 (comma 2).

Se l'impresa oggetto dell'accertamento ha sede in altra provincia, il prefetto trasmette senza ritardo tutta la documentazione al prefetto competente che provvede secondo le modalità indicate al comma 2 (comma 3).

Ai fini degli effetti dell'informazione antimafia adottata a seguito dei controlli

nei cantieri che rileva il tentativo d'infiltrazione mafiosa, l'articolo 4 del regolamento richiama, l'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 252 del 1998; tale disposizione disciplina la facoltà di revoca e di recesso dal contratto da parte delle PA anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione dei subcontratti; in virtù del richiamo al comma 2 viene fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

L'articolo 4 individua, inoltre, nei seguenti i soggetti ai quali viene comunicata l'informazione antimafia per l'adozione dei provvedimenti di competenza: stazione appaltante; Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa; prefetto che ha disposto l'accesso al cantiere; Osservatorio centrale appalti pubblici presso la DIA (Direzione investigativa antimafia); Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, per l'inserimento nel relativo casellario informatico; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per l'audizione eventuale degli interessati, nelle more dell'adozione dell'informazione prefettizia. Se ne ravvisa l'utilità, il prefetto invia al responsabile legale dell'impresa una comunicazione formale con cui invita in audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche per via documentale, ogni informazione ritenuta utile. Dell'audizione viene redatto verbale in duplice originale, di cui una copia è consegnata all'interessato.

L'articolo 6, infine, detta disposizioni sull'acquisizione e gestione informatica dei dati relativi all'accesso ai cantieri e sui controlli effettuati.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

C. 3143 Rao.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per l'anno 2008. Doc. LV, n. 3-bis (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

*Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 15.05.

**Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo
a carattere multilaterale per l'anno 2008.**

Doc. LV, n. 3-bis.

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ricorda che la Relazione in titolo viene esaminata ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento. A conclusione del relativo esame, il Comitato potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare una risoluzione a norma dell'articolo 117. Fa presente che l'esame istruttorio del documento potrà costituire occasione per dar conto della missione di studio svolta insieme al collega onorevole Barbi in Mali dal 19 al 24 giugno scorsi su invito della Banca Mondiale.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore*, rileva che l'esame istruttorio della Relazione in esame si fonda sul comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 49 del 1987, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi inviando al Parlamento una relazione annuale sugli esiti dell'attività a lui affidata. Segnala che la Relazione è stata trasmessa al Parlamento il 4 giugno 2010, riportando i dati relativi all'anno 2008 riguardanti i principali istituti finanziari internazionali di sviluppo che fanno capo al gruppo della Banca mondiale e alle Banche regionali. Sottolinea quindi che una prima questione di rilievo politico concerne lo scarto temporale tra i dati contenuti nel testo in esame e il lavoro del Comitato, anche in considerazione degli importanti accadimenti sul piano macroeconomico avvenuti nel 2009 e aventi importanti ricadute sulle politiche di aiuto.

Fa presente, a titolo di premessa, che la Relazione riguarda gli interventi di cooperazione allo sviluppo che avvengono nelle forme del credito di aiuto e che rientrano nelle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione

del carattere di istituzioni finanziarie dei soggetti destinatari e del ruolo di azionista del Paese donante, a differenza di quanto avviene per la gestione degli aiuti a dono, affidata al Ministero degli affari esteri.

Osserva che la partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l'Italia partecipa alla politica internazionale e ai quali si deve guardare anche ai fini dell'internazionalizzazione e della crescita di competitività del sistema Paese. Infatti, il criterio essenziale che regola la partecipazione a Banche e Fondi di sviluppo e che definisce il contributo del Paese donante al processo decisionale è quello del peso economico del Paese membro nell'economia mondiale. Quanto al nostro Paese, la Relazione sottolinea che il suo peso nella comunità internazionale deriva dalla sua appartenenza al consesso dei Paesi G7/G8, dalla sua qualità di membro fondatore dell'Unione europea, dell'area dell'euro e della maggior parte delle Banche di sviluppo. Quanto al livello di partecipazione italiana, assume particolare rilievo soprattutto per i Fondi di sviluppo in quanto essi, a differenza delle Banche, più spesso sono soggetti a interventi di ricostituzione in ragione dell'alta percentuale di componente a dono dei prestiti concessi. La quota di partecipazione nei Fondi è stabilita sulla base del peso economico nell'economia mondiale, dell'appartenenza al G7, ovvero il club dei maggiori finanziatori di queste istituzioni, del grado di soddisfazione verso i risultati operativi dell'organismo, della situazione del bilancio interno e delle priorità nazionali di cooperazione. Al riguardo sottolinea che un'ulteriore questione di rilievo politico, strettamente connessa al dibattito sulla Relazione in titolo, concerne la capacità del nostro Paese di mantenere gli impegni assunti davanti alla comunità internazionale.

In generale, quanto alla presenza di personale italiano nello staff di banche e fondi, aspetto di notevole rilievo, la Relazione segnala per il periodo 2005-2008 una tendenza alla crescita e una particolare

consistenza presso l'IFAD e la Banca Mondiale. Quanto al numero di italiani in posizione apicale, essi prevalgono presso la BERS e la Banca Mondiale.

Prima di dare conto dello stato delle contribuzioni dell'Italia al nucleo centrale e alle tre agenzie della Banca Mondiale, rileva che la Relazione affronta una disamina sullo « stato di salute » di tali istituzioni illustrando i maggiori ambiti di attività da esse trattati. Nell'ampio spettro di tematiche affrontate dalla Banca Mondiale emerge il lavoro del Comitato di Sviluppo, noto come « Comitato ministeriale congiunto del Consiglio dei Governatori della Banca Mondiale e del Fondo Monetario internazionale sul trasferimento delle risorse ai Paesi in via di sviluppo », che con l'andar del tempo ha assunto un ruolo guida nell'ambito della cooperazione economica internazionale definendo gli indirizzi della politica di sviluppo nel suo complesso e formulando raccomandazioni e suggerimenti alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario per l'elaborazione delle strategie.

Nel quadro dell'attività del Comitato di Sviluppo emerge l'impegno per il rafforzamento della *voice* ovvero della rappresentatività dei paesi più poveri, obiettivo realizzato con l'aumento dei basic votes al 5,5 per cento dei voti totali e con la nuova posizione del Direttore esecutivo nel Consiglio di amministrazione della Banca a favore di Paesi dell'Africa Subsahariana (il numero delle *chair* è passato così da 24 a 25). Si dovrebbe concludere entro l'anno in corso il negoziato sui criteri per la revisione della composizione dell'azionariato attraverso un eventuale aumento selettivo del capitale. Vi è accordo sulla necessità di utilizzare il criterio del « peso crescente » dei Paesi nell'economia mondiale ma non sulla misurazione di tale peso economico. L'Italia è allineata con gli altri Paesi europei nel sostenere che il punto di partenza debba essere la quota nel FMI. La composizione dell'azionariato deve essere definita inoltre dai contributi ai Paesi più poveri (IDA) e il meccanismo per l'allocazione del potere di voto deve essere dinamico per tenere conto dello

sviluppo nel tempo dei singoli Paesi. Appare significativo lo sforzo profuso dalla BM per fronteggiare la crisi finanziaria internazionale su invito del G20 di Londra attraverso la triplicazione degli impegni della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), portati a 33 miliardi di dollari.

Nel quadro del contributo italiano va dato risalto all'iniziativa della Banca Mondiale relativa al progetto *Advanced Market Commitment* (AMC), lanciato nel 2009 e sottoscritto dai ministri delle finanze del G7 riuniti a Lecce. Si tratta di una proposta italiana promossa nel quadro dei meccanismi innovativi di finanziamento allo sviluppo per accelerare la realizzazione degli Obiettivi del Millennio. Il meccanismo dell'AMC prevede incentivi allo sviluppo di nuovi vaccini contro lo pneumococco grazie all'impegno vincolante dei donatori ad acquistare un certo numero di dosi di vaccini ad un prezzo prefissato. L'Italia è il maggiore contributore con 635 milioni di dollari, seguita da Regno Unito (485), Canada (200), Russia (80), Norvegia (50) e *Gates Foundation* (50). La Banca Mondiale, in qualità di tesoriere, riceve i contributi dei donatori e li trasferisce alla *Global Alliance for Vaccine Immunization* (GAVI) che si occupa di immunizzazione dei bambini e svolge il ruolo di segretario. Si segnala che il GAVI è attualmente presieduto dalla Signora Mary Robinson, ex Capo di Stato della Repubblica di Irlanda e già Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla quale questo Comitato ha già rivolto l'invito in audizione nell'ambito dei lavori dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi del Millennio per approfondimenti sugli stessi Obiettivi in tema di salute materna e infantile.

Quanto al contributo italiano alle diverse componenti della Banca Mondiale, esso si articola nelle seguenti voci: per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), il capitale sottoscritto dall'Italia, su un totale di 189,9 milioni di dollari, è di 5,4 milioni di dollari, pari al 2,85 per cento dell'ammontare delle sottoscrizioni e al 2,78 per cento del potere di voto; per l'Associazione In-

ternazionale per lo Sviluppo (IDA), con la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, è stata autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314. Tale somma è poi stata aumentata a 385.150.000 euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008 in considerazione delle situazioni di arretrato nei pagamenti; per la Società Finanziaria Internazionale (IFC), che ha il fine di promuovere lo sviluppo del settore privato nei Paesi in via di sviluppo, ha un capitale sottoscritto, al 30 giugno 2008, di 2,36 milioni di dollari. La quota sottoscritta dall'Italia rappresenta il 3,44 per cento del totale e il potere di voto del nostro paese è pari al 3,39 per cento; per l'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti (MIGA) che, come l'IFC, si occupa esclusivamente di promuovere lo sviluppo del settore privato e di incoraggiare l'investimento privato estero verso i Paesi in via di sviluppo, ha un capitale sottoscritto di 1,886 milioni di dollari. L'Italia ha sottoscritto una quota pari al 2,84 per cento del totale e il potere di voto è pari al 2,39 per cento.

Si deve segnalare che il Direttore Esecutivo italiano, carica attualmente rivestita dal Dottor Majnoni, già audito da questa Commissione nella scorsa legislatura nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla globalizzazione, è stato nominato nel 2008 presidente del Comitato sull'efficacia degli aiuti (CODE), uno dei più rilevanti fra i Comitati interni alla Banca. Considerato che la questione dell'efficacia degli aiuti è emersa come prioritaria in considerazione della particolare fase congiunturale dell'economia internazionale, il Comitato potrebbe valutare l'opportunità di invitare il Dottor Majnoni in audizione, anche alla luce del Piano nazionale per l'efficacia dell'aiuto adottato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri nel luglio 2009, per un approfondimento sull'ottavo Obiet-

tivo del Millennio e anche in vista della Conferenza di Seul, prevista nel 2011. Un'audizione del Direttore Esecutivo per l'Italia potrebbe consentire un approfondimento sulle proposte che la Banca Mondiale ha sottoposto alla valutazione del recente Vertice G20 di Toronto con il rapporto « *G20 and Global Development* ».

Appare poi di particolare interesse l'approfondimento sugli appalti e la partecipazione delle imprese italiane, che dovrebbe essere affrontato per singoli comparti, nelle aggiudicazioni dei contratti di fornitura di beni, opere civili e consulenze finanziati dalla Banca Mondiale nel 2008. Nel *trend* complessivo di perdita di terreno dei Paesi G7 a favore delle economie emergenti, l'Italia mostra maggior dinamismo rispetto al decennio precedente attestandosi al primo posto dei Paesi G7 con una quota del 3 per cento. L'Italia si è aggiudicata poche ma significative commesse per fornitura di beni e opere civili e nel 2009 si è registrato un picco nel settore delle consulenze. Al riguardo sottolinea la sostanziale differenza di approccio tra gli interventi di cooperazione a dono e quelli a credito.

La Relazione prosegue la propria esposizione sul Gruppo della Banca Interamericana di Sviluppo, la più grande fonte di finanziamento allo sviluppo della regione latino americana e caraibica fondata nel 1959. La Relazione afferma che l'Italia è uno dei maggiori azionisti europei della Banca Interamericana di Sviluppo, con una quota dell'1,896 per cento del capitale. Allo scopo di rafforzare il legame tra Italia e America Latina e Caraibi, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con la Società Interamericana d'Investimento (IIC), una delle componenti del gruppo, ha ideato il Programma Italiano di Sviluppo che coinvolge un *network* di imprese e di organizzazioni in operazioni di importazione, esportazione ed investimento diretto tra le due aree. L'obiettivo è quello di dare la possibilità alle aziende interessate di finanziare gli investimenti di medio e lungo termine in direzione di una crescita economica sostenibile. In merito all'impegno italiano nell'America Latina non è

menzionata nella Relazione la partecipazione dell'Italia alla *Corporacion Andina de Fomento* (CAF), che pur ha costituito oggetto di considerazione da parte della legge n. 246 del 2007 con un'importante contribuzione di 60 milioni di dollari per l'anno 2006.

Quanto alla Banca Asiatica di Sviluppo (ADB), istituzione finanziaria che ha la missione di assistere i paesi membri in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico, il capitale sottoscritto dall'Italia è pari all'1,803 per cento del totale, mentre il potere di voto è dell'1,741 per cento. L'Italia ha preso parte alla nona ricostituzione del Fondo Asiatico per lo Sviluppo con un impegno dell'Italia pari al 3 per cento del totale dei contributi, mentre nella ottava ricostituzione, avvenuta con la legge n. 246 del 2007 sulla Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Banche e Fondi internazionali, la quota italiana era pari al 3,9 per cento dei contributi. Segnala che la presenza di personale italiano nelle istituzioni finanziarie per l'Asia è del tutto insufficiente, a dimostrazione dello scarso impegno del nostro Paese per questa area geografica.

Per quanto concerne l'impegno per l'Africa, la Relazione dà conto dell'attività del Gruppo della Banca Africana di Sviluppo, cui aderiscono 53 Paesi africani e 24 non africani, tra cui l'Italia. L'Italia ha una quota azionaria del 2,4 per cento nel capitale della Banca Africana (AfDB) e si è impegnata per una quota del 5,26 per cento nell'ultima ricostituzione del Fondo africano per lo sviluppo per il periodo 2008-2010. A tal fine è opportuno chiarire lo stato di implementazione di tale contribuzione.

L'Italia è inoltre uno dei cinque Paesi membri non regionali della Banca di Sviluppo dei Caraibi, che annovera 26 Paesi membri, e si è impegnata nei negoziati per il 2008 per la VII ricostituzione del Fondo promettendo un contributo di 7,08 milioni di dollari, pari al 2,72 per cento del totale. Segnala che anche rispetto all'attività di questa Banca l'Italia gioca un ruolo periferico relativamente ai meccanismi decisionali.

In base a un criterio che non è solo di prossimità geografica, appare assai rilevante l'impegno italiano nella Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), che opera per il sostegno alle economie dei Paesi dell'ex blocco sovietico e che oggi è attiva in 29 paesi che vanno dall'Europa centrale e balcanica fino all'Asia centrale, inclusa la Turchia. È opportuno ricordare che la BERS ha un mandato fortemente caratterizzato da aspetti politici, in quanto l'assistenza è diretta unicamente ai paesi che rispettano i principi della democrazia multipartitica e del pluralismo, come recita l'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca. La politica della BERS promuove inoltre la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, ritenuti alla base delle buone pratiche, vagliando tutti i progetti di investimento alla luce della *Bank's Environmental and Social Policy*. L'Italia è uno dei membri fondatori, con l'8,52 per cento della partecipazione azionaria ed ha un rappresentante nel Consiglio dei governatori. L'Italia è uno dei più importanti contributori dei fondi di assistenza tecnica della BERS e dei fondi per la cooperazione. Dal 1992 l'Italia ha contribuito con 116,6 milioni di euro, dei quali oltre 75 destinati alla cooperazione tecnica. I fondi italiani sono principalmente destinati ai Balcani occidentali. Sottolinea l'esigenza che il lavoro del Comitato prosegua con lo svolgimento di un'audizione di rappresentanti della BERS in ragione della rilevante quota di partecipazione del nostro Paese e per il particolare peso di tale istituzione finanziaria. Ritiene che tale approfondimento si renda necessario in ragione del particolare impegno dedicato dalla Commissione affari esteri all'area dei Balcani Occidentali.

Infine, anche in considerazione della forte presenza di personale italiano, occorre menzionare il contributo italiano al Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), un'istituzione finanziaria avente sede a Roma con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate. Il contributo italiano, di 80 milioni di dollari, rappre-

senta il 7,84 per cento dei contributi totali, quota che consente di mantenere un seggio permanente nel Consiglio di amministrazione. Il contributo dell'Italia non risulta ancora versato.

In conclusione, l'analisi del documento contribuisce a far emergere un quadro assai articolato e complesso della partecipazione dell'Italia all'attività di banche e fondi internazionali. Tale partecipazione si esplicita in contributi anche assai significativi ai quali appare opportuno dare il giusto risalto nel confronto con i maggiori interlocutori internazionali, come nel caso dell'iniziativa *Advanced Market Commitment* sui temi della salute.

Peraltro, l'intempestività nella trasmissione della Relazione al Parlamento, per cui le Camere analizzano di regola i dati con un ritardo di due anni, e la non omogeneità di tali dati, che nel documento in esame si riferiscono in parte al 2008 e in parte anche al 2009, rischiano di vanificare l'efficacia del lavoro parlamentare. In questa delicata materia emerge l'esigenza di maggiore trasparenza e organizzazione delle informazioni.

Considerata la particolare attenzione che in questo periodo di crisi globale la comunità internazionale dedica ai temi dello sviluppo e in vista di una partecipazione italiana qualificata al Summit di New York sugli Obiettivi del Millennio, appare essenziale che la Commissione possa innanzitutto ottenere dall'Esecutivo un quadro sinottico trasparente ed esaustivo sulla partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, considerata la preponderanza di tali contribuzioni alle politiche di sviluppo rispetto a quelle che rientrano nelle competenze del Ministero degli affari esteri.

Segnala che le organizzazioni non governative che hanno preso parte ai lavori del Vertice G20 a Toronto hanno stigmatizzato la politica dei grandi annunci, perseguita dai maggiori Paesi e anche dall'Italia, cui non seguano decisioni e interventi attuativi coerenti. Ritiene che sia per quanto riguarda i dati assoluti relativi all'impegno della stessa Banca Mondiale in reazione alla crisi globali sia

per quanto riguarda il contributo del nostro Paese, tali dati debbano essere considerati in termini percentuali e analizzati nella prospettiva del complessivo impegno internazionale. Si pone in generale un problema di *governance* e di trasparenza che va oltre il ruolo svolto dal nostro Paese e che investe il metodo di lavoro dell'intera comunità internazionale. Si profila l'esigenza di prevedere uno schema programmatico triennale in cui inserire tutte le iniziative riferite dalla Relazione, che appaiono invece sconnesse e prive di una logica sistematica. Segnala quindi l'importanza di instaurare un nesso tra quanto fa il nostro Paese in tema di cooperazione e il lavoro dell'Unione europea, considerati i cenni che la Relazione opera al Fondo Europeo di Sviluppo (FES). Ribadisce l'esigenza di porre rimedio al quadro contraddittorio e in parte lacunoso, considerata la difficoltà di sostenere ogni inefficienza nella gestione degli aiuti in un quadro di risorse in netta diminuzione. Per quanto concerne il contributo di questo Comitato, occorre porre la questione della programmazione e valutare l'opportunità di riconsiderare l'approccio attuale secondo cui all'Amministrazione dell'economia e delle finanze spetta un ruolo specifico nella gestione della partecipazione italiana a banche e fondi di sviluppo multilaterali.

Occorre affrontare in una sede *ad hoc* la questione delle menzionate politiche di annuncio, dell'efficacia degli aiuti e dell'impatto che la partecipazione a banche e fondi può avere sulle imprese italiane. In tema di appalti, il nostro Paese ha mantenuto una posizione di rilievo ma colpisce che la Cina, insieme agli altri Paesi ad economia emergente, si sia attestata con una posizione preminente in tale materia, a conferma del nuovo ruolo giocato da questo tipo di Paesi.

In generale, sottolinea l'opportunità di svolgere una riflessione sui criteri che guidano le scelte del nostro Paese circa queste contribuzioni nel raffronto con le priorità di politica estera del nostro sistema e con un'attenzione rivolta anche

alle politiche commerciali. Si ravvisa infatti l'opportunità di dare maggiore coerenza alla nostra presenza nelle istituzioni finanziarie internazionali e di scongiurare una presenza meramente nominalistica estesa a tutti i contesti ma senza un reale peso e una reale funzione sul piano decisionale. Di riflesso sono da chiarire le ragioni della ridotta presenza italiana ai livelli di *management* presso le maggiori istituzioni bancarie.

Anche in ragione dell'opportunità di valutare il mantenimento degli attuali assetti e la divisione di competenze tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze, tutte le questioni fin qui menzionate devono, a suo avviso, costituire oggetto di un approfondimento specifico in occasione di un'audizione di un rappresentante di alto livello del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di consentire a questo Comitato di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di monitoraggio e di proposta.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ampia relazione e le importanti considerazioni svolte, alla luce delle rilevanti risorse menzionate nella Relazione nel quadro delle politiche di aiuto allo sviluppo. Si associa in particolare alle osservazioni sull'eccessivo scarto temporale tra i dati riferiti dalla Relazione e l'esame parlamentare, tenuto conto che la Relazione dà conto, ad esempio della XIV contribuzione all'IFAD mentre risulta già approvata la XVI. Essendo imminenti le votazioni presso l'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico e del Monumento ai caduti della libertà del Col Alt ai cimiteri di guerra. C. 2527 Biancofiore e C. 2566 Volontè (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3578 – Nomina di un Comitato ristretto*) 29

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03133 Di Stanislao: Sulla partecipazione italiana alla missione UNIFIL II in Libano 32
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 34
 5-03134 Gidoni: Sulla possibile integrazione dei sistemi radar di sorveglianza costiera della Marina militare e della Guardia di finanza 32
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 36
 5-03135 Recchia: Sulle dichiarazioni del Ministro della difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina in merito al programma FREMM 33
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 38

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico e del Monumento ai caduti della libertà del Col Alt ai cimiteri di guerra.

C. 2527 Biancofiore e C. 2566 Volontè.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3578 – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 22 giugno 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione Difesa la proposta di legge n. 3578 Di Centa, recante « Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Tempio ossario di Timau ai cimiteri di guerra ». Propone pertanto di abbinarla alle proposte di legge in esame, in quanto, ancorché concernente un ulteriore monumento sacro, verte anch'essa sulla stessa materia disciplinata dalle proposte di legge in esame.

La Commissione concorda.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, ricorda che il Tempio ossario di Timau, inaugurato nel novembre del 1937, custodisce le spoglie di 1.764 caduti nella Grande Guerra del 1915-18 provenienti dal fronte dell'Alto Bût e dintorni.

L'articolo unico della proposta di legge testé abbinata intende quindi equiparare tale tempio ai cimiteri di guerra, allo scopo di fornire maggiore tutela a questo importante luogo, riconoscendo ad esso il giusto tributo di ricordo e di gratitudine dell'Italia ai caduti le cui spoglie sono ivi onorate.

A tal fine, la citata proposta di legge, al pari delle altre proposte di legge in esame, modifica l'articolo 1 della legge n. 48 del 2005, aggiungendo ai Monumenti sacrari già equiparati ai cimiteri di guerra anche il Tempio ossario di Timau.

Anche riguardo a tale proposta di legge, analogamente a quanto rilevato per le altre proposte di legge in esame, andrebbe valutata l'opportunità di adeguare i relativi riferimenti normativi a quelli risultanti dal Codice dell'ordinamento militare che entrerà in vigore il prossimo 9 ottobre. Inoltre, si rileva l'esigenza di introdurre, al pari di quanto rilevato per la proposta di legge n. 2566, un'apposita clausola di copertura finanziaria dei maggiori oneri da essa derivanti che, stando ai dati risultanti dalla relazione tecnica redatta nella XIV Legislatura, dovrebbero ammontare a 61.799 euro.

Per quanto riguarda gli approfondimenti che erano stati incidentalmente richiesti al rappresentante del Governo nella precedente seduta, in merito ai profili finanziari della legge n. 331 del 2000 e della legge n. 226 del 2004, segnala che sono state individuate nell'ambito del Codice dell'ordinamento militare le apposite norme il cui combinato disposto dovrebbe ripristinare le originarie autorizzazioni di spesa. In particolare, si tratta degli articoli 582, 583 e 584. Al riguardo appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Riguardo, invece, alle risorse stanziata dalla legge n. 48 del 2005 si continua a ravvisare l'esigenza di ripristinare l'originaria autorizzazione di spesa, dal momento che l'unica disposizione al riguardo contenuta nel citato Codice è quella di cui all'articolo 567, recante stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati, che si limita a pre-

vedere che le spese per l'attuazione dei compiti del Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra, gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, senza tuttavia stabilire quali risorse debbano affluire in esso.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con le osservazioni del relatore in merito alle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 331 del 2000 e n. 226 del 2004.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene la proposta di legge n. 2527 Biancofiore, recante l'equiparazione a cimitero di guerra del Monumento all'Alpino di Brunico, non solo sia inutile, ma anche dannosa, in quanto suscettibile di minare la pacifica convivenza della popolazione locale. Ricorda, infatti, che il citato monumento è già adeguatamente tutelato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1973, n. 48, in materia di « Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale », come dimostra il fatto che il monumento stesso si trova in ottime condizioni e non necessita, quindi, di particolare manutenzione. Ritiene, pertanto, del tutto inutili le proposte avanzate, a mezzo stampa, dalla deputata Biancofiore di dotare il monumento in esame di telecamere esterne di vigilanza e di una recinzione di protezione. Ricorda, altresì, che il monumento, essendo stato eretto in epoca fascista per ricordare eventi bellici su cui vi è stata, nel corso del tempo, un'ampia revisione critica, non può essere annoverato tra i monumenti che uniscono la comunità nazionale. Peraltro, sottolinea che anche il vice sindaco di Brunico Renato Stancher si è dissociato dall'iniziativa della deputata Biancofiore sia nel merito, sia nel contenuto. In particolare, il vice sindaco di Brunico ha sottolineato l'inopportunità di iniziative, come quella in esame, intraprese senza prendere contatti con i locali rappresentanti politici del gruppo, che dimostrano una scarsa cono-

scenza della situazione degli italiani in periferia e ottengono risultati opposti a quelli auspicati, nel senso che offrono solo nuove argomentazioni che offendono la sensibilità di tutti. Ciò premesso, ritiene pertanto che la citata proposta di legge non sia da accogliere.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea come la proposta di legge n. 2527 Biancofiore non dovrebbe creare particolari problemi alla sensibilità delle popolazioni locali, dal momento che si tratterebbe soltanto di equiparare un monumento sacrario già esistente a un cimitero di guerra.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), replicando alle osservazioni del Presidente Cirielli, sottolinea come la comunità locale intenda onorare i caduti di tutte le guerre senza enfatizzare quei simboli che, in quanto realizzati in un particolare periodo storico, potrebbero creare sensibili contrapposizioni.

Franco GIDONI (LNP) sottolinea come, a livello locale, lo sforzo che si sta compiendo è quello che tende ad evitare situazioni conflittuali riguardo ad eventi passati, come dimostra il dissenso manifestato dalle autorità politiche locali in merito alla proposta di legge Biancofiore. Ciò premesso, ritiene opportuno effettuare degli approfondimenti sul tema oggetto delle proposte di legge in esame, attraverso audizioni che mirino a ricostruire l'attuale situazione dei cimiteri di guerra, coinvolgendo « l'onor caduti » che rappresenta, all'interno del Ministero della difesa, l'organismo che si occupa delle questioni legate ai cimiteri di guerra. Ricorda, peraltro, che in merito a tale tematica, il proprio gruppo si è fatto spesso promotore della presentazione di atti di sindacato ispettivo in Parlamento.

Salvatore CICU (PdL), sulla base degli esiti del dibattito che si è testé svolto in Commissione, ritiene opportuno individuare un metodo di lavoro per poter svolgere gli approfondimenti corretta-

mente richiesti dal deputato Gidoni. A tal riguardo, ritiene altresì che la costituzione di un Comitato ristretto rappresenti lo strumento più idoneo per creare un'apposita sede in cui possano essere svolti gli approfondimenti richiesti.

Augusto DI STANISLAO (IdV) concorda con la proposta del deputato Cicu di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto quale sede più idonea per svolgere gli approfondimenti necessari.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel concordare con la proposta di istituzione di un Comitato ristretto, ritiene necessario svolgere gli opportuni approfondimenti per verificare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'iter legislativo concernente la proposta di legge n. 2527 Biancofiore.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che la calendarizzazione della proposta di legge n. 2527 è avvenuta su sollecitazione della deputata Biancofiore, previa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sottolinea come dalla lettura del testo della citata proposta di legge e dalla relazione illustrativa ad essa allegata non emergessero i profili problematici che, invece, sono stati via, via evidenziati nel corso del dibattito. Ciò posto, sottolineando come il monumento di cui si tratta sia un monumento ai caduti e non un monumento in ricordo di un'impresa storica, evidenzia come tutti i caduti per la difesa della Patria meritino un riconoscimento, senza che a tale riconoscimento debba essere attribuito un particolare significato ideologico. Ciò premesso, ritiene condivisibile la proposta di costituire un Comitato ristretto per effettuare i necessari approfondimenti e per verificare la possibilità di giungere alla redazione di un eventuale testo unificato.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ricorda che « l'onor caduti » è competente soltanto in ordine ai cimiteri sacrari in cui sono avvenute sepolture, ma non in ordine

a monumenti in cui tali sepolture non si sono verificate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone la costituzione di un Comitato ristretto ai fini dell'approfondimento dei profili problematici emersi nel corso della discussione e dell'eventuale elaborazione di un testo unificato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Giovanni FAVA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.

5-03133 Di Stanislao: Sulla partecipazione italiana alla missione UNIFIL II in Libano.

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV) replicando, ricorda che la situazione politica

libanese è significativamente cambiata rispetto all'estate 2006, quando venne deliberato l'ampliamento del contingente dei caschi blu. In particolare, ritiene che sia venuta meno la volontà dell'esecutivo di Beirut di procedere al disarmo degli Hezbollah, oggi considerata una forza politica riconosciuta dalle istituzioni nazionali libanesi, alla quale è consentito mantenere un esercito privato. Ritiene altresì che non siano trascurabili gli sviluppi relativi alla più ampia regione mediorientale, giacché il Libano continua a risentire notevolmente delle crescenti tensioni tra Occidente e Iran. Ricorda come in merito a tale situazione, il generale Camporini abbia dato voce alle legittime preoccupazioni del vertice interforze del nostro Paese, che attende direttive aggiornate sul da farsi a fronte di un contesto politico-strategico in significativa evoluzione. Pertanto, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, auspica che vengano al più presto fornite opportune direttive che permettano di far fronte al compito di assistere le Forze armate libanesi nelle iniziative per stabilire, tra la « *blue line* » e il fiume Litani, un'area libera da personale armato e da armamenti, ad eccezione di quelli appartenenti al Governo libanese e al contingente della missione UNIFIL.

5-03134 Gidoni: Sulla possibile integrazione dei sistemi radar di sorveglianza costiera della Marina militare e della Guardia di finanza.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco GIDONI (LNP), nel prendere atto della volontà della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare i diversi sistemi radar di sorveglianza costiera, fa presente tuttavia come tale risposta non dipani tutti i dubbi sollevati dall'interrogazione in oggetto. In proposito, nel ricordare che prossimamente sarà

celebrato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, chiede se tale Unità valga soltanto per i cittadini e non per le singole amministrazioni, dal momento che anche in altri settori di attività della pubblica amministrazione, come ad esempio quello del pattugliamento delle coste in cui si assiste a una palese sovrapposizione di competenze, con conseguente aggravio di costi, come dimostra la recente implementazione della flotta della Guardia di finanza che si sovrappone ai mezzi già utilizzati dalla Guardia costiera.

5-03135 Recchia: Sulle dichiarazioni del Ministro della difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina in merito al programma FREMM.

Pier Fausto RECCHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), conferma l'intenzione del Governo, peraltro già manifestata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi di armamento che la Commissione sta svolgendo, di presentare alla Commissione stessa una pianificazione complessiva della spesa destinata al *procurement* militare, al fine di evidenziare la strategia di lungo termine del Ministero della difesa. Ritiene infatti che, in quella sede, si potranno affrontare più nel dettaglio le questioni relative ai singoli programmi di armamento.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel ringraziare il Governo per la risposta fornita, evidenzia come in essa si faccia riferimento a capacità militari che però dovrebbero essere collegate ad obiettivi predefiniti, a loro volta, dipendenti dallo scenario geopolitico. In altri termini, cambiando lo scenario geopolitico dovrebbero cambiare gli obiettivi e, conseguentemente, le capacità militari richieste. Ciò premesso, fa presente che il Ministro della difesa non ha chiarito se le ipotesi di tagli che egli stesso ha recentemente formulato a mezzo stampa siano riconducibili ad una ridefinizione di tale scenario o se, viceversa, siano state determinate unicamente da esigenze di carattere finanziario. Nel ringraziare pertanto il sottosegretario Cossiga per la disponibilità manifestata a riferire alla Commissione sulle strategie di lungo termine del Ministero della difesa in merito alla spesa per armamenti, ritiene, tuttavia, che la sede più opportuna in cui tali informazioni dovrebbero essere rese sia il seguito dell'audizione del Ministro della difesa, avviata alcuni mesi fa e non ancora conclusa, in merito agli esiti del lavoro svolto dalla Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di Difesa e sicurezza nazionale.

Giovanni FAVA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03133 Di Stanislao: Sulla partecipazione italiana alla missione UNIFIL II in Libano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La missione UNIFIL è stata costituita con la Risoluzione 425 adottata in data 19 marzo 1978 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito dell'invasione del Libano da parte di Israele (marzo 1978). Successive Risoluzioni hanno prorogato, con cadenza semestrale, la durata della missione (con la risoluzione 1701 dell'11 agosto 2006, stabilita a seguito della guerra tra Israele ed Hezbollah del 2006) è stato autorizzato un incremento della forza da 2000 a 15.000 unità, mentre è radicalmente mutato il quadro delle missioni assegnate ad UNIFIL.

La presenza e l'efficacia della missione UNIFIL ha contribuito alla stabilizzazione dell'area e al regolare svolgimento delle recenti elezioni, svoltesi nel Paese in un clima più disteso. La comunità internazionale è fiduciosa in quanto viene confermata la lenta ma positiva evoluzione del quadro generale nell'area.

In tal senso va sottolineato che, il primo obiettivo di UNIFIL è quello di sorvegliare la cessazione delle ostilità. Ebbene in quattro anni le azioni ostili fra le due parti si sono ridotte praticamente « a zero ».

Questo risultato, è opportuno ribadirlo, è ancora frutto del decisivo contributo della missione UNIFIL, che ha restituito credibilità alle forze armate libanesi e ha rafforzato la *leadership* dell'ex Capo di stato maggiore ed ora Presidente della Repubblica, Suleiman.

Proprio le autorità libanesi, insieme a quelle israeliane, hanno espresso in più circostanze l'apprezzamento per l'operato del nostro contingente e per l'equilibrata e,

al contempo, incisiva azione del Generale Graziano nel periodo nel quale ha assolto la funzione di Comandante di UNIFIL.

Per quanto concerne più specificatamente il quesito dell'interrogante su « quali chiarimenti il Governo intenda fornire per capire se l'attuale partecipazione dell'Italia alla missione in Libano risponda alle esigenze iniziali » si ricorda che, come peraltro preannunciato dal Dicastero in questa sede, è stato portato a conclusione un processo di razionalizzazione dell'impegno italiano in questo teatro operativo a seguito della cessione del Comando della missione alla Spagna.

Si è trattato di un fisiologico ridimensionamento delle forze, dell'ordine di qualche centinaio di militari, dovuto proprio alle mutate esigenze connesse alla cessione delle responsabilità di gestione della missione e che quindi non costituisce un indebolimento delle capacità operative del nostro contingente dispiegato sul terreno.

In particolare, è stata attuata una riduzione a circa 1900 uomini (ad oggi circa 1.690 militari sul terreno e circa 210 nella componente navale). Mi preme ricordare che dal 1° dicembre 2009 e fino a domani (30 giugno 2010) l'Italia assicura il comando della *Maritime Task Force* (TF 448) su unità classe Maestrale. Dal 1° luglio 2010 è previsto il proseguimento della partecipazione alla Forza Marittima di UNIFIL con un'unità della Classe COMANDANTI, più piccola delle precedenti, quindi oneri più contenuti, che terminerà il proprio mandato il successivo 30 settembre 2010.

Al termine del 2009 è stato tra l'altro avviato un processo di revisione complessivo della struttura di UNIFIL, diretto dal DPKO, che, nella sostanza e sentite le parti (Israele e Libano), ha confermato l'esigenza di mantenere una forza credibile della consistenza attuale.

Quanto precede anche in considerazione del fatto che al successo conseguito nello stabilire adeguate condizioni di sicurezza, non hanno ancora fatto seguito sviluppi politico-diplomatici tali da passare dalla «cessazione delle ostilità» al «cessate il fuoco».

Come conseguenza appare importante, da un lato, continuare a sostenere la missione UNIFIL garantendole adeguate capacità operative, dall'altro, incrementare gli sforzi diplomatici per sostenere lo sviluppo del processo di pace nel senso auspicato.

Quanto alla risposta sulla presenza di Hezbollah nel Governo libanese, appare appena il caso di ricordare che tale componente era presente anche in precedenti governi, in particolare in quello che nell'estate del 2006 ha approvato e sostenuto la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, posizione che ha sempre confermato.

Infine, per quanto attiene ai possibili sviluppi futuri per l'Italia, e rammentando che l'ONU ha già confermato il prolungamento dell'impegno di UNIFIL nei termini attualmente in vigore fino al giugno 2011, è in corso uno studio da parte dello Stato Maggiore della Difesa per attuare una rimodulazione in senso moderatamente riduttivo della configurazione del nostro Contingente, tale da mantenerne comunque una consistenza tale da garantire all'Italia un ruolo preminente in ambito della missione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03134 Gidoni: Sulla possibile integrazione dei sistemi radar di sorveglianza costiera della Marina militare e della Guardia di finanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Rete Radar Costiera della Marina Militare, presente nell'area meridionale della Penisola, è stata a suo tempo realizzata per gli scopi di Difesa Nazionale e controllo delle aree marittime più sensibili, anche alla luce del montante fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Dal 2002 è stato avviato un programma di ammodernamento ancora in corso allo scopo di potenziarne le capacità di scoperta e classificazione con impiego di un minor numero di sensori di nuova generazione completamente remotizzati, anche al fine di ridurre il personale dedicato alla condotta dei sistemi.

Per assolvere i rispettivi compiti istituzionali, altre Amministrazioni hanno realizzato propri sistemi per raccogliere informazioni sulla situazione marittima.

Il sistema Vessel Traffic System (VTS) del Comando Generale delle Capitanerie di Porto è all'attualità integrato con dispositivi di monitoraggio del traffico di ultima generazione realizzati in ossequio al disposto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 in attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

Significativo, in relazione al contenuto dell'interrogazione, è l'articolo 9 comma 3 del citato decreto, in base al quale l'amministrazione competente (Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera) gestisce gli impianti e le installazioni per il monitoraggio del traffico navale, nonché le informazioni pervenute in sinergia con

le autorità marittime e provvede a renderle disponibili nell'ambito dell'Unione Europea e più in generale in ambito internazionale attraverso sistemi informativi prestabiliti. Le predette informazioni sono altresì rese disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica alla difesa civile ed al soccorso pubblico, quando le stesse abbiano attinenza con tali materie».

Fin dall'origine, per il VTS fu prevista la possibilità di integrazione con vari sistemi facenti capo ad altre Amministrazioni dello Stato.

Peraltro, lo scambio di informazioni oggi risulta agevole grazie alle moderne tecnologie che permettono di creare ambienti informatici molto favorevoli allo scopo.

Le capacità derivanti dalla condivisione e messa a sistema delle informazioni provenienti, tra gli altri, anche dai sistemi citati nell'interrogazione, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse per la realizzazione di una capacità di Sorveglianza Integrata di ampie aree strategiche (territoriali e non), sono proprio alla base di un'iniziativa, avviata sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio del Consigliere Militare) e condivisa da un Tavolo Tecnico cui hanno partecipato tutte le Amministrazioni dello Stato.

Tale progetto di Dispositivo Interministeriale Integrato di Sorveglianza Marittima (DIISM), nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione, coor-

dinando raccolta, elaborazione, correlazione e fusione dei dati provenienti dai vari sensori e sistemi disponibili, consentirà di disporre della *Maritime Situational Awareness (MSA)* Nazionale da parte di ciascuna Amministrazione.

Con specifico riguardo alla Marina Militare, fu concordato di pervenire ad una convenzione fra le Amministrazioni della Difesa e quella delle Infrastrutture e Trasporti per lo scambio dei dati, nell'attesa del cui perfezionamento la Guardia Costiera ha avviato, dallo scorso anno, in via sperimentale, il relativo conferimento.

Parimenti, vi è l'intendimento di procedere in modo analogo nei confronti del Ministero dell'Interno, con il conferimento delle stesse informazioni attraverso il Si-

stema Informativo Anti-immigrazione (SIA), al quale accede anche la Guardia di Finanza.

Lo scambio di informazioni, oggi, risulta agevole grazie alle moderne tecnologie che permettono di creare ambienti informatici molto favorevoli allo scopo.

In conclusione, parrebbe pertanto superflua ed oltremodo dispendiosa la creazione di un eventuale ulteriore unico sistema che si sovrapponga ad altri già esistenti, piuttosto che far ricorso ad una « federazione » di sistemi su una piattaforma comune alla quale e rendere dalla quale ed attingere dati, come peraltro indicato a livello europeo nel documento programmatico della *Common information sharing environment*.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03135 Recchia: Sulle dichiarazioni del Ministro della difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina in merito al programma FREMM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa – con riferimento all'ipotesizzato « progetto di ridimensionamento del nostro strumento militare » e alle « ipotesi di tagli sui sistemi d'arma formulate dal Ministro della Difesa » – intendo sottolineare che la politica di difesa e sicurezza del Governo mantiene fermi i suoi capisaldi, anche nell'attuale complesso e difficile quadro di riferimento generale, sia in termini d'impegno nelle missioni internazionali, sia, in termini più generali, di contributo capacitivo alla NATO, all'Unione Europea e alle Nazioni Unite.

Ciò detto, al fine di adottare misure compensative a fronte dell'azione generale di contenimento della spesa pubblica, la Difesa è doverosamente impegnata a ricercare e perseguire tutte le opportunità di efficientamento che possono scaturire dall'attuazione di misure di riorganizzazione e ristrutturazione.

Si tratta di continuare ad assicurare, nel tempo, la sostenibilità e la capacità di risposta « complessiva » dello strumento operativo attraverso ad un'incisiva razionalizzazione delle strutture e dei processi, con risparmio di risorse, e l'attuazione di soluzioni innovative di « autofinanziamento ».

In sintesi, l'obiettivo del Dicastero per garantire la migliore qualità della spesa militare, continua ad essere quello di:

conseguire e mantenere una prontezza operativa e un livello qualitativo

delle Forze adeguato per far fronte alle minacce più probabili ed ad interoperare nei contesti multinazionali;

perseguire lo sviluppo di capacità operative finalizzate a soddisfare le esigenze oggi prevedibili, senza pregiudicare la possibilità di sviluppare ulteriori capacità in quei settori oggi a minore priorità, nel caso di una evoluzione negativa del quadro di riferimento nel medio-lungo termine;

calibrare, nell'attuale quadro di risorse disponibili, la dimensione quantitativa delle forze mantenute ai livelli degli *standard* multinazionali accettando, qualora necessario, limitazioni o contrazioni delle componenti non direttamente correlate all'impiego operativo.

Lo scopo primario, lo ribadisco, è quello di garantire la disponibilità, nel tempo, di uno strumento militare in grado svolgere una funzione efficace di sostegno della politica estera e di sicurezza nazionale.

Ovvero in grado di sviluppare le capacità necessarie all'assolvimento della molteplicità dei compiti e delle missioni che vengono assegnati alle Forze armate avvalendosi di mezzi e sistemi allo stato dell'arte, efficaci e in grado di assicurare i massimi livelli di protezione del personale.

Per quanto riguarda in particolare il settore dell'investimento, posso assicurare che l'impegno del Governo è quello di sostenere una pianificazione delle forze

che abbia una prospettiva di lungo termine, contando sulla ragionevole certezza di disporre di adeguate risorse finanziarie.

Solo così è possibile fare in modo che gli investimenti siano funzionali alle esigenze riferite ai prevedibili sviluppi dello scenario, in coerenza con la *vision* della NATO, dell'Unione Europea e dei paesi alleati con i quali siamo chiamati ad interoperare.

Per quanto riguarda, in particolare, lo stato di avanzamento del programma *Eurofighter* desidero precisare, infine, che la riduzione del numero massimo di velivoli da produrre (96 a fronte dei 121 inizialmente previsti) è stata concordata a livello quadri-nazionale, al fine di mantenere i costi programmatici nei limiti delle autorizzazioni parlamentari ricevute all'atto del lancio del programma.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	40
DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	41
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	44

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	49
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2010) 53 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	49
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale presentata dal relatore</i>)	51

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 3118 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea con riferimento al disegno di legge.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che nel fascicolo n. 6 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea è contenuta una nuova proposta emendativa, l'emendamento 29.111 della Commissione, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di controlli sulle società partecipate e sugli equilibri finanziari, introdotte nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali dall'articolo 29 del disegno di legge, siano obbligatorie solo per i comuni con

popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province. In proposito, osserva che la proposta emendativa, che ripristina il testo del disegno di legge presentato dal Governo, non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, ritiene, comunque, utile acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Sonia VIALE conferma che la proposta emendativa non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, propone, pertanto, di esprimere nulla osta sull'emendamento 29.111 della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

C. 3496-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Il sottosegretario Sonia VIALE, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 23 giugno 2010, fa presente quanto segue. Osserva che l'emendamento Piffari 2.2 è suscettibile di comportare oneri relativamente agli eventuali contenziosi che potrebbero instaurarsi successivamente al trasferimento a titolo gratuito dagli operatori di impianti già in esercizio ai nuovi entranti non beneficiari di quote a titolo gratuito in proporzione alla produzione annuale e alle tecniche migliori disponibili. A tal proposito, fa presente che le quote as-

segnate in base al Piano nazionale di assegnazione entrano nella piena disponibilità dell'operatore beneficiario.

Rileva, quindi, che l'emendamento Realacci 2.4 è suscettibile di comportare oneri relativamente agli eventuali contenziosi che potrebbero instaurarsi successivamente al ritiro delle quote non utilizzate nel 2009. Al proposito, ribadisce che le quote assegnate in base al Piano nazionale di assegnazione entrano nella piena disponibilità dell'operatore beneficiario.

Relativamente all'emendamento Piffari 2.7, che prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente da destinare alla riserva nuovi entranti, rileva che tale fondo viene alimentato dalle risorse che si rendono disponibili dalla riduzione della quota di incentivo destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, senza tuttavia ridurre la componente A3 gravante sulla bolletta elettrica. Al riguardo, esprime parere contrario in quanto in mancanza di una relazione tecnica non si può verificare la sussistenza delle risorse che si renderebbero disponibili per le finalità di cui al comma 1, in particolare, le entrate derivanti dalla componente tariffaria interessata e gli oneri di cui al comma 3-*bis*. In ogni caso, osserva che, sotto il profilo tecnico, l'emendamento è mal formulato, in quanto non prevede il versamento dell'entrata e la riassegnazione per le nuove finalità.

Con riferimento all'emendamento Polledri 2.9, fa presente che la disposizione non reca conseguenze di carattere finanziario a carico degli enti locali, ricordando che la tariffa incentivante per la produzione di energia da impianti fotovoltaici è a carico della componente tariffaria A3.

Rileva quindi che gli emendamenti Tortoli 2.10, 2.11 e 2.12 non recano effetti sulla finanza pubblica né sul sistema tariffario vigente, riservandosi tuttavia di effettuare un'ulteriore valutazione ai fini dell'espressione del parere del Governo nel corso dell'esame in Assemblea.

Con riferimento agli identici emendamenti Guido Dussin 2.18 e Realacci 2.22, esprime parere contrario in ordine alla modalità di copertura proposta, tenuto conto che il Fondo strategico per il paese dispone di una dotazione finanziaria complessiva senza articolazione delle singole annualità.

In aggiunta a quanto rilevato dal relatore, segnala le seguenti proposte emendative che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento all'emendamento Zamparutti 2.1, esprime parere contrario alla soppressione dell'articolo 2, in quanto la determinazione di quote di emissione di anidride carbonica da assegnare a titolo gratuito agli operatori che non le hanno ricevute a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti e la successiva definizione dei criteri per la determinazione delle quote agli stessi spettanti, si è resa necessaria al fine di assicurare la disponibilità di quote di emissione di anidride carbonica ai nuovi entranti che ne hanno diritto, nel rispetto del principio di parità di trattamento e di non alterazione della concorrenza del mercato nazionale ed interno. Osserva che, di conseguenza, la soppressione dell'articolo sarebbe suscettibile di comportare oneri conseguenti ed eventuali sanzioni e contenziosi.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Tortoli 2.13, che comporterebbe nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato. A tal proposito, rileva in primo luogo che l'emendamento non è coordinato con l'articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007, che in sostanza è volto a sostituire ovvero ad integrare con la definizione dell'ambito temporale di applicazione. Osserva che tale disposizione limita i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, concernente gli impianti autorizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, ai soli impianti realizzati ed operativi, senza specificare il riferimento temporale. Fa

presente, tuttavia, che una lettura organica delle richiamate disposizioni impone di ritenere che il termine *ad quem* sia quello individuato dallo stesso comma 1117, ossia il 31 dicembre 2006. Ritiene che ciò sia confermato in considerazione del fatto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 6809 del 2009, ha riconosciuto l'efficacia *ex tunc* del citato comma 136 ed il Consiglio di Stato – Sezione consultiva degli atti normativi, con deliberazione n. 7604/09 del 30 dicembre 2009, ha ritenuto che la categoria degli impianti «realizzati ed operativi» rientri, specificandola, nella categoria degli impianti realizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione al 31 dicembre 2006. Osserva pertanto, che, laddove si avvertisse la necessità di una norma che individui espressamente un termine, questo dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre 2006, in caso contrario, l'emendamento in esame, sostanzialmente prorogando di un anno il termine di legge, amplierebbe la platea dei beneficiari dei finanziamenti ed incentivi fatti salvi dalla predetta legge finanziaria, tra l'altro riferiti a fonti non rinnovabili, sottratte ad incentivazione ai sensi della normativa comunitaria. Rileva, infine, che la proposta, eliminando il riferimento alle disposizioni di cui al comma 1118, sottrae tali misure alla ridefinizione dell'entità e della durata degli incentivi, da effettuarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento Tortoli 2.14, in quanto la proposta è suscettibile di generare maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti.

Con riferimento agli identici emendamenti Braga 1.3 e Lanzarin 1.4, esprime parere contrario in quanto l'ulteriore differimento del termine già prorogato dall'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge n. 194 del 2009, nel protrarre la disposizione transitoria relativa al possesso dei requisiti dei centri di raccolta, prolunga una situazione di sostanziale difformità con la normativa comunitaria vigente in materia di rifiuti.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Piffari 1.6, volto alla soppressione del comma 2, in quanto la proroga del termine per il versamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto si è resa necessaria nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dalla finanziaria 2010, che dispone uno stanziamento di 9 milioni di euro finalizzati proprio all'abbattimento di tali premi.

Con riferimento all'emendamento Fallica 2.20, rileva che il riferimento della deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ultroneo in quanto il divieto di cui al comma 615 si applica solo ai provvedimenti indicati nell'allegato n. 1 della stessa legge.

Circa l'emendamento Raisi 2.21, rinvia per ulteriore approfondimento al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri per la valutazione circa la concordanza della proposta normativa in esame, relativa al differimento all'anno 2013 del termine di cui all'articolo 27, comma 19, primo periodo della legge 23 luglio 2009, n. 99, con la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, della direttiva n. 2009/28/CE, al fine di scongiurare l'eventuale apertura di una procedura d'infrazione a carico dell'Italia da parte delle competenti istituzioni comunitarie con possibili effetti negativi per i saldi di finanza pubblica, ai sensi degli articoli 258 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tommaso Foti 2.020, poiché la proposta emendativa, differendo ulteriormente il termine perentorio fissato dal comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, si pone in contrasto con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Maino MARCHI (PD) con riferimento all'emendamento Realacci 2.4, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario, rileva che la proposta

emendativa avrebbe un effetto migliorativo del testo in esame, poiché volta a premiare le imprese che si avvalgono delle migliori tecnologie disponibili (MTD) e che quindi possono contribuire al raggiungimento, eventualmente anche in anticipo, degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto. In proposito rileva che andrebbe effettuato un raffronto tra i benefici derivanti dal raggiungimento di tali obiettivi, evitando peraltro le sanzioni previste dal Protocollo, e l'eventuale contenzioso che la norma dovrebbe generare, la cui entità sarebbe comunque da quantificare e dimostrare. Con riferimento agli identici emendamenti Guido Dussin 2.18 e Realacci 2.22, rileva che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non possono essere considerati esaustivi rispetto alle questioni evidenziate dal relatore. Sul punto osserva come sia incoerente affermare, da un lato, la necessità di manovre correttive dei conti pubblici per garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede europea, tra cui vi è anche il conseguimento di una maggiore efficienza energetica, e, dall'altro, tagliare i fondi necessari al conseguimento di tale obiettivo. Nel sottolineare come tali proposte emendative aiuterebbero ad una maggiore coerenza con gli impegni assunti in sede europea, chiede al rappresentante del Governo di rivedere la propria posizione.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, nell'osservare che le valutazioni di contrarietà espresse dal rappresentante del Governo con riferimento agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6 e 2.20 non appaiono riconducibili a motivazioni strettamente attinenti alla loro copertura finanziaria, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3496-A di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂, contenute nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18 e 2.22 e sull'articolo aggiuntivo 2.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Sonia VIALE concorda con la proposta di parere dal relatore.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare come la proposta di parere del relatore non abbia tenuto conto di quanto da lui osservato con riferimento alla copertura finanziaria degli emendamenti 2.18 e 2.22, annuncia il voto contrario del proprio gruppo su tale proposta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili.

C. 2505 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta

del 24 giugno 2010 e che in quella occasione la Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal provvedimento, rinviando la conclusione dell'esame ad una successiva seduta. Nella medesima giornata, le Commissioni di merito, dopo aver apportato due ulteriori modifiche al testo prive di rilievo finanziario, hanno quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente. Anche alla luce del dibattito svoltosi nella ricordata seduta del 24 giugno scorso, chiede pertanto al rappresentante del Governo se siano disponibili ulteriori elementi informativi, richiesti nella precedente seduta.

Il sottosegretario Sonia VIALE, con riferimento ai chiarimenti richiesti con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, al contenuto delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e ai meccanismi applicativi dell'articolo 3 rinvia a quanto già precisato dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con riferimento all'articolo 4, nel concordare con il relatore in merito all'opportunità di integrare il testo al fine di specificare che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi o gettoni di presenza, fa presente, tuttavia, che alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, attualmente all'esame del Senato, può ritenersi che la gratuità della partecipazione all'Osservatorio sia comunque assicurata. Con riferimento agli articoli 5 e 6, per quanto attiene ai chiarimenti richiesti sulle agevolazioni fiscali, rinviare a quanto specificato nella relazione tecnica, mentre in ordine all'istituzione del registro fa presente che la relazione tecnica specifica che tutti gli adempimenti delle funzioni amministrative dell'Osservatorio sono svolte dal personale e dagli uffici del Dipartimento della gioventù.

Massimo VANNUCCI (PD) nel dare atto al Governo della predisposizione di una nota della Ragioneria generale dello Stato, richiesta dal suo gruppo nella seduta del 24 giugno 2010, ritiene tuttavia la mede-

sima non soddisfacente. Ricorda quindi che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, attualmente all'esame del Senato, dispone che le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009, sono definanziate e che le relative disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli di Stato. Osserva che il provvedimento in esame fa riferimento al fondo di cui all'articolo 1, comma 556, della legge n. 266 del 2005 e chiede quindi che si chiarisca in che misura la richiamata disposizione del decreto-legge n. 78 del 2009 incida sul predetto fondo. Rileva peraltro che l'articolo 1 del decreto-legge sarà per sua stessa natura idoneo ad incidere su numerose questioni che saranno poste all'attenzione della Commissione e del Parlamento. Invita pertanto la maggioranza a sospendere l'esame del provvedimento e a svolgere un'ulteriore riflessione. Nel merito ritiene che il provvedimento abbia un carattere dirigista e centralista, in quanto volto a porre unicamente in capo allo Stato le competenze sulle attività giovanili, senza tenere in alcun conto il ruolo delle regioni e degli enti locali, sulla base di una filosofia, a suo avviso, sbagliata e pericolosa. Chiede quindi l'espressione di un parere contrario atteso che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 avrebbe già distratto le risorse del fondo per le politiche giovanili.

Rolando NANNICINI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, ribadisce che l'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede il definanziamento delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009, sottolineando come le risorse disponibili nell'ambito del capitolo 884 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al Fondo nazionale per le comunità giovanili, non

ammontano a 12,8 milioni di euro, come risulta dal bilancio della Presidenza del Consiglio per l'anno 2010, in quanto in tale importo sono considerati anche 9,8 milioni di euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa riferite agli esercizi precedenti, ma solo alla quota delle risorse riferibile espressamente all'anno 2010, che ammonta a 3 milioni di euro. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di considerare come il Fondo nazionale per le comunità giovanili rappresenti un'entità ben distinta rispetto al Fondo per le politiche giovanili, la cui quantificazione è annualmente determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria. In proposito ricorda che le risorse stanziare per il triennio 2007-2009 sono state ripartite assegnando la somma di 55 milioni di euro al finanziamento delle azioni e dei progetti di rilevante interesse nazionale e la restante quota di 75 milioni di euro al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati con le Regioni, per una quota pari a 60 milioni di euro, e gli enti locali, per una quota pari a 15 milioni di euro. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che il provvedimento in esame, riferendosi alle sole risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili stanziare in conto competenza per l'esercizio 2010, prefiguri il finanziamento di microinterventi, che potrebbero riferirsi anche a realtà associative di dimensioni estremamente ridotte. Per altro verso, nel rilevare la sussistenza di discrepanze tra il testo del provvedimento e quello della relazione tecnica con riferimento all'utilizzo di beni immobili previsto dall'articolo 2, comma 3, sottolinea come i chiarimenti forniti con riferimento ai benefici fiscali disposta dall'articolo 5 del disegno di legge confermino che il Governo intende applicare la disciplina agevolativa relativa alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sui redditi ad associazioni di dimensione anche assai contenuta. In definitiva, ribadendo la modestia degli stanziamenti utilizzabili, che, sulla base della sua ricostruzione normativa, ammontano a soli 3 milioni di euro per l'anno 2010, sottolinea come il provvedimento in esame si limiti ad enunciazioni

di principio, senza assicurare una adeguata copertura finanziaria per tali interventi.

Il sottosegretario Sonia VIALE, con riferimento alle osservazioni degli onorevoli Vannucci e Nannicini, che hanno richiamato l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, fa presente che le risorse rivenienti dalle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento del Fondo nazionale per le comunità giovanili negli anni 2007, 2008 e 2009 sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e, pertanto, ad esse non si applicano le disposizioni di cui al richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 78.

Giulio CALVISI (PD), pur prendendo atto della risposta del sottosegretario Viale, ritiene che vi siano ragioni per insistere sulle questioni poste dagli onorevoli Vannucci e Nannicini. Rileva come il provvedimento sia frutto di un'idea ormai vecchia delle politiche giovanili, che non possono che essere trattate in maniera trasversale, affrontando questioni come incentivi fiscali, opportunità di lavoro, educazione, non riconducibili alla competenza di un unico ministro di settore. Con riferimento all'intervento del sottosegretario Viale, ritiene assolutamente insufficiente quanto detto in risposta ai rilievi del relatore e degli uffici della Camera sugli articoli 1 e 2. In proposito, rileva infatti che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato rinvia al Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a sua volta, in una nota richiama la relazione tecnica allegata al disegno di legge, sulla quale appunto il relatore aveva richiesto chiarimenti. Con riferimento all'articolo 3, ricorda che la norma dispone che una quota non superiore al 20 per cento, nel primo anno di vigenza della legge in esame, e non superiore al 10 per cento negli anni successivi, delle disponibilità del Fondo nazionale per le comunità giovanili sia destinata ai compiti istituzionali di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione del Dipartimento

della gioventù, mentre la restante parte è destinata al sostegno finanziario di iniziative riguardanti le finalità proprie delle comunità giovanili; agli interventi di recupero di strutture pubbliche e private, con vincolo di destinazione d'uso a sede di comunità giovanili per un numero di anni da definire nella convenzione prevista dall'articolo 2 e comunque per non meno di dieci anni; a progetti per la realizzazione di reti regionali o interregionali per lo sviluppo e lo scambio di esperienze. A tal proposito, rileva che nulla è stato detto in merito alle perplessità relative agli interventi di recupero e riadattamento degli edifici che non trovano riscontro nella relazione tecnica. Inoltre, sottolinea che il comma 2 dell'articolo 6 dispone che con successivo decreto del Ministro della gioventù vengono dettati i criteri di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3, senza che la legge stabilisca nulla al riguardo, potendosi in astratto favorire certe tipologie di comunità giovanili a discapito di altre. Osserva quindi come non sia chiaro se il fondo è destinato a finanziare solo le comunità giovanili di nuova istituzione ovvero anche le comunità giovanili già esistenti, sottolineando come, in astratto, il Ministro potrebbe decidere di finanziare solo quelle di nuova istituzione. Con riferimento all'osservatorio nazionale di cui all'articolo 4, sottolinea come, su sedici membri, dieci siano di nomina del Ministro, quindi dello Stato, senza dare il giusto riconoscimento alle regioni ed alle autonomie locali. Conclusivamente osserva come non appaia peraltro chiaro il rapporto tra le agevolazioni fiscali previste dal provvedimento in esame e quelle già contenute in altre normative già vigenti come la legge n. 383 del 2000, richiamata espressamente dall'articolo 6. Ritiene quindi che, per tali ragioni, vi siano le condizioni perché la Commissione esprima un parere contrario.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, con riferimento al fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea, osserva che l'emendamento Binetti 2.75 appare suscettibile di determinare effetti ne-

gativi per la finanza pubblica, in quanto tale proposta dispone che le comunità giovanili siano finanziate in parte con specifici contributi a carico degli enti locali, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria.

Rileva, poi, che l'emendamento Miotto 2.76 prevede l'istituzione di un registro delle associazioni giovanili, e di una sezione dedicata alla condizione giovanile dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, nonché la costituzione di un fondo nazionale per le associazioni giovanili. Al riguardo, osserva che il fondo, richiamato nella proposta emendativa, per il quale non vengono individuate le modalità di finanziamento, sembra ulteriore rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Per quanto attiene all'emendamento Miotto 2.78, il quale prevede che, ai fini della collaborazione delle comunità giovanili nelle attività di competenza del Dipartimento della gioventù, la scelta dei soggetti attuatori sia effettuata da una apposita commissione, senza oneri per la finanza pubblica, osserva che, salva la necessità di formulare la clausola di neutralità finanziaria in termini conformi alla prassi consolidata, appare opportuno una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che dal funzionamento della commissione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Rondini 3.57, che modifica il piano di riparto del fondo per le politiche alle comunità giovanili, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale ripartizione pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, mentre, con riferimento agli emendamenti Mussolini 3.56, 3.58, 3.59 e Nunzio Francesco Testa 3.54, che modificano le percentuali da destinare alle singole finalità del fondo per le politiche alle comunità giovanili, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la modifica delle suddette percentuali pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Da ultimo, rileva che l'articolo aggiuntivo Rondini 5.01, nell'istituire un tavolo di coordinamento nazionale tra lo Stato e le

regioni, prevede che le regioni garantiscano la realizzazione di interventi inter-settoriali e trasversali, mediante leggi o piani di indirizzo, limitandosi a disporre che dal funzionamento del tavolo di coordinamento non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ritiene, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Sonia VIALE con riferimento alle proposte emendative richiamate dal relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative Binetti 2.75, Miotto 2.76 e Rondini 5.01. Esprime invece nulla osta sugli emendamenti Miotto 2.78, Rondini 3.57, Mussolini 3.56, 3.58 e 3.59, nonché Nunzio Francesco Testa 3.54, confermando che non pregiudicano interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul fondo per le politiche giovanili. Esprime quindi nulla osta sulle restanti proposte emendative presentate.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2505 e abb-A, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili, e le proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: « è destinato » con le se-

guenti: « e le risorse comunque utilizzate per le finalità di cui alla presente legge sono destinate »;

all'articolo 4, sopprimere il comma 2;

conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a ciò destinate a legislazione vigente, eventualmente utilizzando anche quota parte delle ulteriori risorse finanziarie assegnate al Dipartimento della gioventù nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.75 e 2.76 e sull'articolo aggiuntivo 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Rolando NANNICINI (PD) prende atto dell'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010 fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando come tale interpretazione dovrà necessariamente applicarsi anche con riferimento alle altre disposizioni che prevedono il trasferimento di risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In ogni caso, rileva come il provvedimento in esame prevede finanziamenti solo per le comunità giovanili da esso individuate senza fare riferimento alla più ampia categoria delle associazioni giovanili, sottolineando come dai chiarimenti forniti dal Governo risulti con chiarezza che alle comunità verranno destinate le sole risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili e non anche quelle del Fondo per le politiche giovanili, che sono

destinate ad altre finalità. Osserva, inoltre, che dalla relazione tecnica e dai chiarimenti forniti dal Governo risulta evidente che si intende prevedere una agevolazione attraverso il ricorso al meccanismo della destinazione del 5 per mille delle imposte sui redditi, sottolineando come sia opportuno evitare la destinazione di risorse pubbliche a soggetti associativi di dimensioni che in molti casi saranno estremamente ridotte. Da ultimo, nel ribadire tutti i rilievi critici già formulati, rileva che il disegno di legge prevede la costituzione di strutture che giudica pleotoriche per gestire un ammontare di risorse assai ridotto.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene che il provvedimento in esame contenga solo norme manifesto, mentre con riferimento alle risorse finanziarie effettivamente disponibili si richiama all'intervento dell'onorevole Nannicini, che chiarisce come si sia fatto davvero molto poco nel settore. Esprime preoccupazione sulla copertura del provvedimento ed in ordine alla nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che conferma la necessità di procedere quanto prima ad un'audizione del Ragioniere generale dello Stato, al fine di chiarire in che modo le relazioni tecniche e le note sono effettivamente predisposte. Osserva come non appaia chiara la natura delle comunità giovanili ed in particolare se esse possano o meno essere riconducibili a forme associative già previste dall'ordinamento. Annuncia quindi un voto contrario del gruppo Italia dei Valori.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva come il disegno di legge preveda il ricorso, con finalità di copertura, a risorse assegnate al Dipartimento della gioventù, senza indicare puntualmente quali risorse possano essere utilizzate e senza escludere che tale eventualità possa incidere negativamente sulla funzionalità del Dipartimento e sugli impegni di spesa già programmati, osservando altresì come manchi la garanzia che il Dipartimento della gioventù possa far fronte ai nuovi compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse disponibili a le-

gislazione vigente. Ritiene, inoltre, che non possa condividersi l'eventualità, prefigurata nel testo del disegno di legge, che il Fondo nazionale per le comunità giovanili e Fondo per le politiche giovanili possano costituire sostanzialmente due vasi comunicanti, dal momento che manca una precisa linea di demarcazione tra i due Fondi. Nel rilevare che la proposta di parere del relatore non si fa carico di tali problematiche, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giulio CALVISI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.

Atto n. 213.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 giugno 2010

la Commissione ha deliberato di richiedere la trasmissione, entro due settimane, di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, della legge n. 196 del 2009. Essendo scaduto tale termine, chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la richiesta relazione tecnica, anche in considerazione della circostanza che la Commissione attività produttive deve esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2010.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente che non è stato ancora possibile completare l'*iter* necessario alla trasmissione della relazione tecnica, assicurando che si adopererà per garantire che ciò avvenga entro la presente settimana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.

COM(2010) 53 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2010.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, deposita una bozza di documento sul quale chiede ai membri della Commissione di formulare le proprie valutazioni (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che eventuali proposte di modifica

della bozza di documento presentata dal relatore potranno essere presentate entro le ore 10 di domani 30 giugno 2010, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta della Commissione prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010) 53 def.).

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
PRESENTATA DAL RELATORE**

La V Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010) 53 def.);

condiviso l'obiettivo, esplicitato nel preambolo della proposta, di rafforzare il quadro di *governance* dell'Unione europea relativo alle statistiche al fine di migliorare il controllo dei conti delle amministrazioni pubbliche da parte della Commissione nonché di ridurre il rischio che abbiano a ripetersi casi di deliberata notifica alla Commissione stessa di dati scorretti o inesatti;

ritenuto, a tal fine, opportuno prevedere una maggiore accuratezza e frequenza delle visite statistiche effettuate da Eurostat nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, consentendo altresì l'effettuazione di visite metodologiche addizionali, nei casi in cui una valutazione dei rischi identifichi problemi specifici e significativi;

ritenuto che il provvedimento, essendo finalizzato a garantire una maggiore trasparenza e leggibilità dei conti europei, possa costituire anche un utile strumento per promuovere l'obiettivo, da ultimo indicato anche nella riunione della Commissione per il bilancio del Parlamento europeo con le corrispondenti commissioni

dei Parlamenti nazionali, svoltasi a Bruxelles il 1° giugno 2010, di realizzare una maggiore armonizzazione tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione, anche al fine di migliorare l'allocazione delle risorse tra i diversi livelli territoriali;

osservato che il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio rappresenta un obiettivo prioritario nel quadro delle proposte di riforma prefigurate dalla comunicazione della Commissione europea « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » COM (2010) 250 definitivo e sostenute dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;

considerato che il miglioramento della qualità dei dati statistici rappresenta un obiettivo della nuova legge di contabilità e finanza pubblica e della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, recanti, tra l'altro, due importanti disposizioni di delega legislativa relative all'adozione di regole contabili uniformi che garantiscano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la generalizzazione del ricorso alla classificazione internazionale COFOG;

considerati gli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni del Presidente dell'ISTAT e del Direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato;

ritenuto che il perseguimento dell'obiettivo di migliorare la qualità dei dati statistici e il coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi dell'Unione europea richiede, in aggiunta alle misure previste dalla proposta di regolamento in esame, l'adozione a livello nazionale di ulteriori interventi attuativi;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

con riferimento al contenuto della proposta di regolamento:

appare opportuno limitare le visite metodologiche al verificarsi di fattispecie che evidenzino un serio rischio di inaffidabilità dei sistemi statistici nazionali, quali revisioni frequenti e considerevoli del *deficit* o del debito non chiare o non adeguatamente spiegate, il mancato invio di informazioni statistiche richieste dalla Commissione, modifiche unilaterali e non sufficientemente motivate delle fonti e dei metodi per la stima del deficit e del debito;

va, in particolare, valutata positivamente la scelta di non limitare i controlli effettuati in occasione delle visite metodologiche ai soli aspetti statistici ma di ampliarne l'oggetto anche alle informazioni che stanno alla base della costruzione dei conti del complesso delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché tutti gli altri documenti contabilmente rilevanti;

con riferimento agli ulteriori interventi da adottare a livello nazionale per migliorare la qualità dei dati statistici e il coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi dell'Unione europea:

una puntuale e tempestiva attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale e della legge n. 196 del

2009 di riforma della contabilità e della finanza pubblica consentirà di evitare che si manifestino differenze non spiegate nella riconciliazione degli aggregati notificati alla Commissione europea che, nel caso italiano, sono principalmente determinate da una carente armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio tra i vari comparti delle amministrazioni pubbliche e anche all'interno di uno stesso comparto;

occorre, in particolare, accelerare e assicurare il buon esito dell'attività svolta dal Comitato per i principi contabili di cui all'articolo 2 della legge n. 196 in coordinamento con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale al fine di dare attuazione al necessario adeguamento dei sistemi contabili per tutti gli enti della pubblica amministrazione;

l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche rappresenta una condizione essenziale per realizzare un miglior coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati dell'Unione europea, che rappresenta un obiettivo prioritario delle Istituzioni europee, nel quadro del più generale rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche;

appare tra l'altro opportuno definire procedure più efficienti per la trasmissione all'ISTAT, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni necessarie alla valutazione delle posizioni dei singoli enti, e in particolare da parte dei soggetti economici di nuova costituzione a qualsiasi titolo controllati o partecipati dalle amministrazioni pubbliche già incluse nella lista relativa agli enti rilevanti ai fini della compilazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni;

nel sistema italiano la collaborazione tra ISTAT, Banca d'Italia, Ragioneria generale dello Stato e Direzione generale del tesoro risulta fondamentale al fine di assicurare l'affidabilità, la veridicità, la completezza dei dati contabili ai quali, in

ambito parlamentare, viene garantita una piena pubblicità assicurando la piena trasparenza dei conti pubblici;

all'ISTAT, in quanto istituzione responsabile della trasmissione alla Commissione europea della notifica sull'indebitamento netto e sul debito pubblico, nella quale sono indicati l'ammontare effettivo e previsto dei principali saldi di finanza pubblica, deve essere assicurata piena autonomia e indipendenza anche attraverso il riconoscimento di risorse finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti di

istituto che rivestono una portata e un rilievo crescenti, anche alla luce del regolamento in esame;

appare opportuno garantire, anche al fine di assicurare la piena trasparenza ed affidabilità dei conti pubblici, il costante coinvolgimento del Parlamento nella attività di valutazione dei dati statistici e di bilancio, anche nel quadro delle attività di controllo parlamentare sulla finanza pubblica di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla II Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio)* 54

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. C. 3498 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 55

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 ed abbinata (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 58

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 225 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 59

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca 77

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione finanziarie italiane (UFI) e dell'Associazione finanziarie italiane (AFIN), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 225 77

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Alberto FLUVI (PD), ribadisce l'esigenza di approfondire il contenuto del provvedimento, prospettando la possibilità di acquisire, a tal fine, l'avviso in merito del Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, concorda con la proposta del deputato Fluvi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel condividere l'esigenza di ulteriore approfondimento evidenziata dal deputato Fluvi, propone di chiedere al Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di trasmettere alla Commissione una memoria contenente valutazioni in merito alle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale.

C. 3498 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3498, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione

e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo, 22 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.

L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, nonché la prevenzione, l'investigazione e la repressione delle infrazioni doganali.

Il paragrafo 2 specifica che l'assistenza prevista ai sensi dell'Accordo è fornita da ciascuna Parte in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti di competenza e di mezzi di ciascuna Amministrazione doganale, mentre il paragrafo 3 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa.

L'articolo 3 definisce il campo di applicazione dell'assistenza, precisando, al paragrafo 1, che le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni e documenti utili ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, mentre il paragrafo 2 specifica che ciascuna Amministrazione, quando procede ad indagini per conto dell'altra, si comporta come se operasse per proprio conto.

L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, le informazioni concernenti la legislazione doganale nazionale e le procedure doganali rilevanti per le indagini sulle infrazioni doganali, nonché, su richiesta o di propria iniziativa, le infor-

mazioni concernenti le nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale nazionale e le nuove tendenze, strumenti o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali.

L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, sulla base di intese e nel rispetto delle rispettive legislazioni, al metodo della consegna controllata di merci.

L'articolo 6 indica i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti nello scambio di visite di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali, nonché nello scambio di informazioni, esperienze, dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.

L'articolo 7 dispone che le Amministrazioni doganali si comunichino, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa la legittimità di importazioni nel territorio dell'Amministrazione doganale richiedente di merci esportate dal territorio dell'altra Parte, nonché della legittimità di esportazioni dal territorio dell'Amministrazione doganale richiedente di merci importate nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 8 prevede che le Amministrazioni doganali, in conformità alle rispettive disposizioni legislative ed amministrative, si scambino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella riscossione di dazi, tasse e tributi doganali, in particolare al fine di agevolare la determinazione del valore soggetto a dazio, la classificazione tariffaria, l'origine delle merci, nonché l'applicazione delle disposizioni riguardanti divieti, restrizioni e controlli.

Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Amministrazione si impegna, su richiesta, ad esercitare il controllo e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 10 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali si forniscono, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la disposizione prevede, inoltre, al paragrafo 2, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed *intelligence* nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L'articolo 11 definisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza e nelle comunicazioni reciproche, le quali sono effettuate per iscritto in una lingua concordata dalle Amministrazioni.

L'articolo 12 dispone, al paragrafo 1, che, quando un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione avvia indagini su operazioni che sono o appaiono contrarie alla legislazione doganale, e ne comunica i risultati all'Amministrazione richiedente. Ai sensi del paragrafo 2 le indagini sono condotte in conformità alla legislazione dell'Amministrazione adita, che procede come se agisse per proprio conto.

L'articolo 13 prevede, al paragrafo 1, la possibilità che funzionari di una delle due Parti, con il consenso ed alle eventuali condizioni poste dall'altra Parte, possano, ai fini di indagini su infrazioni doganali, consultare documenti, *dossier* e altri dati negli uffici dell'Amministrazione doganale adita, relativi ad infrazioni doganali, procurarsi copia di tali documenti o assistere alle indagini sul territorio dell'Amministrazione doganale adita. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 i funzionari devono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentale del loro mandato e godono delle stesse tutele dei funzionari doganali locali.

L'articolo 14 prevede che ciascuna Amministrazione doganale fornisce, di

propria iniziativa o su richiesta, elementi di prova o copie di documenti contenenti le informazioni disponibili circa azioni effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.

In tale contesto si prevede, al paragrafo 2, che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate, e che i documenti, le informazioni e l'*intelligence* trasmessi sono accompagnati da ogni notizia che ne permetta l'utilizzo e l'interpretazione.

La disposizione specifica inoltre, ai paragrafi 3 e 4, che i documenti in originale sono richiesti solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'obbligo di restituzione non appena possibile.

L'articolo 15 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente depongano, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni, davanti alle autorità competenti dell'altra Parte, in relazione ad un'infrazione doganale. La richiesta dovrà precisare il caso interessato e la veste in cui il funzionario dovrà deporre, e la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione alla deposizione dei propri funzionari con la precisazione dei limiti entro i quali essi possono svolgere le deposizioni.

L'articolo 16 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti sono dettate.

In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi, secondo le rispettive legislazioni, in conformità agli scopi e alla portata dell'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organismi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti.

Il paragrafo 3 esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 2 le informazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope, le quali possono essere comunicate anche ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti. La disposizione fa inoltre salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove necessario, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE.

Il paragrafo 4 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano uno *standard* di protezione dei dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

In particolare tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o a interessi nazionali essenziali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.

Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza, con l'effetto di rendere facoltativa e non più obbligatoria l'esecuzione della medesima.

Il paragrafo 3 prevede inoltre la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le

Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.

L'articolo 19 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, i quali sono posti a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che, qualora l'attuazione a una richiesta comporti spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.

L'articolo 20 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni di dettaglio relative all'applicazione dell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 istituisce una Commissione mista italo-bielorusa, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente del Comitato di Stato delle Dogane bielorusso, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi.

Ai sensi del paragrafo 4, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti, come definiti dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo 22 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, nonché in merito alla sua durata, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.

L'Allegato all'Accordo, contiene infine i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'Accordo stesso, ai quali rinvia l'articolo 17.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 21.665 euro annui a decorrere dal 2010.

L'articolo 4 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Nuovo testo unificato C. 60 ed abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) evidenzia l'opportunità di valutare attentamente le ricadute che il provvedimento potrebbe avere sul comparto edilizio, rilevando come le imprese operanti in tale settore incontrino sempre maggiore difficoltà a reperire adeguata manodopera, al punto

che molte Casse edili hanno attivato specifici corsi di formazione per cercare di dare soluzione a tale problema.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza di approfondimento evidenziata dal deputato Fogliardi. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Atto n. 225.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda rileva che la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, entro il termine del 20 luglio prossimo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del testo unico bancario con altre disposizioni in materia di trasparenza e revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,

degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 225).

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, prima di illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, ricorda innanzitutto come la direttiva 2008/48/CE, di cui si dispone il recepimento, intenda armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori.

Il Capo I della direttiva (articoli da 1 a 3) reca l'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte.

In particolare, l'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, esteso ai contratti di credito, esclude tuttavia alcune specifiche tipologie contrattuali, quali:

i contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;

i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;

i contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75.000 euro;

i contratti di locazione o di *leasing* che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore;

i contratti di concessione di scoperto da rimborsarsi entro 1 mese;

i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

i contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere.

Gli articoli da 4 a 8 della direttiva si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto.

In particolare, l'articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cosiddette «informazioni pubblicitarie di base»).

L'articolo 5 impone che il creditore e, ove presente, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cosiddette «informazioni precontrattuali»).

L'articolo 6 reca le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto, mentre l'articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio.

Ai sensi dell'articolo 8, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore, avvalendosi delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un'apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell'articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle

banche dati utilizzate nel proprio territorio.

Il Capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.

L'articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l'articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, l'articolo 13 prevede che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso.

L'articolo 14 regola il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione.

L'articolo 15 prevede che l'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati. Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1 per cento dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del

credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). È in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi.

La direttiva dispone poi, agli articoli 17 e 18, in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento.

Il capo V, che si compone dell'articolo 19, reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale (TAEG), facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.

Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori, che deve essere esercitato da un'autorità indipendente.

Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008.

Tale disposizione reca una serie piuttosto articolata di principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

In particolare, si prevede:

l'estensione degli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori;

il rafforzamento e l'estensione dei poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

il coordinamento delle predette norme in materia di trasparenza contenute nel TUB con le disposizioni recate

dal decreto-legge n. 223 del 2006 e dal decreto-legge n. 7 del 2007.

La delega richiede inoltre una rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario (di cui al Titolo V e all'articolo 155 del TUB), sulla base di ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori, e prescrive a tal fine di:

1) rideterminare i requisiti stabiliti dagli articoli 108 e 109 del TUB per l'iscrizione agli elenchi, generali e speciali, degli intermediari finanziari, al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale.

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione.

Si richiede inoltre di apportare modifiche e integrazioni alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge n. 108 del 1996, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo n. 374 del 1999, assicurando la trasparenza dell'operato e la professionalità di tali categorie, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali, istituendo uno specifico Organismo di controllo competente a gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, individuando cause di incompatibilità, e prescrivendo l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arre-

cati nell'esercizio delle attività professionali.

Nello specifico, per i mediatori creditizi si sancisce l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività, mentre per gli agenti in attività finanziaria si prevedono forme di responsabilità del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti.

Si dispone altresì un coordinamento normativo tra il TUB e le altre disposizioni legislative aventi ad oggetto la tutela del consumatore, al fine di definire, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva come esso si componga di 29 articoli e si suddivida in cinque titoli.

Il Titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 3, si occupa dell'attuazione della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano; il Titolo II, che si compone degli articoli da 4 a 6, reca norme di coordinamento del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 384 del 1993 con le altre disposizioni in materia di trasparenza; il Titolo III, che si compone degli articoli da 7 a 10, opera, ai sensi della delega contenuta nell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; il Titolo IV, che si compone degli articoli da 11 a 24, disciplina gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, mentre il Titolo V, che si compone degli articoli da 25 a 29, contiene le disposizioni finali dello schema di decreto.

Gli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto legislativo modificano la disciplina italiana sul credito al consumo,

contenuta nel Testo unico bancario e nel Codice del consumo, al fine di recepire la direttiva 2008/48/CE.

Nel dettaglio, l'articolo 1 sostituisce interamente il Capo II del Titolo VI del TUB (articoli da 121 a 126), in materia di credito al consumo, che viene nuovamente rubricato, alla luce della nuova terminologia utilizzata dalla direttiva, «Credito ai consumatori».

L'articolo 121 reca le definizioni rilevanti per la novellata disciplina; in particolare, le norme si riferiscono al «contratto di credito collegato», stipulato esclusivamente per finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

In particolare, la lettera *e)* del comma 1, recependo le indicazioni della direttiva, definisce inoltre il «costo totale del credito» come l'insieme degli interessi e di tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese (a eccezione di quelle notarili) a carico del consumatore in relazione al contratto di credito, di cui il finanziatore è a conoscenza.

La lettera *m)* del medesimo comma 1 definisce invece il tasso annuo effettivo globale – TAEG come il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

Il comma 3 dell'articolo 121 domanda alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio – CICR, la determinazione delle modalità di calcolo del TAEG e la specificazione dei casi in cui i costi dell'assicurazione e dei servizi accessori sono compresi nel costo totale del credito.

La nuova formulazione dell'articolo 122 precisa l'ambito applicativo della disciplina, in attuazione degli articoli 2, 18 e 22 della direttiva, nonché dell'articolo 33, comma 1, lettera *a*), della legge delega.

Per quanto attiene all'estensione degli strumenti di tutela previsti dalla direttiva ad altre fattispecie in cui sussistano analoghe esigenze di tutela del consumatore, lo schema include nella nozione di credito ai consumatori:

i finanziamenti « di liquidità » garantiti da ipoteca, aventi una durata non superiore a cinque anni;

il *leasing*, anch'esso già oggi rientrante nella nozione di credito al consumo, nel caso in cui – anche sulla base di accordi separati – non sia previsto l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, a cui non si applica (date le caratteristiche di questa forma di finanziamento e, in particolare, la circostanza che il finanziatore acquista direttamente il bene oggetto di locazione) la disciplina sul recesso entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 5, si prevede che i fornitori di beni e servizi possano fare credito sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo solo se questa è gratuita.

L'articolo 123 si occupa della pubblicità in sede precontrattuale, facendo salvo quanto previsto in materia dal Codice del Consumo o ed enunciando le informazioni che sono obbligatoriamente contenute negli annunci pubblicitari riportanti il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito.

Esse includono: il tasso d'interesse (specificando se fisso o variabile) e le spese comprese nel costo totale del credito; l'importo totale del credito; il TAEG; l'esistenza di eventuali servizi accessori, necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, ove i costi relativi non siano inclusi

nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; la durata contrattuale, se determinata; l'importo totale dovuto dal consumatore, se determinabile, nonché l'ammontare delle singole rate.

La disposizione demanda a un provvedimento della Banca d'Italia la determinazione delle caratteristiche delle suddette informazioni obbligatorie, nonché la modalità della loro divulgazione.

L'articolo 124 reca la disciplina degli obblighi precontrattuali, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva.

In particolare, si prevede l'obbligo di fornire al consumatore, ancor prima di stabilire un vincolo mediante offerta di credito o contratto, le informazioni necessarie per consentire un confronto delle diverse offerte sul mercato; esse sono contenute in un modulo recante le cosiddette « Informazioni europee di base sul credito ai consumatori ». Inoltre, è esplicitamente previsto che al consumatore siano forniti chiarimenti adeguati, tali da consentire una valutazione della conformità del contratto di credito alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore medesimo.

Gli articoli 124-*bis* e 125 attuano le previsioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine agli obblighi di verifica di merito creditizio dei consumatori e di accesso alle relative banche dati.

In ordine al merito di credito, la verifica è effettuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 124, sulla base di indicazioni fornite dal consumatore stesso e di informazioni contenute nelle banche dati pertinenti, con l'obbligo di aggiornamento delle informazioni finanziarie nel caso di modifica dell'importo totale del credito, per l'ipotesi di aumento significativo dell'importo totale del credito.

L'articolo 125 obbliga ai gestori delle banche dati che contengono informazioni nominative sul credito a consentire l'accesso ai soggetti finanziatori degli Stati membri dell'UE, con condizioni non di-

scriminatorie rispetto a quelle previste per i soggetti abilitati in Italia. La Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto precisa che, in ragione delle implicazioni che le banche dati contenenti informazioni nominative sul credito comportano per la riservatezza dei dati personali, è previsto che prima dell'emanazione della disciplina secondaria sia sentito il Garante per la *privacy*.

La norma impone un duplice obbligo ai finanziatori: di comunicare con immediatezza e gratuitamente al consumatore il rifiuto della domanda di credito; di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate, con il dovere di tempestiva rettifica in caso contrario.

L'articolo 125-*bis* attua gli articoli da 11 a 13.1.1 della direttiva, prescrivendo in primo luogo l'obbligo di forma scritta per i contratti di credito ai consumatori (ai sensi dell'articolo 117 del TUB, tale prescrizione è *ad substantiam*), dal momento che la direttiva (articolo 10.1), nel prevedere che il contratto sia redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, fa salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti.

Si estendono a tali contratti le norme di cui agli articoli 118 (modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali), 119 comma 4 (diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio) e 120 comma 2 (anatocismo) del TUB.

Il comma 3 prevede che, in caso di offerta congiunta di più contratti, questi siano sottoscritti separatamente in documenti. Alla Banca d'Italia, in conformità alle delibere CICR, è affidato il compito di definire il contenuto minimo del contratto e le comunicazioni al consumatore in corso di rapporto.

I commi da 6 a 9 prescrivono sanzioni civilistiche per il caso di inottemperanza della disciplina sul contratto.

In particolare, il comma 6 commina la nullità per le clausole contrattuali relative

a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato nella comunicazione precontrattuale. Si stabilisce inoltre che il consumatore non sia tenuto a pagare oneri non previsti dal contratto o non inclusi nel TAEG (la nullità delle relative clausole non inficia il contratto) e si prevede che, in caso di nullità o di mancanza delle clausole relative ai costi o alla durata del contratto, il TAEG non possa eccedere il rendimento minimo dei BOT e la durata è di trentasei mesi. Per i casi di mancanza di indicazioni essenziali nel contratto, è comminata la nullità del contratto stesso, mentre nelle ipotesi di nullità del contratto, a tutela del consumatore, è chiarito che questi può essere tenuto a restituire solo le somme prelevate e ha comunque diritto a mantenere il beneficio della rateizzazione.

L'articolo 125-*ter* disciplina il diritto di recesso del consumatore, che può esercitarlo ovvero revocare la proposta di conclusione dello stesso, rispettivamente, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui riceve le informazioni precontrattuali. La norma prescrive gli adempimenti e le modalità del recesso; esso si estende anche ai contratti aventi ad oggetto i servizi accessori connessi al contratto di credito, se resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. In tal caso, la norma stabilisce la presunzione dell'esistenza di tale accordo.

L'articolo 125-*quater*, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva, disciplina il recesso del consumatore nei contratti di credito a tempo indeterminato, sancendo la possibilità di esercitare tale diritto in ogni momento, senza penalità e senza spese.

L'articolo 125-*quinquies*, che dà attuazione all'articolo 15.2 della direttiva, prevede, al comma 1, che il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore al contratto di fornitura di beni

o servizi, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1455 del codice civile (ai sensi del quale l'inadempimento non deve rivestire scarsa importanza). A tale riguardo la Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto sottolinea come la disposizione sia stata formulata in termini particolarmente favorevoli per il consumatore, attuando la norma della direttiva secondo cui il consumatore deve « agire » preventivamente nei confronti del fornitore, nel senso di richiedere solo la previa costituzione in mora del fornitore stesso. In tale ambito è stato eliminata l'attuale previsione in materia dell'articolo 42 del Codice del Consumo, che condiziona il diritto del consumatore a ottenere la risoluzione del finanziamento a fronte dell'inadempimento del fornitore, all'esistenza di un rapporto di esclusiva tra quest'ultimo ed il finanziatore.

Se il consumatore ha ottenuto la risoluzione del contratto di credito non deve sopportare alcun onere consequenziale e, pertanto, può ottenere il rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato dal finanziatore. Lo stesso consumatore, poi, è esonerato dall'obbligo di rimborsare al finanziatore l'importo già versato al fornitore.

Il comma 2 prevede che il finanziatore potrà agire in ripetizione direttamente nei confronti del fornitore inadempiente; per i contratti di locazione finanziaria (*leasing*) il consumatore, dopo aver effettuato la costituzione in mora del fornitore, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto.

Ai sensi del comma 3 la risoluzione del contratto di fornitura comporta la risoluzione di diritto del contratto di *leasing*.

L'articolo 125-*sexies* disciplina il rimborso anticipato del credito, dando così attuazione all'articolo 16 della direttiva.

In particolare, si consente al consumatore di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, la totalità o parte dell'importo dovuto, con il correlato di-

ritto a una riduzione del costo totale del credito, quantificata nell'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Sono previste forme di indennizzo per il finanziatore che abbia sopportato costi direttamente collegati al rimborso anticipato, entro limiti massimi previsti dalla legge.

L'articolo 125-*septies*, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva, dispone in merito ai diritti del consumatore in caso di cessione del credito o del contratto, prevedendo che questi possa far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente anche in deroga alle disposizioni codicistiche.

La regolamentazione delle modalità della comunicazione della cessione è rimessa alla disciplina secondaria emanata dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.

L'articolo 125-*octies*, in attuazione dell'articolo 18 della direttiva, rende applicabili all'ipotesi dello sconfinamento nel contratto di conto corrente le disposizioni – novellate dallo schema di decreto legislativo – relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali, recando altresì gli obblighi informativi del creditore nei confronti del soggetto consumatore.

L'articolo 125-*novies* disciplina il contenuto minimo delle informazioni che gli intermediari del credito devono fornire negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori in ordine all'ampiezza dei propri poteri e all'eventuale esclusività del rapporto coi soggetti finanziatori.

L'articolo 126 affida a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia l'individuazione dei casi di esonero, per disposizione comunitaria ovvero per motivi di ordine pubblico e/o pubblica sicurezza, dall'obbligo delle comunicazioni di cui all'articolo 125, comma 2, relativo al rifiuto della domanda di credito, e di cui all'articolo 125-*ter*, comma 2, lettera *b*), relativo al recesso da contratto già eseguito in tutto o in parte.

L'articolo 2 dello schema di decreto, al fine di completare il quadro di recepimento della direttiva modifica l'articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, relativo alla risoluzione di diritto del contratto di credito collegato, nel caso di recesso da un contratto di fornitura di beni o di servizi disciplinato dal Codice medesimo.

L'articolo 3 reca le abrogazioni conseguenti all'introduzione della nuova disciplina in materia di credito ai consumatori, accordando agli operatori un congruo periodo di tempo per l'adeguamento alle nuove disposizioni e prevedendo un termine di novanta giorni, decorrenti dall'emanazione del decreto legislativo, per l'attuazione, da parte della Banca d'Italia, delle norme introdotte.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, novella il Titolo VI del TUB, al fine di riordinare e coordinare la disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge di delega.

La nuova formulazione dell'articolo 115 del TUB prevede anzitutto l'estensione dell'ambito operativo delle norme sulla trasparenza contrattuale, allargandolo anche alle attività svolte dai confidi (oltre che alle attività di banche e intermediari) ed escludendone l'applicazione nei confronti dei servizi di pagamento (aventi una propria disciplina, in recepimento della direttiva PSD) e del credito al consumo.

L'articolo 116 modifica radicalmente la normativa in materia di pubblicità, imponendo alle banche e agli intermediari di rendere noti in modo chiaro ai clienti alcuni elementi del contratto (tra cui i tassi di interesse, gli interessi di mora e, per le operazioni di finanziamento comunque denominate, il TAEG medio con finalità antiusura). Si demanda la determinazione di una serie di elementi contrattuali a provvedimenti del

CICR (in via generale) e al MEF (per quanto attiene alla pubblicità sui titoli di Stato).

L'articolo 117 dispone in ordine ai requisiti di forma, al contenuto minimo e ai requisiti validità del contratto di credito.

In particolare, è innovata la disciplina relativa alla sostituzione automatica di clausole per il caso di contratti che non indicano alcuni elementi (tassi d'interesse, prezzo e condizioni praticate, ivi inclusi gli eventuali maggiori oneri di mora) e per la nullità derivanti dall'apposizione di clausole che rinviando agli usi per la determinazione di alcuni elementi contrattuali (come i tassi d'interesse) ovvero presentano condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate.

La modifica chiarisce che la sostituzione automatica comporta l'applicazione della condizione più vantaggiosa tra quella in vigore al momento della stipula del contratto e quella in vigore al momento in cui l'operazione viene effettuata o il servizio reso.

L'articolo 118 reca la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, possibile nel caso di contratti a tempo indeterminato e in presenza di un giustificato motivo.

Rispetto alla formulazione precedente, viene allungato da trenta giorni a due mesi il termine di preavviso al cliente di tali modifiche; viene inoltre demandata a norme secondarie, stabilite dal CICR, la determinazione delle modalità del preavviso. Ove il cliente decida di recedere dal rapporto, le norme proposte stabiliscono che in sede di liquidazione siano applicate le condizioni praticate in precedenza.

L'articolo 119 si occupa di comunicazioni periodiche alla clientela. In particolare, viene eliminato il requisito della completezza delle comunicazioni periodiche, al fine di evitare – come puntualizza la Relazione illustrativa – «che l'eccesso di informazione su punti non essenziali pregiudichi l'obiettivo di fornire alla clientela comunicazioni semplici e chiare».

Il nuovo articolo 119-*bis* reca la disciplina delle spese addebitabili, vietando – salvo quanto previsto per la richiesta di informazioni supplementari e salva la disciplina dei servizi di pagamento – l’addebito al cliente di spese inerenti alle informazioni e comunicazioni previste dalla legge. Il comma 2 fa salvo il caso, contrattualmente previsto, in cui siano richieste informazioni ulteriori o più frequenti o con strumenti di comunicazione diversi da quelli pattuiti.

L’articolo 120, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi, allinea le prescrizioni del TUB con quelle previste dal decreto-legge n. 78 del 2009 e dall’attuazione della direttiva sui servizi di pagamento: in particolare, si stabilisce che il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative ad assegni circolari e bancari entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

La disposizione interviene sulla disciplina del conteggio degli interessi sul versamento di assegni presso una banca, demandando al CICR la determinazione di modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancarie, prescrivendo al riguardo, in ogni caso, la stessa periodicità nel conteggio di interessi debitori e creditori.

L’articolo 120-*bis* consente la possibilità di recedere in ogni tempo, senza penalità o spese, da un contratto a tempo indeterminato.

Gli articoli 120-*ter* e 120-*quater* recepiscono all’interno del TUB le indicazioni del citato decreto-legge n. 7 del 2007, rispettivamente, in tema di estinzione anticipata o parziale, senza oneri né penalità, dei mutui immobiliari stipulati a partire dal febbraio 2007 e la disciplina sulla « portabilità » dei contratti di finanziamento, integrandola con le previsioni dell’articolo 2, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 185 del 2008, che disciplinano la responsabilità del finanziatore

originario nei confronti del cliente per il caso di ritardi nel perfezionamento della procedura di surrogazione.

In tale contesto, il comma 9, lettera b), dell’articolo 120-*quater*, esclude l’applicazione della disciplina della portabilità al *leasing*, sia per la formulazione letterale della norma trasfusa, che, ai commi 3 e 3-*bis* del predetto articolo, si riferisce ai soli mutui, sia per l’obiettivo difficoltà di configurare sul piano giuridico un’operazione di « portabilità » di contratti di *leasing*.

L’articolo 4, comma 3, dello schema sostituisce il Capo III del Titolo VI del TUB, relativo alle regole generali ed ai controlli sulle condizioni contrattuali.

In tale ambito assume particolare rilievo, sotto il profilo degli assetti generali di vigilanza sul settore creditizio, la nuova formulazione dell’articolo 127, comma 1, del TUB, la quale, coerentemente con l’impianto della norma di delega, specifica che i poteri di vigilanza affidati alle Autorità creditizie riguardano, oltre che le finalità di sana e prudente gestione, stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario, indicate dall’articolo 5 del TUB, anche la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela.

Si prevede inoltre, al comma 3, che le informazioni fornite in seno all’esercizio dei poteri di controlli delle stesse Autorità debbano essere rese almeno in lingua italiana.

L’articolo 128, nel ribadire la disciplina dei poteri ispettivi e di controllo della Banca d’Italia, fa salva la competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di servizi di pagamento per quanto attiene alla vigilanza e all’irrogazione di sanzioni.

All’articolo 128-*bis*, relativo alla risoluzione di controversie, sono apportate modifiche di coordinamento, mantenendo l’obbligo per gli operatori di adesione a sistemi stragiudiziali di controversie e demandando alla disciplina secondaria la determinazione delle modalità di funzionamento dei predetti sistemi.

Il nuovo articolo 128-ter, in ottemperanza al criterio di delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge n. 88 del 2009, disciplina i poteri inibitori della Banca d'Italia, conferendo in particolare alla Banca d'Italia un potere inibitorio finalizzato a vietare agli intermediari la continuazione di attività svolte in modo non conforme alle disposizioni (concernenti sia i rapporti con i clienti, sia l'impiego di determinate forme di commercializzazione, quale ad esempio la rete di mediatori) e di ordinare agli stessi comportamenti conseguenti.

L'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto modifica l'articolo 144 del TUB, al fine di razionalizzare il sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione, nonché ai dipendenti di intermediari bancari o creditizi.

In particolare si distingue, con riferimento alle sanzioni di trasparenza, le violazioni relative a norme concernenti l'informazione precontrattuale, di cui al comma 3, da quelle relative ai contratti e all'informativa periodica, di cui al comma 3-bis.

Per tutte le violazioni viene introdotto il requisito della gravità, che consente di modulare gli interventi sanzionatori in una logica di coordinamento con i poteri inibitori introdotti in capo alla Banca d'Italia.

Sono poi introdotte ulteriori violazioni, consistenti nella mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, ovvero la mancata cooperazione da parte degli intermediari allo svolgimento delle relative procedure, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter e si prevede la quintuplicazione degli importi delle sanzioni.

L'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel TUB un nuovo articolo 40-bis, al fine di riportare nel medesimo Testo unico la disciplina che prevede l'estinzione automatica, alla data di estinzione dell'obbligazione, delle ipoteche

iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, stabilendo procedura *ad hoc* per la cancellazione delle stesse ipoteche.

L'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di mutui, in particolare relativamente all'estinzione automatica dell'ipoteca, portabilità dei mutui, facoltà di estinzione anticipata del contratto.

L'articolo 7 sostituisce il Titolo V del TUB, relativo alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 106 del TUB, nel disciplinare l'albo degli intermediari finanziari, ridefinisce, al comma 2, la riserva di attività relativa a tali operatori, così da comprendere soltanto gli intermediari autorizzati che esercitano la concessione del credito, in tutte le sue forme, nei confronti del pubblico, nonché la negoziazione e gestione in valuta. Viene inoltre chiarito che, in un contesto sistematico, oltre alle attività oggetto di riserva gli intermediari autorizzati possono altresì prestare servizi di pagamento e servizi di investimento, purché dispongano delle relative autorizzazioni.

La norma prevede altresì, al comma 1, che i soggetti riservatari debbano iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, sostituendo il precedente sistema, caratterizzato da un doppio elenco (uno generale e uno speciale), con un albo unico.

L'articolo 107 del TUB introduce un vero e proprio regime autorizzatorio per gli intermediari, che postula la ricorrenza di puntuali requisiti organizzativi, patrimoniali, operativi e morali, oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia.

L'articolo 108 reca le disposizioni in materia di poteri di vigilanza della Banca d'Italia. Nel dettaglio, sono attribuiti all'Autorità poteri regolamentari generali e speciali, poteri ispettivi e altri strumenti di controllo di vario contenuto. Nel dettaglio, si consente alla Banca d'Italia di convocare (o ordinare la convocazione) degli organi sociali degli intermediari, per esaminarne la situazione e proporre l'assunzione di determinati provvedimenti.

L'articolo 109 si occupa di vigilanza consolidata per i gruppi finanziari, fornendone, al comma 2, la relativa definizione.

In dettaglio, alla Banca d'Italia è attribuito, tra l'altro, il potere di impartire disposizioni nei confronti non solo della capogruppo, ma anche di uno o più componenti il gruppo stesso. Sono attribuiti all'Autorità poteri di vigilanza regolamentare ed ispettiva, nonché la possibilità di richiedere informazioni e dati.

L'articolo 110 rinvia ad altre disposizioni del TUB in tema di partecipazione al capitale delle banche, requisiti di onorabilità dei partecipanti, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, vigilanza informativa e comunicazioni del collegio sindacale, gruppi bancari, gestione delle crisi.

L'articolo 111 reca disposizioni di vigilanza sui soggetti operanti nell'ambito del microcredito, prevedendo a tale riguardo un regime semplificato volto a favorire lo sviluppo di tali operatori, stante il loro rilievo sociale e la loro scarsa rilevanza sistemica. In particolare, i soggetti che erogano microcredito non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e alla relativa vigilanza, ma sono iscritti in un elenco apposito (previo possesso di determinati requisiti organizzativi, di oggetto sociale e qualitativi). Tale elenco è gestito da un apposito organismo di autoregolamentazione.

La norma delinea specificamente le tipologie di finanziamento che tali soggetti possono concedere, i destinatari (persone fisiche e a società di persone) delle agevolazioni, lo scopo (*start-up* di attività di lavoro autonomo o di microimpresa), l'importo massimo concedibile (non superiore a 25.000 euro) e le altre caratteristiche rilevanti (non devono essere garantiti da ipoteca; sono accompagnati da servizi di assistenza e monitoraggio all'iniziativa professionale o microimprenditoriale). È previsto che gli stessi operatori possano erogare finanziamenti, purché tale attività non assuma

carattere prevalente, anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano di importo contenuto, entro i limiti espressamente previsti, non siano assistiti da garanzie reali e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare.

Viene inoltre previsto che le associazioni senza scopo di lucro possano concedere ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario, non siano garantiti da ipoteca e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali, nonché la modifica del limite di importo finanziabile sono affidati ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato sentita la Banca d'Italia.

L'articolo 112 si occupa di ipotesi eterogenee di attività di concessione di finanziamenti.

Per quanto attiene ai confidi, si prevede che essi debbano iscriversi ad un apposito elenco ove esercitino esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali; viene mantenuta invariata la legislazione vigente, attraverso un rinvio alla disciplina sostanziale sui confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Sono demandati alla regolamentazione secondaria (MEF e Banca d'Italia):

i criteri oggettivi, relativi al volume di attività, sulla base dei quali sono individuabili i confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'articolo 106 del TUB;

i requisiti prudenziali a fronte del rischio di credito, equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi, secondo le indicazioni della Direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

I confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'articolo 106 dispongono, per espli-

cita previsione, di una sfera operativa più ampia rispetto ai confidi non iscritti: possono, tra l'altro, concedere forme di finanziamento diverse nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i soggetti non bancari, già operanti alla data di entrata in vigore della normativa proposta, che senza fini di lucro raccolgono in ambito locale risparmio di modesta entità ed erogano piccoli prestiti, si stabilisce l'obbligo di iscrizione in una sezione separata dell'elenco dei soggetti che erogano microcredito, nonché il vincolo di continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle determinazioni del CICR.

Le agenzie di prestito su pegno sono invece assoggettate al regime autorizzatorio e di iscrizione all'albo secondo la nuova formulazione del suddetto articolo 106. La Banca d'Italia può dettare norme di deroga relativamente ad alcune disposizioni del Titolo V.

L'articolo 112-*bis*, coerentemente a quanto previsto dalla delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera *d*), della legge n. 88 del 2009, armonizza la disciplina dei confidi con quella degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, con lo scopo di tutelare adeguatamente i consumatori-clienti, istituendo un organismo apposito associativo per i Confidi, dotato di personalità giuridica, al quale è affidata la gestione del relativo elenco.

L'articolo 113 istituisce un organismo associativo con personalità giuridica, preposto alla gestione dell'elenco dei soggetti che operano nel settore del microcredito di cui all'articolo 111. L'organismo vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina ad essi applicabile, mentre il potere di disporre la cancellazione dall'elenco al venir meno dei requisiti, ovvero in caso di gravi violazioni della disciplina stessa, è attribuita Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta. L'organismo ha inoltre il potere, di chiedere informazioni e di impartire disposizioni agli iscritti circa il

loro ambito di operatività; esso è vigilato dalla Banca d'Italia, con obblighi informativi anche nei confronti del MEF, circa eventuali carenze riscontrate nell'attività, ovvero in caso di grave inerzia o di malfunzionamento dell'organismo stesso. In queste ultime due ipotesi, peraltro, la Banca d'Italia può proporre lo scioglimento.

I membri dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Gli articoli 113-*bis* e 113-*ter* disciplina i poteri sanzionatori della Banca d'Italia in materia, prevedendo che essa, rispettivamente, possa disporre, in caso di gravi violazioni normative o irregolarità gestionali, una forma di commissariamento dell'intermediario (con sospensione degli organi di amministrazione e di controllo del medesimo) ovvero, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che costituisce la causa di scioglimento dell'intermediario.

L'articolo 114 contiene disposizioni di chiusura, con le quali si affida al MEF la regolamentazione dell'esercizio sul territorio italiano delle attività di finanziamento di cui al citato articolo 106 da parte di operatori aventi sede legale all'estero. Sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo i soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia sentita la Banca d'Italia, già sottoposti a forme di vigilanza e alle relative discipline sull'attività finanziaria esercitata.

L'articolo 8 reca talune disposizioni di chiusura, modificando alcune norme del TUB, in particolare, al fine di inasprire alcune ipotesi sanzionatorie e di abrogare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

L'articolo 9 modifica alcune norme esterne al TUB. In particolare, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130 del 1999, si prevede, al comma 1, l'iscrizione all'albo di cui al nuovo articolo 106 per i prestatori di servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di

pagamento. Sono altresì modificate le garanzie che assistono i relativi adempimenti fiscali.

La disposizione novella inoltre, al comma 7, l'articolo 199 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, relativo alla vigilanza sulle società fiduciarie di gestione «statica». A tale riguardo si prevede che esse, se controllate da una banca o da un intermediario finanziario o se hanno la forma della società per azioni (con un determinato capitale) queste siano iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui al nuovo articolo 106 del TUB e siano assoggettate alla vigilanza della Banca d'Italia.

Si apportano inoltre una serie di coordinamenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di rimborsi IVA, al decreto legislativo n. 218 del 1997, in materia di accertamento con adesione ed al decreto legislativo n. 546 del 1992, in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario, conseguenti alla riscrittura degli articoli 106 e 107 del TUB.

L'articolo 10 contiene disposizioni transitorie, prevedendo, in particolare, ai commi da 1 a 3, che gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'attuale articolo 106 del TUB, nell'elenco speciale di cui all'attuale articolo 107 del TUB o nella sezione speciale dedicata ai confidi di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB, possono continuare ad operare fino al 31 dicembre 2011. Tali soggetti, almeno sei mesi prima della scadenza dei rispettivi termini, devono presentare richiesta di iscrizione ai nuovi albi.

Il comma 4 reca prescrizioni specifiche relative agli intermediari già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario.

L'articolo 11 modifica il TUB relativamente all'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria e della mediazione cre-

ditizia, inserendovi un nuovo Titolo VI-bis, che contiene gli articoli da 128-*quater* a 128-*duodecies*.

Nel dettaglio, il nuovo articolo 128-*quater* del TUB definisce quale «agente in attività finanziaria» il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, stabilendo che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria sia riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dal successivo articolo 128-*octies*.

Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo, essendo tuttavia consentito all'agente di assumere più mandati, ciascuno per una sola tipologia di prodotto o servizio ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente. È previsto che il mandante risponda solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Per gli agenti che prestano esclusivamente il servizio di pagamento è prevista l'iscrizione in una sezione speciale dell'elenco, quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che tengono conto del carattere limitato dell'attività svolta.

L'articolo 128-*quater*² elenca i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, tra i quali rileva, tra l'altro, per le persone fisiche la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso e il domicilio nel territorio della Repubblica e per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa nel territorio della Repubblica;

requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di apposita prova valutativa; la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge. Si prevede che la permanenza nell'elenco sia subordinata, in aggiunta ai suddetti requisiti, all'effettivo esercizio dell'attività e all'aggiornamento professionale.

L'articolo 128-*quinquies* definisce quale «mediatore creditizio» il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*octies*. È previsto che il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

L'articolo 128-*quinquies* 2 indica i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, tra i quali rilevano, tra l'altro, la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; il possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità; la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.

L'articolo 128-*quinquies* 3 vieta la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevedendo inoltre che i

collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di entrambi i soggetti.

L'articolo 128-*sexies* mira ad assicurare che i dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, nel contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i prescritti requisiti di onorabilità e professionalità e curino l'aggiornamento professionale. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

L'articolo 128-*septies* dispone l'applicabilità agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi, in quanto compatibili, delle norme del Titolo VI del TUB, in materia di trasparenza delle operazioni e di poteri della Banca d'Italia.

In particolare, il comma 2 consente alla Banca d'Italia di chiedere agli agenti in attività finanziaria, e ai mediatori creditizi la comunicazione di dati e notizie, e la trasmissione di atti e documenti, nonché di effettuare ispezioni anche con la collaborazione della Guardia di finanza.

L'articolo 128-*octies* istituisce un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I componenti dell'Organismo sono nominati, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e all'articolo 128-*quinquies*, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione nonché gli altri compiti previsti dalla legge.

L'articolo 128-*novies* reca disposizioni procedurali per il caso del mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*quinquies*, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, stabilendosi l'applicazione nei confronti degli iscritti delle sanzioni del richiamo scritto, della sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, della cancellazione dagli elenchi. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

L'articolo 128-*decies* prevede e disciplina la vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo, secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. A tali fini, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. La Banca d'Italia informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporre lo scioglimento al medesimo Ministro.

L'articolo 128-*undecies* prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pre-

viste a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti dall'articolo 144, commi 3, 3-*bis* e 4, ultimo periodo, del TUB per la violazione di una serie di previsioni del TUB stesso.

Per la violazione dell'articolo 128-*septies*, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128-*septies*, si stabilisce inoltre l'applicabilità all'agente in attività finanziaria, al legale rappresentante della società di agenzia in attività finanziaria o al legale rappresentante della società di mediazione creditizia, nonché ai dipendenti, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110. Ove le violazioni siano gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione ovvero la cancellazione dall'elenco.

L'articolo 128-*undecies*2 stabilisce che per lo svolgimento dell'attività di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, le banche e gli intermediari finanziari si possano avvalere esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco.

L'articolo 128-*duodecies* indica, infine, le disposizioni di attuazione delle nuove norme inserite nel TUB.

Gli articoli da 12 a 23 dello schema di decreto recano varie disposizioni di attuazione delle norme sopra richiamate.

In particolare, l'articolo 12 reca disposizioni di attuazione dell'articolo 128-*quater* del TUB, specificando che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, una serie di attività quali la promozione e il collocamento, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari (non essendo in tali contratti ricompresi quelli relativi al rilascio di carte *revolving*) e la promozione ed il collocamento, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicura-

tive, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'articolo 13 sostanzia il carattere di terzietà che deve caratterizzare i mediatori creditizi ai sensi del nuovo articolo 128-*quinquies* del TUB, vietando a questi ultimi di concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'articolo 14 detta i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, nonché i requisiti richiesti per l'iscrizione delle persone giuridiche.

L'articolo 15 indica i requisiti di onorabilità che devono possedere le persone fisiche per l'iscrizione negli elenchi, prevedendosi che con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. Per l'iscrizione delle persone giuridiche negli elenchi i requisiti richiesti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

L'articolo 16 indica i requisiti patrimoniali necessari per l'iscrizione, prevedendo altresì che l'iscrizione nell'elenco è consentita previa sottoscrizione di una polizza di assicurazione, stipulata per l'attività svolta, i cui massimali, commisurati ai volumi di attività, sono stabiliti dall'Organismo.

L'articolo 17 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento ministeriale, il compito di individuare le ulteriori cause di incompatibilità

con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.

L'articolo 17-*bis* subordina l'iscrizione negli elenchi al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata.

L'articolo 18 stabilisce la composizione dell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevedendo che di esso facciano parte, oltre ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un numero compreso tra tre e cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, scelti, all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti.

L'articolo 19 disciplina il contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo, prevedendo che esso determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. In tale contesto si stabilisce che il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo.

L'articolo 20 individua le funzioni dell'Organismo, prevedendo che esso disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione; verifica la

permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi; verifica il rispetto delle regole di condotta nonché di ogni altra disposizione applicabile all'attività svolta dagli iscritti; verifica l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; verifica l'effettivo svolgimento delle rispettive attività ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi; indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi.

L'articolo 21 prevede un'articolazione territoriale degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, i quali sono gestiti in forma elettronica. Le sezioni territoriali degli elenchi sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e, in ogni caso, con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. L'Organismo deve tenere a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

L'articolo 22 disciplina la procedura per l'iscrizione negli elenchi e le informazioni in essi contenute, mentre l'articolo 23 pone in capo all'Organismo l'obbligo di indire con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione negli elenchi di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Lo stesso Organismo deve stabilire gli standards dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale, dovendo vigilare sul rispetto del dovere di aggiornamento pro-

fessionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

L'articolo 24 reca ulteriori integrazioni al TUB, inserendo, dopo l'articolo 140, un nuovo Capo IV-*bis*, intitolato « Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi », contenente il nuovo articolo 140-*bis*, che sanziona l'esercizio abusivo nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria ovvero di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'apposito elenco.

L'articolo 25 detta una disciplina transitoria, stabilendo che i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999, hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per chiedere l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi dei nuovi articoli 128-*quater*² e 128-*quinquies*².

In particolare si prevede che i mediatori creditizi o gli agenti in attività finanziaria i quali hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento della prova valutativa, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Fino alla costituzione dell'Organismo vengono sospese le nuove iscrizioni nell'albo dei mediatori creditizi e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e costituito l'Organismo, la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dell'albo dei mediatori creditizi.

L'articolo 26 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di antiriciclaggio, in particolare

eliminando dal novero dei soggetti cui si applica il citato decreto legislativo n. 231, per ragioni di coordinamento con la riscrittura degli articoli 106 e 107 del TUB operata dallo schema di decreto, gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui al predetto articolo 107, ed inserendovi invece le società fiduciarie di gestione « statica ».

L'articolo 27 reca talune abrogazioni e norme finali.

In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-*bis* del TUB, si prevede che ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge n. 108 del 1996, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999, debba intendersi effettuato ai corrispondenti elenchi ora previsti dai nuovi articoli 128-*quater* e 128-*quinquies* del TUB.

L'articolo 28 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di dettare disposizioni attuative del decreto, mentre l'articolo 29 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate dovranno provvedere allo svolgimento dei compiti assegnati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla vigente legislazione.

Evidenzia quindi la necessità di approfondire nel dettaglio alcune previsioni recate dallo schema di decreto legislativo che presentano profili problematici, sottolineando come le audizioni in materia previste per la settimana in corso, segnatamente quella del Direttore generale del Tesoro, consentiranno di acquisire elementi utili a chiarire anche gli aspetti del provvedimento ritenuti maggiormente critici.

Si riserva, quindi, di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel giudicare complessivamente equilibrato l'impianto dello schema di decreto legislativo, invita i componenti la Commissione a segnalare eventuali aspetti del provvedimento ritenuti meritevoli di una più approfondita valutazione, anche alla luce degli ulteriori elementi che saranno acquisiti nel corso delle audizioni già programmate, cui si aggiungerà, nella giornata di domani, quella dell'Assofin.

In linea generale, evidenzia come lo schema di decreto predisposto non raccolga alcune delle numerose indicazioni e proposte recate dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo, recentemente approvato dalla Commissione.

In particolare richiama, a mero titolo di esempio, il tema della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, rispetto al quale osserva come lo schema di decreto legislativo non affronti in alcun modo la questione – evidenziata nel predetto documento conclusivo dell'indagine conoscitiva – delle prassi anomale riscontrate nella catena distributiva, le quali si sostanziano, talvolta, in comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di mediazione che fanno crescere a dismisura l'entità delle somme da rimborsare.

Osserva, altresì, come il tema delle comunicazioni che gli istituti di credito sono tenuti a fornire per iscritto ai propri clienti ai sensi dell'articolo 119 del TUB, in merito allo svolgimento del rapporto, possa assumere una specifica rilevanza per i soggetti ai quali gli uffici dell'Agenzia delle entrate abbiano inviato richieste di documentazione o avvisi di accertamento relativi alla movimentazione dei conti bancari. In particolare, ritiene necessario rivedere la formulazione del comma 4 del medesimo articolo 119, il quale prevede che i clienti possano ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente ad operazioni

bancarie effettuate negli ultimi dieci anni, al fine di evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, i quali necessitano di tale documentazione per soddisfare la richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ovvero per resistere alle pretese di quest'ultima.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che il problema delle spese da rimborsare alle banche per ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni debba essere affrontato seriamente, anche in ragione del fatto che tale documentazione è ormai archiviata in forma elettronica, e può dunque essere fornita ai richiedenti a costi irrisori per gli istituti di credito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 giugno 2010.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 giugno 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione finanziarie italiane (UFI) e dell'Associazione finanziarie italiane (AFIN), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Atto n. 225.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	78
INTERROGAZIONI:	
5-02774 Contento: Questioni relative ai canoni di accesso su strade gestite dall'ANAS Spa .	81
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
5-02783 Cuomo: Interventi urgenti per il ripristino nella viabilità e la messa in sicurezza della S.S. 18 nel territorio del comune di Sapri	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-02798 Margiotta: Alienazione di immobili siti in comuni disastriati dal sisma del 1980-1981 .	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89
5-02898 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per i comuni di Piandimeleto e Lunano (PU).	
5-02924 Vannucci: Realizzazione lavori lungo la strada Pedemontana delle Marche	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	91
5-02987 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Piacenza .	83
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	95
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. C. 3499 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	84
AVVERTENZA	84
ERRATA CORRIGE	84

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza
del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rap-

presentanti dei gruppi, del 23 giugno 2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo luglio-agosto 2010:

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA
COMMISSIONE PER I MESI DI
LUGLIO E AGOSTO 2010**

LUGLIO

Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.

Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998,

n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo. C. 1581 Lo Monte.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza a uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone ed altri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere». C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci.

Disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla ripresa economica. C. 2436 Stasi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PDL).

Indagini conoscitive:

Sul mercato immobiliare.

In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224.

Atti dell'Unione Europea:

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici » (COM(2010)86 definitivo) (*Commissioni riunite III e VIII*).

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09.

AGOSTO

Sede referente:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.

Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo. C. 1581 Lo Monte.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza a uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone ed altri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere». C. 2429 Mazzocchi, C. 3292 Cosenza e C. 3362 Vannucci.

Disposizioni per accelerare la definizione delle pratiche di condono edilizio al fine di contribuire alla ripresa economica. C. 2436 Stasi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento

e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PDL).

Indagini conoscitive:

Sul mercato immobiliare.

In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224.

Atti dell'Unione Europea:

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici » (COM(2010)86 definitivo) (*Commissioni riunite III e VIII*).

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09.

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02774 Contento: Questioni relative ai canoni di accesso su strade gestite dall'ANAS Spa.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL) replicando, dichiara di non potersi che dichiarare insoddisfatto di una risposta che si basa, per una parte importante, sulla tesi inaccettabile della supposta incongruenza e carenza dei dati prospettati all'ANAS dal « Comitato passi carrai ». Ritiene, infatti, che l'ANAS avesse il dovere di fare i necessari accertamenti e verificare la veridicità e la consistenza dei casi sottoposti alla sua attenzione. Allo stesso modo, giudica negativamente il fatto che l'ANAS, pur in presenza dei presupposti legali e burocratici, si sia limitata a notificare cartelle esattoriali – a volte di decine di

migliaia di euro – anziché avviare un dialogo e un confronto con i cittadini interessati, al fine di pervenire a soluzioni improntate, oltre che al formale rispetto delle procedure, al buon senso e all'equità.

5-02783 Cuomo: Interventi urgenti per il ripristino nella viabilità e la messa in sicurezza della S.S. 18 nel territorio del comune di Sapri.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio CUOMO (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta di cui si dichiara, peraltro, solo parzialmente soddisfatto. Chiede, quindi, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguire con maggiore attenzione rispetto al passato le vicende richiamate nel proprio atto di sindacato ispettivo e, soprattutto, di esercitare in modo più stringente i compiti di vigilanza sul corretto svolgimento da parte dell'ANAS delle attività dirette a garantire, attraverso la buona manutenzione della strada statale n. 18, la sicurezza dei cittadini e il proficuo esercizio delle attività commerciali e imprenditoriali – a partire da quelle turistiche –, che si svolgono nei territori attraversati da questa fondamentale arteria stradale.

5-02798 Margiotta: Alienazione di immobili siti in comuni disastriati dal sisma del 1980-1981.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore MARGIOTTA (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto di una risposta che fornisce, nella sede parlamentare, quegli elementi di chiarimento di una questione che i comuni interessati avevano già rappresentato al Governo senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

5-02898 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per i comuni di Piandimeleto e Lunano (PU).

5-02924 Vannucci: Realizzazione lavori lungo la strada Pedemontana delle Marche.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, con riferimento alla parte della risposta riferibile al primo dei suoi due atti di sindacato ispettivo, ritiene intollerabile che l'ANAS si rifiuti di farsi carico dei danni provocati dalla deviazione del traffico dalla strada statale alle strade locali limitrofe, in conseguenza dell'esecuzione di lavori di propria competenza. Inoltre, nel caso in questione, i due piccoli comuni coinvolti avevano per tempo segnalato la loro impossibilità di reperire le risorse necessarie ad eseguire i necessari lavori di ripristino della viabilità locale. Richiama, per questo, il Governo alla necessità di accertare, prima della chiusura della contabilità dei lavori in questione, se sia possibile imputare ad ANAS la loro esecuzione. Quanto alla risposta alla seconda interrogazione, oltre all'insoddisfazione esprime il proprio disappunto perché essa sembra convalidare di fatto una situazione che, a suo avviso, presenta anche profili di dubbia legittimità e che potrebbe essere facilmente sanata con la realizzazione di lavori, proibitivi sul piano delle risorse per il piccolo comune interessato, ma sicuramente alla portata dell'ANAS. Conclude, quindi, stigmatizzando il fatto che il Governo, anche in questa circostanza, si è affidato unicamente all'ANAS per raccogliere gli elementi di fatto e di giudizio che si è poi

limitato a girare al Parlamento, contravvenendo così ad un suo preciso compito, quale quello di accertamento dei fatti, nonché al suo ruolo di organo di vigilanza e di indirizzo nei confronti della stessa ANAS.

5-02987 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Piacenza.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tommaso FOTI (Pdl) replicando, si dichiara soddisfatto di una risposta che prefigura una positiva soluzione della vicenda rappresentata nel proprio atto di sindacato ispettivo. Nel segnalare, peraltro, con una certa preoccupazione gli elementi, correttamente rappresentati dal Governo, che hanno determinato l'allungamento dei tempi e la lievitazione dei costi, richiama il Governo a mantenere alta l'attenzione sul puntuale rispetto dei tempi programmati per il completamento dell'opera.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. C. 3499 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Agostino GHIGLIA (Pdl), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il parere di competenza sul disegno di legge C. 3499 recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, il cui tracciato fu stabilito secondo il Trattato di Pace con l'Italia (Parigi 1947) e il Trattato di Osimo del 1975.

Premette che la Convenzione oggetto del disegno di legge in esame modifica la precedente Convenzione per la manutenzione del confine di Stato, firmata tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia il 29 ottobre 1980 per assicurare la solidità, l'integrità e la visibilità dei cippi che segnano il confine tra i due Paesi.

Riferisce, quindi, che, a seguito della nascita della nuova Repubblica di Slovenia, subentrata alla Jugoslavia come Parte contraente, nonché a seguito delle possibilità messe a disposizione dall'evoluzione tecnologica per la manutenzione del confine, i due Stati (Italia e Slovenia), a partire dal 1998, hanno avviato una nuova misurazione generale dell'intero confine di Stato con metodologia satellitare documentata dalla Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato. È stata quindi predisposta la nuova Convenzione, oggetto del disegno di legge in esame, che persegue la finalità di: fissare in modo più esauriente, rispetto alla Convenzione del 1980, il tracciato del confine di Stato fra i due Paesi tramite la nuova documentazione prodotta dal 1998 al 2004; regolamentare in modo più esplicito i lavori di manutenzione e di visibilità dei termini e del tracciato del confine secondo le rispettive competenze; garantire agli incaricati dei lavori l'accesso alla linea di confine e gli eventuali indennizzi a terzi che ne potrebbero derivare; definire le limitazioni di eventuali costruzioni in prossimità del confine; costituire una Commissione mista con lo scopo di dirigere e regolamentare

tutti i lavori e un gruppo misto di esperti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine, e nel contempo garantire adeguate risorse finanziarie per mettere in condizione di operare al meglio con idonee risorse umane e tecnologiche; regolamentare l'attraversamento del confine da parte degli incaricati dei lavori; definire la durata dell'Accordo e la sua eventuale denuncia; abrogare la precedente Convenzione del 1980; garantire ai membri della Commissione mista e alle persone incaricate dei lavori di manutenzione l'immunità personale e l'inviolabilità dei carteggi al seguito.

Ciò premesso, e rilevata l'insussistenza di rilievi sul disegno di legge in relazione alle competenze della Commissione, preannuncia sin d'ora la predisposizione di una proposta di parere favorevole della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Atto n. 224.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

DL 72/2010 recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica.

C. 3496-A Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 343 del 23 giugno 2010:

a pagina 130, seconda colonna, alla quartultima riga, le parole: « tre miliardi » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « tre milioni ».

ALLEGATO 1

5-02774 Contento: Questioni relative ai canoni di accesso su strade gestite dall'ANAS Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione relativa ai canoni dovuti all'ANAS per i passi carrai, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento.

La questione nasce dall'attività, avviata nel 1999 dal Compartimento ANAS del Veneto, per la verifica «in loco» della corrispondenza tra lo stato dei luoghi e i dati contenuti negli applicativi gestionali della scrivente Società. La comparazione di tali dati ha fatto emergere situazioni abusive o irregolari per le quali si è provveduto ad applicare l'istituto della regolarizzazione, in un quadro complessivo di riordino, finalizzato a dare un'uniformità alla gestione del servizio.

Nel 2004, a seguito della suddetta azione di regolarizzazione, sono iniziate le proteste di alcuni utenti, concluse con la nascita del cosiddetto «Comitato Passi Carrai», che una volta definita la propria costituzione formale (2008), è stato riconosciuto, dalle strutture locali ANAS, quale soggetto interlocutore, in grado di fornire una rappresentazione più ampia, rispetto alle singole posizioni, in tema di accessi stradali.

Il Comitato, raccogliendo le lamentele degli utenti sull'entità dei canoni, ha anche posto il problema della legittimità degli stessi. Per tali motivi, nel maggio 2009, dopo una serie di incontri tra esponenti del Comitato e rappresentanti compartimentali, la Direzione Generale dell'ANAS ha partecipato a un confronto «in loco», ribadendo la piena legalità degli stessi nonché la propria legittimazione a richiedere il pagamento dei canoni dichiarandosi, altresì, disponibile ad esaminare un

gruppo eterogeneo di 20 casi «critici», liberamente scelti dal Comitato, che rappresentassero una «summa» delle anomalie lamentate.

Si sottolinea che la documentazione consegnata, inerente i 20 casi-tipo, è risultata carente delle informazioni utili ai fini prospettati (i dati rilevanti per la individuazione degli accessi erano infatti stati cancellati o alterati) e, pertanto, il predetto Compartimento si è visto costretto a reiterare la richiesta cognitiva, a tutt'oggi, inevasa.

I criteri utilizzati dall'ANAS per la determinazione dei canoni sono quelli indicati dall'articolo 27 comma 8 del Codice della Strada.

In particolare – tenendo sempre presente il dato fondamentale per cui l'apertura dell'accesso carraio è legittimata solo dall'emanazione di un provvedimento amministrativo, rilasciato dall'Ente proprietario della strada nel suo ruolo di gestore dell'infrastruttura viaria e responsabile della sicurezza della circolazione – la norma dispone che, nella determinazione della somma da versare all'Ente rilasciante, si deve aver riguardo:

alle soggezioni che derivano alla strada;

al valore economico risultante dal provvedimento;

al vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso.

Questi criteri vengono oggettivamente tradotti in una formula matematica, la cui

applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione di quei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, sua larghezza geometrica, importanza della strada, eccetera).

La rivalutazione dei canoni per i passi carrai è stata disciplinata dall'articolo 55 comma 23 legge n. 449 del 1997, disposizione che, oltre a stabilire un tetto massimo di aumento dei canoni in sede di primo adeguamento (il 150 per cento del corrispettivo precedentemente dovuto), ha anche delineato una scansione procedimentale per la determinazione annuale dei canoni stessi: *a)* delibera del Consiglio d'Amministrazione; *b)* provvedimento del Presidente; *c)* esercizio della vigilanza da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; *d)* pubblicazione dei canoni sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La formula matematica per l'individuazione dei canoni, dunque, non è in alcun modo stabilita da «organi» territoriali ANAS; essa viene approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è parte costitutiva del provvedimento annuale di determinazione dei canoni (sottoposto a vigilanza ministeriale, quindi firmato dal Presidente dell'ANAS e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti della disposizione appena citata).

Da quanto finora riferito si evince che la determinazione degli importi dovuti per gli accessi è unica su tutto il territorio nazionale e vede i Compartimenti per la viabilità, quali meri applicatoci delle decisioni assunte dai vertici ANAS.

Fermo restando quanto detto, esiste, tuttavia, la possibilità che, in diverse aree geografiche, accessi geometricamente identici, producano canoni di importo diverso: questo dipende dalla presenza nella formula di un coefficiente, del tutto oggettivo, volto a misurare l'importanza della strada (vengono in rilievo il traffico giornaliero medio, la distanza dai maggiori centri abitati, eccetera). Va sottolineato che il provvedimento dell'ANAS, contenente la formula matematica per il calcolo dei

canoni, ha sempre superato, senza osservazioni, il vaglio della vigilanza ministeriale.

Appare utile rammentare, inoltre, che i bollettini di pagamento per «canoni ANAS», recanti importi apparentemente «esagerati» rispetto agli anni precedenti, risentono in realtà, di fattori diversi ed ulteriori, quali ad esempio: un'accertata variazione delle caratteristiche dell'accesso, che da «agricolo» è stato variato in «commerciale».

Quanto alle contestazioni «più ricorrenti» è opportuno sottolineare che il Comitato è sorto con la finalità di favorire «l'eliminazione delle disparità di trattamento applicate da diversi enti proprietari di strade eliminando gli effetti distortivi che tali situazioni hanno sulla concorrenza», nonché per creare le condizioni affinché il «potere di fissare l'importo dei canoni, quale ne sia la fonte, non si sostanzi attraverso posizioni di privilegio e senza limiti legali, ma sia anche improntato a criteri di logicità e buon senso tale da consentire ai concessionari di verificare e contestare l'ammontare della pretesa all'interno del sinallagma contrattuale».

Riguardo alla prima contestazione giova ricordare che la spinta a base della protesta in Veneto, è stata, verosimilmente, accentuata da iniziative assunte da alcune Province e dalla Società Veneto Strade, che hanno deciso l'azzeramento dei canoni per i passi carrai.

Da parte dell'ATAS, tuttavia, una volontaria rinuncia alla riscossione dei canoni contrasterebbe con:

il Codice della Strada, che nella disposizione citata, in riferimento a ciascun provvedimento abilitante a porre in essere «interferenze» con la sede stradale o relative pertinenze (cantieri, attraversamenti e, ovviamente, accessi e diramazioni), mette a carico del beneficiario del provvedimento stesso – e non della collettività – somme di denaro in qualche modo correlate alla soggezione arrecata all'infrastruttura;

l'indirizzo politico stabilito dall'azionista (NMF) ed a cui l'ANAS non può

sottrarsi, che prevede scelte gestionali mirate all'autofinanziamento.

Quanto al secondo motivo di contestazione, è utile qui ammantare che, a più riprese, tanto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) quanto quella ordinaria (Corte di Cassazione) hanno riconosciuto la correttezza dell'operato di ANAS S.p.A. nell'esercizio della discrezionalità connaturata alla determinazione delle somme dovute dagli utenti in applicazione dell'articolo 27, comma 8, Codice della Strada e dell'articolo 55, comma 23, legge n. 449 del 1997.

Per quanto attiene alla « dimensione » dell'attuale contenzioso nella regione Veneto, si precisa che, a fronte di circa 110 azioni di recupero intraprese dal Compartimento ANAS di Venezia, risultano ad oggi pendenti in secondo grado di giudizio (1° istanza sfavorevole per i ricorrenti) 12 cause relative ad utenti sostenuti dal Comitato Passi Carrai (*petitum* circa 350.000 euro) oltre ad ulteriori 2 cause attivate da singoli utenti (*petitum* di circa 40.000 euro).

In riferimento alle « definizioni amichevoli tra le parti » ovvero i « procedimenti in contraddittorio con l'interessato », si rappresenta che essi sono possibili – e già praticati – nei limiti e nei modi stabiliti dalla normativa in tema di procedimento amministrativo, su istanza di parte correlata alla partecipazione del privato. Sono,

infatti, consentiti sopralluoghi in contraddittorio sia in fase istruttoria (preliminarmente al rilascio della concessione), che in fase di verifica della rispondenza dei lavori eseguiti alle condizioni previste nella concessione.

Come precedentemente osservato, infatti, il rapporto dell'Utente con l'Ente proprietario della strada, discende non da un contratto, bensì da un provvedimento amministrativo, adottato in ragione della salvaguardia del preminente interesse pubblico rappresentato dalla sicurezza alla circolazione.

È insita nel provvedimento amministrativo di tipo concessorio, la creazione di una facoltà non presente nella normale sfera giuridica di un privato (la facoltà, nel caso di specie, di « aprire lateralmente » una strada pubblica, originariamente progettata per un determinato scorrimento di traffico). Risulta, quindi, logico che le caratteristiche dell'accesso, geometriche e localizzative, non siano derogabili né negoziabili attraverso una trattativa tra le parti, considerata la necessità di salvaguardare il primario interesse pubblico.

Tanto premesso, si precisa che è facoltà dell'utente/concessionario di ridurre le dimensioni dell'accesso, purché vengano rispettati i criteri di sicurezza di cui sopra, nel qual caso il canone viene adeguato nel nuovo atto concessorio, a decorrere dal recepimento della variazione intervenuta.

ALLEGATO 2

5-02783 Cuomo: Interventi urgenti per il ripristino nella viabilità e la messa in sicurezza della S.S. 18 nel territorio del comune di Sapri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla messa in sicurezza della SS. 18 « Tirrena Inferiore », nel tratto adiacente al golfo di Policastro, la società ANAS ha fornito i seguenti elementi di informazione.

La Statale 18, collega le città di Napoli e Reggio Calabria attraversando le Regioni Campania, Basilicata e Calabria; il tratto lungo il quale è avvenuta la caduta dei massi, è caratterizzato da un tracciato a mezzacosta, sito lungo un versante montuoso costituito da roccia calcarea notevolmente fratturata.

L'ANAS, fa presente che il proprio Compartimento di Napoli, competente per territorio, effettua costantemente, nel tratto dove è avvenuta la frana, un monitoraggio al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti e scongiurare l'interruzione del traffico stradale, così come è avvenuto in occasione dell'incidente del 19 aprile scorso.

Per quanto attiene la messa in sicurezza del versante montuoso che costeggia la Statale 18, si sottolinea che il fenomeno di cedimento interessa aree di grande estensione la cui salvaguardia dovrebbe essere di competenza degli organismi operanti per la « Difesa del Suolo » nelle diverse sedi locali e centrali.

Si evidenzia che la Regione Campania sta già operando in tal senso, come è dimostrato dall'immediato sopralluogo effettuato dal « Settore programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio » della citata Regione.

Al fine di ottenere una concreta mitigazione e riduzione del rischio frane l'ANAS si è dichiarata disponibile per farsi promotrice con i soggetti competenti di uno studio propedeutico all'individuazione degli interventi di salvaguardia delle pendici, tramite dei protocolli d'intervento tra gli organismi interessati (Regione, ANAS, Protezione Civile).

ALLEGATO 3

5-02798 Margiotta: Alienazione di immobili siti in comuni disastri dal sisma del 1980-1981.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, occorre preliminarmente ricordare che sia per il Comune di Potenza sia per il Comune di Avellino, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 di individuazione dei comuni disastri delle regioni Basilicata e Campania, usa la formula « limitatamente al centro storico delimitato ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

Ai sensi di tale originario decreto, veniva individuata una discriminante sul piano applicativo tra i Comuni cosiddetti « disastri » e quelli « gravemente danneggiati » per la concessione di provvidenze di prima urgenza.

Per i comuni classificati come « disastri » le provvidenze venivano concesse a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni medesimi mentre per i comuni classificati come « gravemente danneggiati » le provvidenze erano concesse ai soggetti che risultassero danneggiati residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni stessi.

Nei casi dei comuni di Potenza ed Avellino, l'agevolazione prevista per i Comuni definiti « disastri » era limitata, ai soli residenti nel Centro storico.

Nel tempo, tuttavia, esaurita la prima fase emergenziale, la classificazione è rimasta ad altri fini, richiamati in successive leggi quali la legge n. 12 del 1988.

Va osservato, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con

il CIPE, ha sempre ritenuto valida la classificazione tra i « disastri » anche per i comuni di Potenza ed Avellino, effettuata facendo riferimento alla più generale « collettività comunale nel suo tessuto urbanistico e socio-economico ».

In tale maniera sono stati così indicati in tutte le varie deliberazioni di successive assegnazione dei fondi.

Il problema della differenziazione tra gli immobili nel centro storico e quelli non inclusi in tale area, si è, in effetti, posta solo nel caso che è stato evidenziato con l'interrogazione in esame. Al riguardo, va osservato che tale questione, ai fini delle competenze proprie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appare rilevante in quanto, come già detto, per l'applicazione di normative diverse da quelle originariamente previste, si è sempre ritenuto il Comune di Potenza come comune « disastro » senza discriminazione territoriale al suo interno al pari di tutti gli altri Comuni classificati come disastri.

Con riferimento quindi alla lamentata limitazione dei benefici disposti dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, ai soli immobili del centro storico del comune di Potenza e l'esclusione dei donatori di immobili danneggiati dal sisma, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto conoscere che le modifiche proposte alla vigente norma-

tiva appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica attesa che contemplano un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla norma sopra richiamata.

La questione potrà debitamente essere vagliata dal ministero economico sulla base di uno studio approfondito sulla quantificazione degli oneri recati nonché l'individuazione di correlati ed idonei mezzi di copertura finanziaria.

ALLEGATO 4

5-02898 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per i comuni di Piandimeleto e Lunano (PU).

5-02924 Vannucci: Realizzazione lavori lungo la strada Pedemontana delle Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Relativamente alla richiesta realizzazione del tratto della strada Pedemontana delle Marche che collega San Martino Selvanera alla E78 a Sant'Angelo in Vado, l'ANAS, sentita in merito, ha fatto preliminarmente presente che la strada che collega Lunano alla E78 (SS. 73-bis), in prossimità di Sant'Angelo in Vado, è suddivisa in due tratti.

Il primo tratto dell'arteria in questione, che va da Lunano a San Martino in Selvanera, ha uno sviluppo di circa km. 4,8 ed è un'infrastruttura costruita e gestita dall'ANAS.

Il secondo tratto, che va da San Martino Selvanera alla E78 (Sant'Angelo in Vado), con un'estesa di km. 2,5, non è di competenza dell'ANAS.

Si sottolinea, inoltre, che nel Piano degli Investimenti dell'ANAS non è inserito l'ammmodernamento ed il potenziamento di quest'ultimo tratto stradale e, pertanto, non è in corso alcuna attività di progettazione.

Per quanto concerne quindi i lavori di rifacimento della soletta del viadotto sul fiume Foglia, al km. 4+500 della SS. 687 « Pedemontana delle Marche », l'ANAS ha fatto conoscere che i lavori in oggetto sono stati resi necessari a seguito dell'ammaloramento della soletta dell'impalcato che non permetteva adeguati standard di sicurezza per il transito di tutti gli autoveicoli, soprattutto quelli pesanti, che utilizzano l'arteria in esame.

La chiusura è avvenuta in data 18 giugno 2009, la Perizia relativa all'esecuzione dei lavori, è stata approvata in data 16 luglio 2009 e il 9 settembre 2009 è stata quindi esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori che sono stati definitivamente affidati in data 3 novembre 2009.

Il 5 novembre 2009 sono stati consegnati i lavori che avrebbero dovuto essere ultimati entro il 4 marzo 2010.

Dagli inizi di dicembre 2009 si è tuttavia assistito ad un progressivo e perdurante peggioramento delle condizioni meteorologiche che hanno causato un notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Nonostante le sollecitazioni della Direzione Lavori mediante l'emissione di appositi Ordini di Servizio nonché l'impegno profuso dall'Impresa per cercare di accelerare le lavorazioni, l'ultimazione dei lavori, con la conseguente apertura al traffico del Viadotto, ha dovuto subire dei rallentamenti.

Al seguito del superamento delle difficoltà incontrate, in data 17 giugno l'ANAS ha riaperto al traffico il ponte sul fiume Foglia. L'intervento, finanziato dall'ANAS per un investimento complessivo di circa 940 mila euro ed eseguito dall'impresa Edilturci di Mercato Saraceno (FC), ha riguardato la demolizione e la ricostruzione della soletta, l'installazione di nuovi giunti di dilatazione, interventi di rifaci-

mento della pavimentazione e di posizionamento delle barriere di protezione laterale.

Come ricordato anche dall'onorevole interrogante, per l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la deviazione del traffico sulle strade limitrofe che, fino a quel momento, erano oggetto di percorrenza del solo traffico locale.

In merito va evidenziato che su tali strade non è mai stata prevista alcuna

limitazione al traffico pesante né a qualsiasi altro tipo di autoveicolo che le possa percorrere. Inoltre, si fa presente che l'ANAS non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dei gestori delle strade locali a seguito di eventuali danni derivante dalle deviazioni da strade statali. Peraltro, non risultano essere pervenute segnalazioni da parte dei Comuni interessati relative ad eventuali danni provocati dal passaggio del traffico deviato dalla statale.

ALLEGATO 5

5-02987 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con Convenzione stipulata in data 31 luglio 2001 tra il Ministero dei lavori pubblici – Provveditorato regionale alle OO.PP. per l'Emilia Romagna e il Ministero dell'interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi sono state affidate al predetto Provveditorato le funzioni di stazione appaltante (espletamento delle gare d'appalto, direzione dei lavori e collaudo dell'opera) per la costruzione della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza.

Il Contratto d'appalto n. 4369 di rep. del 16 novembre 2002 mediante il quale i lavori in questione erano stati affidati all'A.T.I. Presimp s.r.l.-MAGI. s.r.l. è stato rescisso con decreto ministeriale n. 11/SEDI del 23 marzo 2005 del Ministero dell'interno.

Stante l'inidoneità del secondo classificato nella gara d'appalto dei lavori di che trattasi, per mancanza dei requisiti accertata dall'Ufficio Contratti del Provveditorato, si è reso necessario il riappalto dei lavori medesimi.

Pertanto si è dovuto procedere ad un aggiornamento del progetto, che è stato esaminato dal C.T.A. di questo Istituto in data 21 luglio 2005 con voto n. 30/BO. Il C.T.A. ha espresso parere favorevole all'approvazione del nuovo progetto con alcune prescrizioni e raccomandazioni cui il medesimo ha dovuto essere adeguato.

Si precisa che, stante l'impossibilità di superare l'importo di finanziamento originariamente previsto per l'opera, come segnalato dal Ministero dell'interno con

nota n. 2322 SEDI/86435 del 6 settembre 2005, si è concordato l'eventuale stralcio di alcune lavorazioni.

Va osservato, in particolare, che contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione, il castello di manovra non risulta essere mai stato stralciato.

Si è quindi potuto procedere al riappalto dei lavori sopra menzionati, che con Contratto n. 4523 di rep. del 22 marzo 2006, approvato con decreto ministeriale n. 47 SEDI/86435 del 26 luglio 2006 dal Ministero dell'interno, sono stati affidati all'A.T.I. « Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l. – C.O.A.F. s.r.l. – Tecnoclima s.r.l. » per l'importo complessivo di euro 4.597.429,74, di cui euro 423.922,00, per oneri di sicurezza.

Durante l'esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso, in data 15 maggio 2008, una perizia di variante e suppletiva con aumento della spesa complessiva e un aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 78.306,58; l'Atto Aggiuntivo finalizzato a recepire tale perizia di variante non è stato stipulato poiché l'impresa non ha prodotto i documenti necessari.

Con nota n. 0010530 dell'8 agosto 2008, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Area Sedi di Servizio ha rappresentato la necessità « di effettuare alcuni interventi per aggiornare l'opera in costruzione alle nuove linee guida sulla progettazione e ai requisiti che le sedi dei vigili del fuoco devono possedere a livello nazionale, tese a migliorare la funzionalità e la durabilità, anche nel rispetto di re-

centi dispositivi di legge, con specifico riguardo al contenimento dei costi di gestione dell'opera stessa»; al fine di predisporre idonea variante per la necessità sopra rappresenta, la decreto-legge ha disposto la sospensione dei lavori in data 4 settembre 2008.

Nel corso della predisposizione di questa seconda perizia di variante è insorto un contenzioso con la ditta appaltatrice, la quale con raccomandata del 20 ottobre 2008 ha contestato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, facendo riferimento ai ritardi nell'esecuzione dei pagamenti dei primi 4 acconti lavori e al mancato incasso del 5° e 6° acconto lavori.

Il Provveditorato, con provveditoriale n. 8570 del 21 novembre 2008, richiamando il regime di convenzione che regola l'intervento e il finanziamento integrale del medesimo da parte del Ministero dell'interno, cui spettano pertanto gli adempimenti di pagamento, ha replicato osservando che il ritardo nei pagamenti è stato causato dalla perenzione amministrativa dei fondi.

Ma l'impresa, con raccomandata del 30 gennaio 2009, rilevando che il Provveditorato non aveva sanato gli inadempimenti contestati con la precedente raccomandata, ha significato che il contratto d'appalto era da intendersi risolto di diritto e sostenendo questa posizione, ha di fatto abbandonato il cantiere.

Tant'è che quando il Provveditorato, con nota n. 1417 del 26 febbraio 2009, ha replicato che il ritardo nei pagamenti non è previsto dalle norme che regolano i lavori pubblici come causa di risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, opponendosi alla risoluzione e rilevando che il ritardo nei pagamenti degli acconti, è compensato, si sensi dell'articolo 30 del C.G.A., con il riconoscimento degli interessi legali e di mora, l'impresa, con raccomandata del 13 marzo 2009 ha ribadito il proprio diritto di avvalersi della diffida ad adempiere e, in difetto di adempimento, di ritenere risolto il contratto,

invocando altresì le condizioni previste dall'articolo 133 del Nuovo Codice degli Appalti.

Sull'ipotesi prevista dal primo comma del suddetto articolo 133, quando l'ammontare del credito dell'appaltatore raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, il Provveditorato, con nota n. 2462 del 7 aprile 2009, ha comunicato che, secondo quanto riferito dal Ministero dell'interno per le vie brevi, si stava definendo la procedura di reinscrizione in bilancio dell'importo relativo al V s.a.l. (euro 655.582,58), per cui a breve sarebbe stato emesso il titolo di spesa del corrispettivo. Inoltre, dietro parere dell'Avvocatura reso con fax del 31 marzo 2009, ha osservato che detto comma dell'articolo 133, laddove prevede la facoltà dell'appaltatore di opporre l'eccezione di inadempimento, non lo legittima a una dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, dovendo a questo scopo promuoversi il deferimento all'autorità competente a dirimere le controversie.

Dopo che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota n. 14281 del 14 maggio 2009, ha inviato un ulteriore progetto di variante, assentendo la copertura finanziaria di euro 800.000,00 e ottenendo il parere favorevole del C.T.A. del Provveditorato con voto n. 13/BO del 19 maggio 2009, l'impresa ancora una volta non ha prodotto i documenti necessari alla stipula dell'Atto Aggiuntivo finalizzato a recepire tale variante, non condividendone i contenuti.

E quando, con nota n. 386 del 12 giugno 2009, il R.U.P., cessate le motivazioni che avevano determinato la sospensione, ha comunicato all'impresa l'intenzione di riprendere i lavori il successivo 19 giugno 2009, quest'ultima non si è presentata in cantiere per la ripresa, contestando e ribadendo il proprio diritto di avvalersi della diffida ad adempiere e, in difetto di adempimento, di ritenere risolto il contratto, in base alle condizioni previste dall'articolo 133 del Nuovo Codice degli Appalti.

La diffida da parte della ditta appaltatrice è proseguita in un Atto di citazione

in data 17 settembre 2009 contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'interno.

In esito a tale Atto di citazione, il Provveditorato ha reso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente la propria memoria difensiva con nota n. 8292 del 14 dicembre 2009, integrata con nota n. 285 del 19 gennaio 2010.

Si sono quindi svolti presso il Provveditorato, in data 15 dicembre 2009 e 19 febbraio 2010, degli incontri con l'impresa al fine di cercare una soluzione per il componimento bonario del contenzioso in sorto. L'impresa ha subordinato la ripresa dei lavori e la firma dell'Atto Aggiuntivo ad una transazione che compensi almeno in parte le divergenze lamentate tra ipotesi progettuali e lavorazioni eseguite e da eseguire, non completamente colmate, secondo l'impresa, con le varianti, che risarcisca degli oneri conseguenti al prolungato fermo di cantiere e che compensi dell'esposizione bancaria derivante dai forti ritardi nel pagamento del corrispettivo.

Il Provveditorato ha quindi interpellato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota n. 1899 del 25 marzo 2010, circa l'opportunità del raggiungimento di un accordo, rappresentando che la struttura, già ammalorata dal prolungato fermo di cantiere, è soggetta a degrado sempre più ampio ed è nel mirino di interrogazioni e critiche da parte di politici e della stampa locale.

Con nota n. DCRISLOG-Area V-0007788 del 25 marzo 2010 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha assentito la fattibilità della composizione bonaria della controversia, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato.

Il Provveditorato ha pertanto sottoposto, con nota n. 2067 del 31 marzo 2010, la questione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, la quale, con nota n. 14411 del 6 aprile 2010, ha condiviso l'opportunità di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, manifestando le problematiche della difesa rispetto alle richieste risarcitorie contenute nell'Atto di citazione.

Nel frattempo il C.T.A. di questo Istituto ha esaminato il 16 febbraio 2010 la 3^a perizia di variante e suppletiva, con aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 701.427,14, rendendo con voto n. 06/BO parere favorevole all'approvazione, con alcune prescrizioni.

Si è svolto quindi in data 21 aprile 2010 presso il Provveditorato un nuovo incontro con l'impresa e gli esponenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco durante il quale le amministrazioni citate si sono confrontate con l'impresa per addivenire ad un componimento bonario ipotizzando un accordo di 650.000,00 euro a tacitazione di tutte le pretese vantate dall'impresa e con l'impegno da parte di questa a riprendere immediatamente l'esecuzione dei lavori, compreso il ripristino degli stessi a regola d'arte.

La transazione, coinvolta anche l'Avvocatura dello Stato e l'Ufficio Legale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è in via di conclusione, pertanto i lavori dovrebbero riprendere a breve, con un tempo residuo di esecuzione previsto in 395 giorni.

Il costo complessivo dell'opera, considerate le varianti e la transazione, ammonterà a complessivi euro 7.600.000,00 euro circa.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Piano d'azione sulla mobilità urbana. (COM(2009) 490 def.) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 96

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 100

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 100

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 15.40.

Piano d'azione sulla mobilità urbana.
(COM(2009) 490 def.).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Silvia VELO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 127 del Regolamento della Camera, le Commissioni possono esaminare atti preparatori della normativa comunitaria e che l'esame si conclude con la votazione di un documento finale che è trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente che il 24 giugno il Consiglio dei trasporti dell'Unione europea ha espresso le proprie conclusioni sul documento in esame. Ritiene comunque che ciò non pregiudichi l'utilità del lavoro svolto dalla Commissione, che ha deciso di effettuare un esame più approfondito del documento, anche attraverso numerose audizioni, in ragione del grande rilievo che il tema della mobilità urbana riveste nell'ambito delle competenze della Commissione medesima. Ritiene inoltre che il documento finale che la Commissione approverà potrà costituire un utile strumento di indirizzo per il Governo sulle politiche del settore, sia per quanto concerne la definizione delle politiche comunitarie sia per quanto concerne gli interventi in ambito nazionale.

Presenta quindi la seguente proposta di documento finale, sulla quale auspica che possa svilupparsi un ampio dibattito:

« La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Piano di azione sulla

mobilità urbana COM(2009)490 def., presentato dalla Commissione europea il 30 settembre 2009;

preso atto:

degli elementi acquisiti nel corso delle numerose audizioni svolte da questa Commissione nell'ambito del suo esame;

delle conclusioni adottate dal Consiglio trasporti il 24 giugno 2010 nelle quali si esprime apprezzamento per l'iniziativa della Commissione invitandola, tra l'altro, a indicare misure concrete e a perseguire gli obiettivi delineati nel Piano d'azione e nel nuovo Libro bianco sui trasporti;

della crescente attenzione che l'opinione pubblica, e non esclusivamente gli esperti della materia, sta dedicando ai temi della mobilità urbana, in relazione all'impatto sulla qualità della vita e tenuto conto delle ricadute economiche, sociali e ambientali;

delle peculiarità che contraddistinguono il tessuto urbano delle città italiane, per le quali appare indispensabile attivare politiche efficaci per la tutela dei centri storici, specie quelle di particolare valore per il recupero delle aree periferiche in considerazione delle carenze che hanno contraddistinto le politiche urbanistiche, dei trasporti e infrastrutturali degli scorsi decenni, prive della capacità di progettare secondo logiche coerenti e strategie di ampio respiro;

della necessità di dedicare sempre maggiore attenzione agli aspetti riguardanti la sicurezza del trasporto urbano, con particolare riferimento agli utenti più vulnerabili della strada, considerato l'ancora troppo elevato numero di vittime di incidenti;

dell'incidenza molto elevata del trasporto su gomma e dell'inadeguato sviluppo del trasporto pubblico, specie su rotaia, che contraddistingue le città di maggiori dimensioni del paese, con conseguente congestione del traffico e rallentamento dei tempi di percorrenza;

del fatto che la mobilità urbana è un fattore determinante per la crescita economica, l'occupazione e la competitività, – atteso che ogni anno l'economia europea perde circa 100 miliardi di euro, ovvero l'1 per cento del Pil, a causa della congestione nelle città;

dell'incidenza che politiche coerenti ed efficaci per la promozione della mobilità urbana possono assumere ai fini del perseguimento di obiettivi fondamentali, definiti dall'Unione europea in materia di tutela della salute e dell'ambiente, di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (20-20-20), nonché di obiettivi generali perseguiti dalle politiche europee coinvolte;

esprime una valutazione complessivamente positiva sottolineando:

in relazione alla posizione del Governo per la definizione di proposte legislative e relativamente alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, le seguenti esigenze:

a) valorizzare il Piano della Commissione europea come occasione per affrontare la tematica secondo un approccio integrato e coerente che definisca con chiarezza le priorità e sappia conciliare le iniziative da assumere in materia di politica dei trasporti con le altre politiche dell'Unione, quali la politica industriale, la politica ambientale e di gestione del territorio, il turismo, le politiche sociali, con particolare riferimento alla tutela della salute;

b) attivare un coordinamento interistituzionale, al fine di superare l'attuale frammentazione della disciplina e delle competenze in materia di mobilità urbana e consentire in tal modo agli operatori pubblici e privati di disporre di un assetto conforme e sufficientemente inequivoco al quadro di riferimento definito dall'Unione europea. In tale prospettiva si potrebbe mutuare l'esperienza già maturata con l'istituzione dei coordinatori per i progetti della rete transeuropea di trasporto;

c) predisporre misure concrete per rafforzare le iniziative adottate a livello nazionale e locale secondo una logica di area vasta, che superi i confini del singolo comune per comprendere l'intero bacino metropolitano della domanda di trasporto. A tale riguardo si sottolinea la necessità di favorire una pianificazione strategica ed integrata dei trasporti, da sottoporre a periodici aggiornamenti sulla base dell'evoluzione delle situazioni concrete, degli sviluppi delle tecnologie e della soddisfazione dei cittadini, favorendo un efficiente utilizzo delle infrastrutture esistenti, anche mediante una loro riconversione a favore del trasporto locale. Tale prospettiva deve inoltre considerare le criticità connesse ai flussi di entrata e di uscita dai centri urbani rispondenti alle esigenze di lavoro;

d) per quanto concerne la politica dei trasporti, è necessario raccordare le scelte in materia di mobilità urbana alle priorità strategiche sull'intermodalità, con particolare riferimento alle reti TEN, in modo da consentire alle aree urbane di maggiori dimensioni di svolgere appieno la loro funzione di punti di interconnessione efficienti e offrire un efficiente sistema di trasporto « ultimo miglio » sia per le merci sia per i passeggeri;

e) occorre inoltre valorizzare appieno, anche sotto il profilo dello stanziamento di risorse adeguate, i vantaggi potenziali dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) che possono rivestire un ruolo strategico consentendo di convogliare il traffico sulle modalità di trasporto meno congestionate; sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati possono inoltre consentire un più razionale utilizzo delle infrastrutture esistenti, la riduzione dei tempi di spostamento e dei ritardi dovuti alla congestione, la riduzione degli incidenti e delle emissioni inquinanti;

f) occorre inoltre assumere le iniziative idonee, anche ispirandosi alle migliori pratiche e alle esperienze più avanzate e immediatamente apprezzabili da parte dei cittadini, per disincentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto privati e ricor-

rere a forme originali di trasporto meno costose e a basso impatto inquinante, con particolare attenzione alla diffusione della mobilità ciclistica, prevedendo adeguati investimenti da parte dell'Unione europea per la realizzazione di infrastrutture, il sostegno all'intermodalità (estensione del diritto al trasporto bici su treni, metropolitane, autobus attrezzati, ricovero bici nelle stazioni di trasporto pubblico) e per il finanziamento della ricerca e l'elaborazione statistica dei dati comparabili, soprattutto al fine di migliorare la sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada;

g) sempre al fine di concorrere all'obiettivo di favorire forme di trasporto alternativo a quello privato, appare necessario che il trasporto pubblico locale ovvero per lo svolgimento dei servizi essenziali (raccolta rifiuti e pulizia delle strade, interventi di manutenzione) e il trasporto merci per conto proprio e conto terzi raggiungano progressivamente, ma il più rapidamente possibile, gli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale, economica e logistica;

h) sostenere la proposta dell'istituzione di un Osservatorio della mobilità urbana (tema 5 azione 17), a condizione che esso svolga funzioni specifiche che non si sovrappongano a quelle già esistenti definendone i compiti con chiarezza. Le funzioni principali dell'Osservatorio dovrebbero consistere nel monitoraggio dell'attività normativa e degli strumenti UE inerenti la mobilità urbana, nella raccolta di dati su standard qualitativi, pratiche applicative, tecnologia, aspetti contrattuali, diritti degli utenti scambio di buone prassi e monitoraggio degli sviluppi del settore; nell'elaborazione di soluzioni concrete e flessibili, nel rispetto delle peculiarità, tenendo sempre presenti le finalità da perseguire. A tal fine appare indispensabile l'organizzazione sistematica standardizzata delle informazioni e la loro messa in rete;

i) in riferimento ai finanziamenti (azioni 2, 14 e 15 del Piano) si sottolinea l'urgenza di disporre di un quadro com-

plessivo dei finanziamenti specifici per la mobilità urbana e, in particolare, per la mobilità urbana sostenibile, atteso che attualmente tali informazioni, in assenza di un coordinamento tra le diverse fonti, appaiono ancora troppo frammentarie, in considerazione del fatto che la dimensione della mobilità urbana è ricompresa all'interno di altre politiche dell'Unione europea, (coesione, ambientale e sanitaria) nonché di poter fare affidamento in un quadro tendenzialmente stabile di risorse;

sul piano nazionale, sottolinea la necessità che il Governo si impegni:

a considerare prioritaria l'esigenza di superare la logica emergenziale ed episodica degli interventi che nell'ambito della mobilità urbana troppo spesso ha indotto a ricorrere alle misure estreme dei blocchi della circolazione veicolare, piuttosto che a realizzare politiche coerenti e strutturali per fronteggiare la congestione e ridurre le emissioni inquinanti;

a promuovere il coordinamento tra le iniziative e le competenze dei diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella progettazione e nella attuazione delle politiche di mobilità urbana, in primo luogo attraverso lo scambio di informazioni tra amministrazioni locali e associazioni e fondazioni che contribuiscono con specifici progetti ad incentivare la mobilità sostenibile e le politiche integrate sul territorio;

a potenziare una strategia di intervento di medio e lungo periodo nel campo della mobilità urbana, che integri le politiche settoriali dei trasporti con quelle più generali relative alle modalità d'uso del territorio, quali ad esempio quelle connesse alla gestione dei flussi turistici;

a definire una pianificazione della mobilità sulla base di schemi unitari e integrati mediante la predisposizione di appositi strumenti, ovvero il raccordo di quelli già disponibili, Piani urbani del traffico (PUT) e Piani urbani della mobilità (PUM), per i quali peraltro appare auspicabile un più diffuso utilizzo, garantendo

certezza nei tempi di attuazione e nella definizione e attribuzione delle competenze;

a favorire tutte le iniziative suscettibili di ridurre il numero dei mezzi privati che accedono, circolano e sostano all'interno delle zone di maggior pregio ovvero di quelle a più alta intensità abitativa, ampliando progressivamente, attraverso le opportune sperimentazioni, le aree soggette a traffico limitato, e contestualmente potenziando i trasporti pubblici, nonché razionalizzando i percorsi e garantendo corsie protette;

sempre al fine di ridurre il traffico privato, a favorire il trasporto non motorizzato attraverso la creazione di percorsi dedicati e protetti e una razionale suddivisione funzionale della rete stradale, in modo da riservare alcune strade a specifiche finalità, evitando, ove possibile, l'uso promiscuo, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale;

ad utilizzare in modo efficace l'informazione e la promozione di campagne pubblicità/progresso per tutte le forme di mobilità diverse dall'automobile e, in particolare, per la mobilità ciclistica, al fine di dedicare maggiore attenzione ai cittadini, alla loro salute, qualità della vita, educazione ambientale, partendo dalla formazione dei più giovani anche in ambito scolastico;

a creare un ambiente favorevole per la diffusione su larga scala dei veicoli elettrici, con particolare attenzione alla diminuzione delle emissioni climalteranti, anche alla luce dell'impegno a contenere il surriscaldamento globale al di sotto dei 2° C, sottoscritto – seppure su base volontaria – dai paesi Onu al vertice di Copenaghen 2009; allo sviluppo, perseguito in accordo con istituzioni, amministrazioni locali, società elettriche, altre società specializzate e istituti finanziari e di credito, di una rete capillare di punti di ricarica e assistenza su tutto il territorio, secondo uno standard unico per le prese elettriche, supportato da un'adeguata sperimentazione, nonché all'individuazione di misure di so-

stegno all'acquisto e/o all'utilizzo dei veicoli elettrici da parte del consumatore finale e della pubblica amministrazione e, da ultimo, a soluzioni funzionali di fornitura e pagamento dell'energia elettrica;

ad assumere tutte le iniziative, anche normative, necessarie all'omologazione ed alla standardizzazione dei prodotti per migliorare la mobilità urbana, al fine di favorire la crescita e la competitività del sistema Italia;

a diffondere la conoscenza degli strumenti di *project financing*, dell'attività della Banca europea per gli investimenti (BEI) per la mobilità urbana, sia come finanziatore, sia come *adviser*, tenendo conto dei possibili sviluppi futuri e delle opportunità di miglioramento degli strumenti esistenti (assistenza tecnica specializzata, supporto alla pianificazione e allo sviluppo di progetti integrati innovativi, finanziamenti a lungo termine), nonché del valore aggiunto in termini di scambio di informazioni a livello tecnico e finanziario; contestualmente a favorire tutte le iniziative necessarie a consentire alla ricerca italiana di operare negli ambiti richiamati cogliendo appieno le opportunità offerte dall'Unione europea ».

Silvia VELO, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO.

La seduta comincia alle 15.55

Sull'ordine dei lavori.

Mario TULLO (PD) esprime la propria preoccupazione in ordine all'andamento del processo di privatizzazione della so-

cietà Tirrenia SpA. Chiede quindi che siano valutate in sede di ufficio di presidenza le modalità più opportune per assicurare il tempestivo svolgimento di un'audizione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul tema.

Michele Pompeo META (PD) rileva, ad integrazione di quanto richiesto dal collega Tullo, che debba essere valutata l'opportunità di prevedere un'audizione anche di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista della società.

Silvia VELO, *presidente*, si impegna a riferire al presidente Valducci le richieste dei colleghi.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ».

Atto n. 216.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, ritiene, richiamando le questioni finora emerse nel dibattito, che nell'ambito della proposta di rilievi debbano essere affrontate alcune questioni relative alla disciplina della figura del direttore generale. In particolare segnala l'opportunità di applicare anche al direttore generale le previsioni poste a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia di giudizio del presidente e dei membri del collegio dell'Agenzia. Ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di precisare anche la disposizione relativa al trattamento economico del direttore generale. In coerenza con i rilievi espressi dalla Commissione per quanto concerne gli organi dell'ENAC, sullo schema di decreto del Presidente

della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 203), ritiene opportuno ridurre da tre a due anni il periodo, successivo alla scadenza del mandato, nel quale il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia non possono assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica. Contestualmente, a suo giudizio, dovrebbe essere valutata l'opportunità di estendere tali previsioni, oltre che, come già segnalato, al direttore generale, anche ai dirigenti dell'Agenzia. Riprendendo un'osservazione effettuata dal commissario straordinario dell'Agenzia nella sua audizione di fronte alla Commissione parlamentare per la semplificazione, osserva che il divieto di ricoprire incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia, do-

vrebbe essere riferito, per il periodo di permanenza in servizio, anche agli investigatori. Ritiene infine che la Commissione debba valutare l'opportunità di mantenere la disposizione transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto. In ogni caso dovrebbe essere chiarito se tale disposizione va interpretata nel senso che la deroga all'applicabilità, in sede di prima attuazione del regolamento, del limite massimo di due mandati si applica solo per la prima nomina, consentendo in questo caso un limite di tre mandati, ovvero si applica nel senso di prevedere una rinnovabilità degli incarichi senza limiti.

Silvia VELO, *presidente*, ritiene che la questione posta da ultimo dal relatore sia meritevole di un approfondimento e giudica in ogni caso necessario che venga acquisito al riguardo l'intendimento del Governo. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	102
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00327: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.	
7-00348: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Maurizio Grassano appartenente al gruppo parlamentare Misto, è entrato a far parte della Commissione.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci e abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2010.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole con alcune condizioni ed osservazioni dichiarandosi comunque disponibile ad integrarla con le eventuali ulteriori osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Gabriele CIMADORO (IdV) giudica opportuna una ulteriore riflessione sul provvedimento in esame che, a suo parere, prevede un eccessivo numero di requisiti per l'accesso alla professione di costruttore edile e soprattutto per le attività professionali complementari, ostacolando di fatto processi di semplificazione nel settore.

Giovanni SANGA (PD), nel sottolineare l'opportunità di prevedere una regolamentazione dell'attività imprenditoriale di costruttore edile che, negli ultimi anni, ha conosciuto un vero e proprio *boom*, ritiene comunque che nel testo in esame siano previsti troppi requisiti di idoneità professionale che irrigidiscono eccessivamente l'accesso a questa professione. Ritiene altresì che il complesso di requisiti richiesti appare, a suo giudizio, in evidente contrasto con la politica di semplificazione dell'attività imprenditoriale più volte enunciata dal Governo.

Alberto TORAZZI (LNP), nel condividere alcune delle perplessità sollevate dai colleghi dell'opposizione finora intervenuti, che potranno essere eventualmente accolte dal relatore nella sua proposta di parere, ritiene che il testo in esame possa essere utilmente migliorato cercando di contemperare sia gli interessi della libertà di iniziativa imprenditoriale sia quelli della tutela dei consumatori e dei lavoratori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

Nuovo testo C. 1257 Levi.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore Milanato, che ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Paolo FADDA (PD), sulla base di un approfondimento relativo al testo in esame, nonostante alcune perplessità manifestate nella precedente seduta, ritiene di poter esprimere, a nome del proprio gruppo, un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), nel ribadire il parere favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, esprime soddisfazione per l'orientamento manifestato dai colleghi del Partito Democratico.

Salvatore RUGGERI (UdC) ritiene di dover confermare un orientamento contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame che, a suo giudizio, non prevede misure volte a favorire concretamente i consumatori né a garantire una maggiore concorrenza nel settore dell'editoria.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Atto n. 218.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la V Commissione Bilancio ha trasmesso i rilievi sul provvedimento in esame.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00327: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.

7-00348: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Ludovico VICO (PD) illustra la risoluzione 7-00327, di cui è primo firmatario.

Sottolinea, in particolare, che i distretti più significativi del settore del mobile arredo sono rappresentati dalla Brianza, dalle Marche e dalle Murge. Evidenzia che i dati del 2010 dimostrano che nel primo trimestre si è registrato un calo di produzione del 2,2 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2009 e che, nel secondo trimestre, si è registrata un'ulteriore flessione. Rileva che la crisi è dovuta alla mancanza di competitività, ad una contrazione generalizzata del commercio internazionale, nonché al crollo del settore dell'edilizia. Ricordato che l'intera filiera legno-arredamento impiega circa 400 mila addetti in 75 mila imprese, sottolinea la necessità di interventi a sostegno del settore del mobile arredo sia attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma – come quello che sarà discusso nei prossimi giorni presso il Ministero dello sviluppo economico per il gruppo Natuzzi, volto al rilancio del distretto industriale delle Murge – sia attraverso gli incentivi applicati per il momento al solo acquisto delle cucine, che auspica siano estesi anche ad altri settori del mobile arredo.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra la risoluzione n. 7-00348, di cui è primo firmatario.

Rilevato che il comparto del mobile arredo con 75 mila imprese e 408 mila addetti rappresenta una quota rilevante del settore manifatturiero nazionale, che come altre produzioni industriali rappresentative del *made in Italy* è colpito da una gravissima crisi, ritiene che le iniziative

finora messe in campo dal Governo, fatta eccezione per gli incentivi per l'acquisto delle cucine, siano fortemente insufficienti. Ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 40 del 2010, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3350 presentato dai deputati del proprio gruppo con il quale si impegnava, tra l'altro, il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad altri settori del comparto del mobile e del complemento arredo rimasti completamente esclusi dalle misure di incentivazione previste per l'acquisto di cucine. Auspica quindi che l'Esecutivo possa dare corso agli impegni previsti nel suo atto di indirizzo.

Renato Walter TOGNI (LNP), nel condividere il contenuto di entrambe le risoluzioni in discussione, preannuncia che anche il proprio gruppo presenterà un atto di indirizzo sul comparto del mobile e complemento d'arredo, auspicando che si possa giungere ad una posizione condivisa da sintetizzare in un comune dispositivo sul quale ottenere il consenso del Governo. Esprime soddisfazione per il fatto che, avendo lavorato sin dall'inizio della legi-

slatura insieme al collega Vannucci del gruppo del Partito Democratico per sensibilizzare il Governo alla crisi del comparto del mobile, ottenendo un primo significativo intervento con l'incentivazione per l'acquisto di cucine, sia ora iniziata questa discussione in X Commissione. Sottolinea la necessità di estendere gli incentivi ad altri settori del comparto e, in particolare, al rinnovo dell'arredo del parco ricettivo-turistico, che rappresenta un volano di sviluppo economico trattandosi di uno dei settori trainanti della nostra economia. Precisa infine che, diversamente dai dati precedentemente illustrati dai colleghi, nella filiera del legno e del mobile sono impiegati circa un milione di lavoratori.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara che anche il proprio gruppo condivide il contenuto delle risoluzioni in discussione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

**Nuova disciplina del prezzo dei libri.
Nuovo testo C. 1257 Levi.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo della proposta di legge: Nuova disciplina del prezzo dei libri (C. 1257 Levi), così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

valutato che con il provvedimento in esame non si determina una limitazione della libera concorrenza all'interno del mercato dei libri;

rilevato che la proposta in esame mira a definire una disciplina organica del mercato del libro, in linea con la normativa europea, e che è volta a salvaguardare la libera iniziativa imprenditoriale supe-

rando al contempo concentrazioni monopolistiche delle grande organizzazioni;

rilevato altresì che il testo proposto rappresenta un punto di equilibrio tra posizioni ed interessi diversi degli operatori, ma contemporaneamente permette di tutelare l'interesse dei consumatori, offrendo la possibilità di accedere all'acquisto di libri a prezzi più contenuti;

considerato infine che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha espresso, sia pure in modo informale, un parere favorevole sulla proposta di legge, delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3534 Donadi) 107

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 3534 Donadi 108

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli 108

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3534 Donadi).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la

Commissione ha deliberato di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo. Al riguardo, comunica che – dopo l'avvenuta costituzione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 3534 Donadi: poiché tale proposta di legge verte su materia analoga a quella recata dai progetti di legge in esame, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato ristretto, convocato immediatamente dopo il termine della corrente seduta, potrà conseguentemente avviare i propri lavori con il compito di verificare la possibilità di giungere ad una eventuale unificazione dei testi in esame, ivi incluso il provvedimento testé abbinato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 giugno 2010.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 3534 Donadi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 giugno 2010.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo

109

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 giugno 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti dell'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo (Bruxelles, 1° giugno 2010)	114
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.05.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese.

COM(2010)135 def. – 17696/09.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei documenti in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame degli atti dell'Unione europea in oggetto si concluderà con la votazione di una relazione per la Commissione politiche dell'Unione europea, che successivamente presenterà all'Assemblea una propria relazione.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 (COM(2010)135), che costituisce il primo strumento di programmazione politica e legislativa presentato dalla nuova Commissione dopo il suo insediamento nel febbraio 2010, enuncia 34 iniziative strategiche per il 2010 (elencate nell'allegato I « Iniziative strategiche ») e le eventuali iniziative strategiche e prioritarie per il 2010 e per gli anni successivi (allegato II, « Altre iniziative strategiche e prioritarie »).

Le presidenze spagnola, belga e ungherese del Consiglio dell'Unione europea hanno inoltre presentato il programma di lavoro di 18 mesi per il periodo gennaio 2010-giugno 2011 (17696/09), che alla Camera è esaminato congiuntamente al programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, in base al parere della Giunta del regolamento del 9 febbraio 2000.

Per quanto riguarda il programma della Commissione europea, esso indica quattro temi prioritari estremamente generali per l'azione della Commissione nel 2010, alla cui attuazione sono rivolte le

iniziative strategiche: affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea; definire un'agenda dei cittadini che metta la persona al centro delle priorità; definire un programma di azione esterna ambizioso e coerente, che abbia portata mondiale; modernizzare gli strumenti e i metodi di lavoro dell'Unione europea. Il programma riserva, infine, una specifica attenzione alla riforma del bilancio dell'Unione.

Relativamente alla politica agricola comune (PAC), la Commissione si impegna ad adoperarsi per consentire a un'agricoltura sostenibile, produttiva e competitiva di dare un contributo importante alla strategia Europa 2020, basandosi sul potenziale di crescita occupazionale delle zone rurali e garantendo al tempo stesso una concorrenza leale. Si tratta, secondo la Commissione, di un elemento fondamentale per garantire la coesione economica, sociale e territoriale e la sicurezza alimentare. L'impegno riguarderà aspetti come i prodotti alimentari e la base produttiva rinnovabile o il dinamismo delle zone rurali e costituirà un punto di partenza per la riflessione sul futuro della politica agricola comune.

Con riferimento alle iniziative strategiche, la Commissione europea preannuncia la presentazione di una comunicazione sulle possibili evoluzioni della politica agricola comune dopo il 2013, in cui terrà conto anche dei contributi forniti dai soggetti interessati nell'ambito del dibattito pubblico *online* sul futuro della politica agricola comune, sui suoi obiettivi e principi e sul suo contributo alla strategia Europa 2020, aperto dal 12 aprile al 3 giugno 2010. La suddetta comunicazione sarà oggetto di un'ampia consultazione, propedeutica alla preparazione delle proposte legislative, attese per luglio 2011.

Nella *roadmap* allegata al programma di lavoro la Commissione individua i principali problemi che la futura PAC dovrebbe contribuire a risolvere l'aumentata volatilità dei mercati e il rischio per la sicurezza alimentare determinato da cambiamento climatico, aumento della popolazione e incremento della domanda. Do-

vrebbe altresì contribuire a risolvere la persistente tendenza all'abbandono delle terre in molte aree (e, di contro, le possibili prospettive di ulteriore intensificazione dello sfruttamento in altre aree, che aumenta la pressione sulle risorse naturali e l'ambiente), l'aumento della variabilità dei redditi e la diseguale distribuzione del sostegno dell'Unione europea agli agricoltori nei e tra gli stati membri, la poca trasparenza dei prezzi nella catena di approvvigionamento, la divergente evoluzione dei redditi agricoli rispetto ai redditi provenienti da altre attività e le sue conseguenze sullo sviluppo sociale ed economico delle aree rurali e, infine, le attese pressioni sulle risorse finanziarie disponibili e la necessità di una maggiore efficienza del sostegno pubblico all'agricoltura.

Quanto alle altre iniziative strategiche e prioritarie (allegato II) la Commissione preannuncia la presentazione di un pacchetto sulla politica della qualità dei prodotti agricoli composto da: revisione della normativa europea sulle indicazioni geografiche; valutazione di fattibilità in merito all'introduzione di termini riservati facoltativi specifici quali «prodotto di montagna» o prodotto tradizionale; studio sulla possibilità di stabilire una norma di commercializzazione di base generale e un'etichettatura adeguata che indichi il luogo di produzione entro le norme di commercializzazione per i prodotti agricoli trasformati; e, infine, orientamenti per i sistemi di certificazione della qualità dei prodotti agricoli.

Tale pacchetto costituisce il seguito dell'ampio dibattito svoltosi nel corso del 2009 sulla base di una comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli.

Per quanto attiene al mercato lattiero, conformemente alle conclusioni della valutazione dello stato di salute della politica agricola comune nel mese di novembre 2008, la Commissione preannuncia la presentazione di una relazione sul settore lattiero-caseario. In quell'occasione il Consiglio concordò infatti sull'abrogazione delle quote latte a partire da aprile 2015

predisponendo una « uscita morbida » dal regime mediante maggiorazioni annuali delle quote nella misura dell'1 per cento tra il 2009-10 e il 2013-14. Per l'Italia venne introdotta immediatamente, nel 2009-10, una maggiorazione del 5 per cento. Nel 2009-10 e nel 2010-11, gli agricoltori che superano la loro quota di oltre il 6 per cento dovranno pagare un prelievo del 50 per cento superiore all'importo normale. In vista di tale abrogazione, il Consiglio stabilì che la Commissione valutasse la situazione del settore con due relazioni intermedie entro il dicembre 2010 e il dicembre 2012.

La Commissione preannuncia inoltre che nel corso del 2010 darà seguito, con proposte legislative e iniziative non legislative, al lavoro del gruppo di esperti ad alto livello sul latte istituito nell'ottobre 2009 con l'incarico di analizzare le prospettive di medio e lungo termine del mercato lattiero, in particolare in previsione della progressiva abolizione delle quote latte.

Per quanto concerne lo sviluppo rurale, la Commissione preannuncia la presentazione di una proposta legislativa in materia di aiuti alle zone svantaggiate. Tale iniziativa fa seguito alla comunicazione dell'aprile 2009 « Rendere più mirati gli aiuti agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali » (zone svantaggiate), in cui la Commissione, con l'aiuto di esperti scientifici, ha individuato otto parametri pedoclimatici che formano la base per una nuova classificazione chiara e oggettiva di tali zone. Secondo quanto annunciato nel programma di lavoro, il contributo alle zone svantaggiate (ZS) verrà assegnato con l'obiettivo di favorire, attraverso l'utilizzo continuato di terreno agricolo, il mantenimento della campagna, come pure il mantenimento e la promozione dei sistemi sostenibili di coltivazione.

Tra le iniziative strategiche e prioritarie nel settore della pesca enunciate nel programma di lavoro per il 2010, la Commissione ricorda che sta preparando il terreno per una riforma radicale della politica comune della pesca (PCP), onde porre le basi per un'industria europea della

pesca redditizia e sostenibile e per lo sviluppo di una politica marittima integrata.

A tal fine la Commissione preannuncia la presentazione di un pacchetto sulla riforma della PCP che comprenderà le seguenti proposte: una proposta di nuovo regolamento di base per la politica comune della pesca, compresa l'acquacoltura; una proposta di nuovo regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati; proposte per la dimensione finanziaria della nuova PCP; misure tecniche. Nella predisposizione del pacchetto la Commissione terrà conto dell'ampio dibattito svoltosi sull'argomento, a partire dal Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca presentato ad aprile 2009, sul quale è stata aperta fino al 31 dicembre 2009 una consultazione pubblica rivolta a tutte le parti interessate.

La Commissione preannuncia inoltre la presentazione di diverse proposte di regolamento relative ai piani pluriennali di gestione o di recupero per specie selezionate. Per quanto riguarda l'eglefino, il nasello, l'aringa e lo scampo, le nuove proposte provvederanno tra l'altro all'istituzione di totali ammissibili di catture (TAC) ogni anno, in modo da raggiungere l'obiettivo di sfruttare questo stock secondo la produzione sostenibile massima. Per quanto riguarda il tonno rosso, l'attuale piano di recupero dovrà essere modificato alla luce del risultato dei negoziati in corso in sede di Commissione Internazionale per la conservazione dei tonni in Atlantico (ICCAT).

La riforma della politica comune della pesca è anche una delle priorità del programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea. L'obiettivo principale sarà gestire le attività di pesca in modo da assicurare la vitalità economica, sociale e ambientale del settore, tenuto conto del fatto che i fattori negativi più rilevanti sono la pesca eccessiva e la capacità eccessiva della flotta.

Nell'ambito della politica marittima, tra le iniziative strategiche e prioritarie, la Commissione preannuncia la presentazione di: una comunicazione sulla crescita

nel settore marittimo, volta a proporre una nuova visione per la crescita sostenibile nelle regioni costiere e nei settori marittimi, che si baserà su uno studio che valuta i futuri scenari della crescita per le regioni costiere e l'economia marittima, con particolare riguardo agli effetti positivi sull'occupazione; una proposta di regolamento riguardante l'istituzione di un programma per finanziare l'ulteriore evoluzione verso una politica marittima integrata. In linea con le conclusioni del Consiglio del novembre 2009, l'obiettivo del regolamento proposto sarà garantire un continuo sostegno finanziario per promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata per il tempo restante dell'attuale prospettiva finanziaria durante il periodo 2011-2013; il piano d'azione « Conoscenze oceanografiche 2020: dati e osservazione marini per una « crescita intelligente ». La Commissione segnala che attualmente la responsabilità di raccogliere i dati sui mari e sugli oceani dell'Europa è frammentata tra organizzazioni regionali, nazionali, pubbliche e private. Il piano d'azione proporrà una rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino e descriverà una serie di misure che consentiranno agli operatori pubblici e privati di fornire servizi migliori.

Nel settore della commercializzazione sementi, tra le iniziative strategiche e prioritarie, la Commissione presenterà nel corso del 2010 una proposta di regolamento che rivede la normativa sulla commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione.

L'obiettivo centrale è sostituire le 12 direttive concernenti le sementi e i materiali di moltiplicazione, al fine di: assicurare la disponibilità di semi e materiali di moltiplicazione sicuri e di qualità e, in tal modo, promuovere la salute delle piante e sostenere agricoltura, l'orticoltura e la forestazione; contribuire a fermare la perdita di biodiversità; migliorare la competitività economica. L'iniziativa è stata anticipata nel piano d'azione che la Commissione ha presentato nel settembre 2009 e che si prefigge inoltre l'attuazione ar-

monizzata della legislazione da parte degli Stati membri; la riduzione dei costi amministrativi; la coerenza con altre politiche dell'Unione europea (tra le quali agricoltura, ambiente, sicurezza alimentare, organismi geneticamente modificati, salute delle piante); la possibile estensione del ruolo dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati e altre tecnologie, tra le iniziative strategiche e prioritarie, in conformità alle « Linee guida per la nuova Commissione » predisposte dal Presidente Barroso il 3 settembre 2009, il programma di lavoro preannuncia per l'estate 2010 la presentazione di una proposta che dovrebbe combinare un sistema di autorizzazione comunitario, basato su conoscenze scientifiche, con la libertà degli Stati membri di decidere se consentire o meno la coltivazione di OGM sul proprio territorio.

La Commissione preannuncia inoltre la presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla clonazione animale. L'obiettivo è presentare un approccio coerente per quanto riguarda le tecnologie innovative per il settore dei prodotti alimentari (clonazione, nanotecnologia, animali geneticamente modificati). Nel quadro della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione svilupperà una consultazione approfondita delle parti interessate.

Nel settore della salute delle piante tra iniziative strategiche e prioritarie la Commissione preannuncia la presentazione di una nuova strategia volta a modernizzare l'attuale regime fitosanitario, che risale al 1977, per affrontare più efficacemente gli impatti dovuti a globalizzazione e cambiamento climatico e per migliorare la protezione dell'ambiente naturale.

Con tale intervento, la Commissione si prefigge di dare la priorità alla sorveglianza sulla presenza di organismi nocivi; migliorare i controlli sulle importazioni dai paesi terzi; rafforzare il sistema dei passaporti delle piante per i movimenti interni; migliorare l'azione in caso di emergenza; rafforzare il sistema delle aree protette.

In materia di salute degli animali, infine, nel programma di lavoro la Commissione preannuncia la presentazione di un'iniziativa legislativa volta a stabilire un quadro regolatore più chiaro per la salute degli animali nell'Unione europea, che attualmente è articolato in circa 60 direttive e regolamenti di base, molti dei quali adottati negli anni sessanta. Tale iniziativa è prevista dalla seconda strategia dell'Unione europea per la tutela e il benessere degli animali; una relazione sul trasporto degli animali. L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto prevede che la Commissione presenti al Parlamento e al Consiglio una relazione concernente le ripercussioni del regolamento sul benessere degli animali e sui flussi commerciali di animali vivi. La relazione potrebbe essere corredata, se necessario, di appropriate proposte legislative; una comunicazione riguardante la seconda strategia dell'Unione europea per la tutela e il benessere degli animali (2011-2015). Lo scopo dell'iniziativa è consolidare le future politiche dell'Unione europea in questo settore tramite un documento strategico che assicuri l'integrazione e il recepimento della futura azione sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. La strategia risponde alla richiesta delle parti interessate e del Parlamento europeo di sviluppare le politiche dell'Unione europea sul benessere degli animali con il dovuto riguardo ai costi globali e alle loro ripercussioni sulla competitività del settore.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.20.

Sugli esiti dell'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo (Bruxelles, 1° giugno 2010).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che si è tenuto a Bruxelles, lo scorso 1° giugno 2010, un incontro delle Commissioni competenti in materia di pesca del Parlamento europeo e dei Paesi membri dell'Unione europea sulla futura riforma della politica comune della pesca (PCP), al quale ha partecipato quale Presidente della Commissione Agricoltura della Camera.

L'incontro è stato organizzato dalla Commissione pesca del Parlamento europeo, per promuovere uno scambio di opinioni sulle politiche finora seguite, sui problemi incontrati e sulle possibili soluzioni e per individuare i possibili miglioramenti del quadro giuridico vigente.

La discussione è stata in gran parte strutturata intorno ai principali capitoli del Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca, presentato dalla Commissione europea nell'aprile 2009 (COM (2009) 163) e seguito da una consultazione pubblica, conclusasi nel dicembre 2009. La riforma è in corso di esame dal parte del Consiglio dell'Unione ed è stata discussa nel febbraio 2010 dal Parlamento europeo. Le proposte legislative della Commissione saranno presentate all'inizio del 2011, mentre la nuova regolamentazione dovrebbe entrare in vigore nel 2013.

Ricordo in proposito che il Libro verde parte da un'analisi dell'attuale politica e dei suoi risultati, ne individua le carenze strutturali e prospetta alcune linee di riforma per migliorare la gestione della pesca nell'Unione europea.

In particolare, il Libro verde parte dall'assunto che la riforma della PCP del 2002 – se pure ha garantito una maggiore partecipazione delle parti interessate al processo decisionale e un approccio più lungimirante in materia di gestione delle risorse ittiche – non ha conseguito l'obiettivo di assicurare a lungo termine la sostenibilità ecologica ed economica della pesca europea. In primo luogo, infatti, la

maggior parte degli stock ittici soffre di sfruttamento eccessivo, ovvero superiore alla capacità di ricostituzione, a causa di una perdurante sovraccapacità della flotta da pesca europea. Questo squilibrio ha portato a una generale contrazione della produzione, a una crescente dipendenza del mercato comunitario dalle importazioni e, conseguentemente, a una riduzione della redditività complessiva del settore, che espone molti pescatori e numerose comunità costiere a gravi problemi in caso di crisi congiunturali e a una situazione di dipendenza dagli aiuti pubblici.

La Commissione europea ritiene quindi necessaria una revisione globale della PCP, incentrata sulle seguenti priorità: porre fine alla sovraccapacità della flotta, definendo meccanismi intesi ad adeguare quantitativamente la flotta alla risorsa disponibile; ridefinire l'obiettivo principale della PCP, incentrandolo sul mantenimento di stock sani, sostenibili e sfruttabili; orientare la governance della pesca, attualmente accentrata nel Consiglio dei ministri della pesca, che assume la totalità delle decisioni, verso un adattamento e un'attuazione regionalizzata (ma non nazionalizzata) dei principi definiti a livello comunitario; coinvolgere maggiormente il settore nella gestione della risorsa e nell'attuazione della PCP, per esempio sviluppando la gestione basata sui risultati; sviluppare una cultura del rispetto delle regole, vincolando il settore e gli Stati membri a una migliore applicazione delle misure della PCP; elaborare una politica più semplice, meno costosa e di maggiore prossimità nell'adozione delle decisioni.

Oltre a questi cambiamenti radicali, la Commissione intende anche migliorare la gestione esistente della pesca in vari settori di attività come la protezione della piccola pesca costiera, lo sviluppo del principio del rendimento massimo sostenibile, l'istituzione di un migliore collegamento tra il mercato e il settore della cattura.

Alla riunione interparlamentare di Bruxelles sono intervenuti numerosi rappresentanti dei Parlamenti nazionali e del

Parlamento europeo nonché il Commissario europeo per gli affari marittimi e la pesca, Maria Damanaki.

Il Commissario Damanaki è intervenuta sulle principali questioni da affrontare in sede di riforma e, in particolare, sulla regionalizzazione della PCP, basata su piani regionali organizzati intorno agli Stati membri, con il coinvolgimento delle realtà locali, comprese la società civile, della scienza e dell'industria. Le scelte politiche principali spetterebbero al Consiglio, in codecisione con il Parlamento europeo, mentre sarebbero demandate alla Commissione e agli Stati membri le discipline attuative.

Quanto alla dimensione di mercato, il Commissario europeo ha evidenziato la necessità di attribuire maggiori responsabilità a organizzazioni di produttori rafforzate e di sostenerle in politiche di marketing e di informazione ai consumatori. Dovrebbero essere invece eliminati gli interventi pubblici volti alla distruzione del pescato, ingiustificabili di fronte alla riduzione degli stock ittici, e sostituiti con altri meccanismi di sostegno ai pescatori.

Il Commissario ritiene poi che l'Europa dovrà perseguire gli stessi elevati *standard* anche nelle relazioni internazionali e bilaterali fuori dalle acque europee.

Quanto al sistema dei diritti individuali trasferibili (DTI o ITR), secondo il Commissario – che ha sottolineato che gli stock ittici sono un bene pubblico –, essi dovranno perseguire scopi sociali e fornire possibili mezzi di compensazione finanziaria. I DTI dovrebbero avere una durata di 10-15 anni, con possibilità di proroga, qualora l'utilizzatore ne dimostri l'uso appropriato, ovvero con il successivo ritorno allo Stato. I DTI svolgerebbero un ruolo nella riduzione della sovraccapacità, dove potrebbero portare – senza oneri per i contribuenti – a risultati migliori di quelli ottenuti con diretti e costosi interventi finanziari per la demolizione dei navigli (in tal senso vengono ricordate le esperienze della Danimarca, dell'Estonia e della Spagna). In questo senso, ritiene che un sistema di DTI gestito a livello degli Stati potrebbe costituire un'alternativa va-

lida in un periodo in cui sarà difficile impostare altri interventi finanziari pubblici. In proposito, il Commissario ha precisato che intende proporre che tali diritti siano trasferibili all'interno degli Stati e non tra gli Stati membri.

Per quanto riguarda la piccola pesca (o pesca artigianale), il Commissario Damaski ritiene necessario impostare un regime più vantaggioso, ma fa tuttavia presente che molti Stati membri non sono d'accordo su tale orientamento e su un approccio speciale per questo tipo di pesca.

Infine, il Commissario ritiene che l'acquacoltura sia indissolubile dalla PCP e vada meglio integrata in essa.

È quindi intervenuta la deputata europea Maria do Céu Patrao Neves, relatore sul Libro verde in Commissione pesca, che si è soffermata sul tema della regionalizzazione, invitando a ricercare modelli che consentano di superare le difficoltà giuridiche connesse al Trattato di Lisbona, che prevede che tutte le decisioni in materia di pesca, ad eccezione di quelle relative alla fissazione delle possibilità di pesca annuali, siano adottate secondo la procedura di codecisione (in base alla quale le decisioni sono prese congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo). Si è altresì soffermata sul tema della distinzione tra flotte artigianali e industriali, sottolineando che tale distinzione dovrà basarsi, oltre che sui tradizionali criteri della dimensione dei navigli e degli equipaggi e della forza motrice, anche su altri criteri più adeguati, come quello della capacità tecnologica e di pesca. Infine, ha richiamato l'importanza del rafforzamento delle zone protette e di aree dedicate alla pesca artigianale, a sostegno delle comunità locali.

Nel successivo dibattito, i parlamentari intervenuti hanno generalmente condiviso gli obiettivi di fondo della riforma e in particolare la necessità di perseguire una regolamentazione che integri gli aspetti ambientali, economici e sociali della pesca, considerato che solo una pesca ecologicamente sostenibile nel lungo termine potrà assicurare un futuro economicamente va-

lido al settore. È stata anche affermata l'opportunità di integrare la pesca nella politica marittima integrata.

Per una PCP meglio compresa e accettata, è risultato altresì condiviso l'obiettivo della regionalizzazione dei processi decisionali, che dovranno perseguire scelte più appropriate a livello delle singole zone di pesca e maggiormente condivise dalle comunità locali, senza creare nuova burocrazia. In proposito, tuttavia, il Commissario europeo ha ricordato che la regionalizzazione dovrà essere compatibile con le regole poste dal Trattato di Lisbona. È stata inoltre auspicata una regolamentazione più semplice e chiara, cui consegua una gestione meno onerosa e burocratica sia per gli operatori che per le amministrazioni pubbliche.

Da molti è stata poi evidenziata la necessità di rafforzare la ricerca scientifica, per ottenere dati certi sui quali basare le decisioni, definire modelli di gestione sostenibile delle risorse ittiche, ridurre le catture accidentali e la conseguente pratica dei rigetti, risolvere i problemi ambientali e di sicurezza in acquacoltura, migliorare la redditività delle imprese.

Molti parlamentari hanno inoltre posto l'accento sull'opportunità di interventi nella filiera che porta al consumatore, al fine di ridurre il divario tra i prezzi praticati all'origine e al consumo, nonché di un sistema di tracciabilità e etichettatura che garantisca la sicurezza e l'informazione del consumatore.

Inoltre, è stata condivisa la necessità di affermare i principi di una pesca sostenibile anche nelle relazioni internazionali e di definire regole relative alle importazioni, al fine di evitare fenomeni di concorrenza sleale. Tale argomento sarà oggetto, il prossimo 22 giugno, di uno specifico documento della Commissione pesca del Parlamento europeo.

Opportuna è stata ritenuta anche l'integrazione dell'acquacoltura nella PCP, anche in considerazione della quota di domanda ora soddisfatta con le importazioni e dell'esigenza di promuovere attività produttive alternative.

I parlamentari intervenuti hanno sottolineato anche la dimensione sociale della pesca, condividendo generalmente la necessità di un regime speciale per la piccola pesca costiera (o artigianale), in considerazione della sua importanza per l'economia delle comunità locali e per la sopravvivenza delle attività e delle culture tradizionali. Secondo molti, questo tipo di pesca andrà definito secondo criteri comuni, adattati alle caratteristiche proprie delle diverse aree.

Più articolato è stato invece il dibattito sugli strumenti da utilizzare per far fronte alla eccessiva capacità di pesca delle flotte europee.

La maggior parte degli intervenuti ha convenuto sulla necessità di ulteriori riduzioni delle flotte, ma ha sottolineato altresì la necessità di approcci diversi per le diverse flotte. In mancanza di risorse finanziarie per il disarmo, è stata tuttavia chiesta l'applicazione di misure compensative, di un sostegno economico per la riconversione, per incentivare forme di pesca sostenibile o per migliorare la sicurezza dei lavoratori.

Meno condivisa è stata invece la proposta della Commissione europea di istituire un sistema di DTI, ovvero di diritti di pesca trasferibili, in relazione alla quale numerosi parlamentari hanno segnalato il rischio di concentrazioni e di fenomeni speculativi o di effetti molto negativi sulle attività di pesca artigianale e sulle comunità costiere. Inoltre, sono stati espressi dubbi sulla possibilità giuridica di limitare la trasferibilità di tali diritti tra gli Stati membri. Per altri, come il Presidente della Commissione pesca del Parlamento euro-

peo, i DTI potrebbero aumentare la competitività delle flotte industriali riducendo la dipendenza del settore dagli aiuti pubblici. Altri ancora hanno richiesto che i diritti siano attribuiti secondo priorità che privilegino le forme di pesca sostenibili.

A fronte di tali obiezioni, il Commissario europeo ha fatto presente che nell'attuale situazione finanziaria non appaiono percorribili – a livello dell'Unione e degli Stati membri – le vie del disarmo e del prepensionamento dei pescatori, mentre sarebbe invece praticabile l'ipotesi dei DTI, che non grava sulle finanze pubbliche. Al riguardo, il Commissario ha tenuto a precisare che non si tratterebbe di una privatizzazione dei diritti di pesca, dato che gli stock ittici sono e resteranno un bene pubblico, ma un modo per affrontare, senza oneri per il contribuente, il problema della sovracapacità. Ha inoltre precisato che non vi sarebbe consenso sulla modifica del principio della stabilità relativa, che prevede che le quote di ciascun contingente comunitario assegnate ai vari Stati membri rimangano costanti nel tempo.

Ricorda infine di essere intervenuto nel dibattito, quale unico rappresentante del Parlamento italiano, in quanto per il Senato è stata inviata la risoluzione sul Libro verde, approvata dalla 9.a Commissione il 20 aprile scorso (Atto Senato Doc. XVIII, n. 23).

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la seduta prevista per lo svolgimento di comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 16.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. C. 3498 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127
Piano d'azione sulla mobilità urbana. COM(2009)490 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	122
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 225 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	124

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua

assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

C. 3498 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo con la Bielorussia

sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 18 aprile 2003 a Minsk, si compone di un breve Preambolo, 22 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti. Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge viene precisato che i Governi italiano e bielorusso si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assistenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali le quali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legge doganale.

L'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

L'articolo 5 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali.

Nell'articolo 6 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

Con l'articolo 7 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 8 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.

Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 10 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

Nell'articolo 11 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 12 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.

L'articolo 13 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano

svolgere indagini su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.

L'articolo 14 consente lo scambio di dossier e documenti contenenti informazioni su azioni che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata – o sembra – l'infrazione doganale. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.

L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita.

L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. La norma stabilisce, altresì, che qualora l'attuazione a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.

L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-bielorussa che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità

su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo bielorusso, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.

Il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 21.665 euro l'anno a decorrere dal 2010, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2010.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento che consentirà di ridurre fenomeni odiosi, che purtroppo coinvolgono minori.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, anche tenuto conto dei dati statistici, che individuano tra il 20 ed il 30 per cento i minori potenzialmente esposti a tali gravissime categorie di reati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Piano d'azione sulla mobilità urbana.

COM(2009)490 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda di aver presentato, nella seduta dello scorso 22 giugno, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che tiene conto, tra l'altro, degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso del ciclo di audizioni svoltosi presso la Commissione Trasporti.

Sandro GOZI (PD) rileva come il Piano d'azione in oggetto sia di particolare rilievo e risulti ben calibrato, anche sotto il profilo della sussidiarietà.

Ritenuta, in particolare, particolarmente condivisibile l'osservazione di cui alla lettera *b*), che evidenzia l'opportunità di assumere tutte le possibili iniziative per favorire il ricorso a fondi comunitari, diffondendo la massima conoscenza delle offerte nel settore della mobilità urbana sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della Banca europea per gli investimenti (BEI), considerato peraltro che ciò potrà esercitare un effetto leva sui finanziamenti privati, preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Atto n. 224.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame è volto a recepire la direttiva 2008/50/CE, e provvede inoltre a sostituire le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE (recate dal decreto legislativo n. 152 del 2007), istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Lo schema si compone di 22 articoli, XVI allegati e XI appendici. I principi e le finalità del decreto, individuate dall'articolo 1, sono i seguenti: individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità del-

l'aria ambiente; migliorare la cooperazione con gli altri Stati dell'UE in materia di inquinamento atmosferico.

L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: zona, agglomerato, area di superamento, rete di misura, programma di valutazione, misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative.

L'articolo 3 disciplina la zonizzazione dell'intero territorio nazionale da parte delle regioni e delle province autonome. Si prevede un rinvio ai criteri di zonizzazione introdotti mediante l'appendice I ed una procedura di controllo preventivo da parte del Ministero dell'ambiente sui progetti delle zonizzazioni regionali.

L'articolo 4 prevede che la classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, sia effettuata dalle regioni e dalle province autonome (comma 4); effettuata per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori e secondo la procedura previste dall'allegato II; riesaminata almeno ogni 5 anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2 (comma 2).

L'articolo 5 disciplina l'attività di valutazione della qualità dell'aria da parte delle regioni, prevedendo, anche con rinvio alle appendici II e III, le modalità di utilizzo di misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva presso ciascuna zona o agglomerato. Si stabilisce che ciascuna regione o provincia autonoma debba disporre un programma di valutazione conforme alle nuove disposizioni e debba, a tal fine, presentare un progetto di adeguamento della rete di misurazione al Ministero dell'ambiente. Si introducono, poi, il principio secondo cui le stazioni della rete devono essere gestite o controllate da idonei soggetti pubblici e devono essere mantenute ed esercite in condizioni atte a rispettare tutti i requisiti del decreto.

Gli articoli 6 e 7 hanno ad oggetto le stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento, individuandone anche il numero minimo in relazione alle diverse zone ed agglomerati e nei casi in cui le direttive comunitarie prevedono obblighi speciali di misurazione.

L'articolo 9 disciplina le attività di pianificazione necessarie a permettere il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell'aria. Si prevede, in via innovativa, che tali piani debbano agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di superamento, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio.

Si prevede la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali (attraverso la convocazione di un comitato tecnico presso la presidenza del Consiglio e l'adozione di un successivo DPCM) qualora tutte le possibili misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa. Il ricorso alle misure nazionali è poi specificamente previsto in relazione alla procedura di richiesta delle deroghe che la Commissione europea può concedere ai sensi dell'articolo 22 della direttiva circa la data di applicazione dei valori limite relativi a benzene, biossido di azoto e materiale particolato PM10. Per tale ultimo inquinante, peraltro, la concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura di infrazione n. 2008/2194.

Le attività di valutazione e modalità di gestione della qualità dell'aria con riferimento ai livelli di ozono sono disciplinate rispettivamente negli articoli 8 e 13.

L'articolo 10 disciplina i piani d'azione, finalizzati principalmente ad intervenire nel caso di rischio di superamento dei valori limite ed obiettivo causato da situa-

zioni contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente mentre l'articolo 11 reca le modalità per l'attuazione dei piani di qualità dell'aria, indicando i soggetti competenti ed il tipo di provvedimenti da adottare.

L'articolo 14 prevede l'obbligo per le regioni di adottare tutti i provvedimenti necessari per informare tempestivamente ed adeguatamente il pubblico qualora, in una zona od agglomerato i livelli degli inquinanti dovessero superare le soglie di informazione e di allarme.

L'articolo 15, prevede che le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti superano i valori limite o livelli critici a causa di fonti naturali.

L'articolo 16 reca le modalità di consultazione con altri Stati qualora venga superato un valore limite aumentato del margine di tolleranza, un valore obiettivo, una soglia di allarme o un obiettivo a lungo termine a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti.

L'articolo 17 disciplina il riparto delle competenze relative alle funzioni tecniche necessarie per assicurare la valutazione della qualità dell'aria.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano, rispettivamente l'informazione al pubblico in materia di qualità dell'aria ed il passaggio di dati e di informazioni tra le regioni, l'Ispra ed il Ministero dell'ambiente per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti della Commissione europea.

L'articolo 20 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della salute, delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI, dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR e di altre autorità competenti all'applicazione del decreto in esame, attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

L'articolo 21 reca, infine, le abrogazioni, mentre l'articolo 22 stabilisce le norme transitorie e finali, apportando le integrazioni finalizzate ad armonizzare il decreto legislativo n. 152 del 2006 con il presente decreto legislativo.

In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che la direttiva 2008/50/CE riunisce in un unico testo la normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria aggiornandola in base agli sviluppi in campo scientifico e sanitario e alle recenti esperienze degli Stati membri, con l'obiettivo di: definire obiettivi di qualità dell'aria al fine di: evitare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente; fissare criteri e metodi di valutazione comuni negli Stati membri; mantenere la qualità dell'aria ove sia buona e in altri casi migliorarla; mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria; promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Il 5 maggio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura d'infrazione 2008/2194) con il quale contesta all'Italia il superamento dei valori limite giornalieri ed annuali consentiti per le particelle PM10 in numerose zone nel 2006 e nel 2007.

Il 21 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva sulle emissioni industriali (COM(2007)844), intesa a riunire in un unico strumento normativo le disposizioni contenute nella normativa in materia di emissioni industriali al fine di contenere le emissioni complessive dei più importanti inquinanti presenti in atmosfera. Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha approvato una posizione comune rinviando la proposta al Parlamento europeo per l'esame in seconda lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria, che potrebbe avere luogo all'inizio di luglio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Atto n. 225.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, che lo Schema di decreto in esame è volto ad attuare, è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori. Dai *considerando* della direttiva emerge che tale necessità di armonizzazione discende dalla diversità normativa riscontrata, nel corso degli anni, presso la legislazione degli Stati membri in materia di credito al consumo. Le autorità europee hanno rilevato che « lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE [...]. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi ».

Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte. In particolare, l'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, i.e. ai contratti di credito; esclude tuttavia alcune tipologie specifiche contrattuali.

Gli articoli da 4 a 8 della direttiva in esame si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto. Per quanto stabilito dall'articolo 8, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore; a tal fine si avvale delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un'apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell'articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio.

Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.

Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.

Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori. Si richiede che tale controllo venga esercitato da un'autorità indipendente; vengono elencati gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Gli articoli da 22 a 24 recano le misure attuative in materia di armonizzazione e obbligatorietà della direttiva, di impianto sanzionatorio e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L'articolo 27 fissa il termine di recepimento della direttiva al 12 maggio 2010, giorno da cui è abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito. Si prevede altresì una verifica sull'attuazione della direttiva da parte della Commissione europea (articolo 27, par. 2) da effettuarsi con cadenza quinquennale, a partire al 12 maggio 2013.

Ricorda infine che l'articolo 30 reca alcune misure transitorie: la direttiva infatti non si applica ai contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Sono

fatte salve alcune prescrizioni in tema di informazioni e di diritti dei consumatori, che gli Stati membri possono applicare anche ai contratti di credito di durata indeterminata, in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

L'attuazione di questa direttiva è stato previsto dall'articolo 33 della legge comunitaria 2008, recante i principi e i criteri direttivi di delega al Governo. Esso inoltre apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina che riguarda i soggetti operanti nel settore finanziario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria. La disposizione prevede esplicitamente che le nuove norme si inseriscano nel *corpus* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il Titolo I dello schema di decreto legislativo in esame si occupa pertanto dell'attuazione della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano. Il Titolo II reca le opportune norme di coordinamento del TUB con le altre disposizioni in materia di trasparenza. Il Titolo III effettua, ai sensi della delega contenuta nell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Il Titolo IV disciplina gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Le disposizioni finali sono contenute nel Titolo V.

Per il dettaglio delle numerose disposizioni, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, e ricorda ai colleghi che sul provvedimento si svolgerà presso la Commissione Finanze un nutrito ciclo di audizioni, che avranno inizio oggi stesso.

Quanto, infine, ai documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE, ricorda che fra le iniziative strategiche e prioritarie preannunciate nel programma di lavoro della Commissione per il 2010 – attualmente all'esame della XIV Commissione – figura la presentazione di un'iniziativa sul credito responsabile che dovrebbe riguardare gli aspetti connessi alla concessione di

credito ai consumatori al dettaglio, inclusi il ruolo degli intermediari di credito, la valutazione dell'adeguatezza dei prodotti di credito, l'informazione e le modalità per assicurare un credito responsabile.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (esame COM(2010)94 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (esame COM(2010)94 def. »;

rilevato che:

la proposta intende aggiornare la normativa europea vigente per renderla più efficace nella lotta a un fenomeno particolarmente grave e le cui dimensioni suscitano un diffuso allarme nell'opinione pubblica, come dimostrano i dati estremamente preoccupanti sull'incidenza percentuale dei minori esposti a rischio di abuso sessuale e sul numero elevatissimo di siti Internet contenenti materiale pedopornografico;

a tal fine, la proposta di direttiva prospetta in primo luogo un avvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri definendo in termini puntuali le fattispecie relative ai reati di abuso sessuale e ai reati di sfruttamento sessuale, introducendo anche il reato di adescamento di minori per scopi sessuali e definendo dettagliatamente i reati compiuti avvalendosi di strumenti informatici, non contemplati dalla disciplina attualmente vigente;

la proposta reca inoltre disposizioni volte a garantire che le sanzioni comminate in uno Stato membro siano effettivamente applicate in tutti i territori dell'Unione europea – prevedendo che gli autori dei reati possano essere perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori del territorio dell'UE, come avviene nel caso del cosiddetto turismo sessuale –, a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento di indagini giudiziarie nei casi, che sono particolarmente frequenti, di reati transfrontalieri, a garantire alle vittime la più ampia protezione per il recupero psicofisico e per consentire loro di avvalersi dell'assistenza legale gratuita nonché a introdurre misure volte a prevenire il compimento dei reati;

rilevata infine l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

auspicando la rapida conclusione dell'*iter* di adozione, da parte delle istituzioni dell'UE, della proposta di direttiva, il suo tempestivo recepimento e la sua piena attuazione da parte degli Stati membri.

ALLEGATO 2

Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni « Piano d'azione sulla mobilità urbana » (COM(2009)490 def.), relativo al periodo 2009-2012, che tiene conto dei risultati della consultazione sul Libro verde in materia di mobilità urbana (COM(2007)551), dalla quale è emersa l'esigenza di un'azione in tale ambito, anche al fine di fronteggiare le continue sfide che si pongono con la crescente urbanizzazione e il conseguente impatto rilevante sui trasporti urbani;

espresso apprezzamento per l'attenzione che la Commissione europea dedica al tema della mobilità urbana, particolarmente sentito dai cittadini e da tutti gli attori coinvolti e che, oltre al settore specifico dei trasporti, tocca diversi aspetti delle politiche dell'UE;

tenuto conto che il Piano fornisce un quadro di riferimento per futuri interventi a livello UE, al duplice scopo di offrire incentivi e sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali affinché sviluppino e mettano in atto politiche di mobilità urbana e di migliorare le conoscenze dei responsabili a tutti i livelli affinché sviluppino e mettano in atto politiche integrate, debitamente informate ed innovative;

condivisa pienamente la necessità di un intervento a livello UE e preso atto del suo valore aggiunto nell'ottica del superamento della frammentazione degli ap-

procci locali, regionali e nazionali, al fine di integrare le iniziative adottate a tutti i livelli;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:

a) considerato che le 20 azioni prospettate nel Piano di azione della Commissione europea dovranno tradursi, secondo tempi già indicati, in iniziative concrete, destinare nel quadro finanziario dell'UE post 2013 adeguate risorse aggiuntive a tal fine, considerati i benefici che potrebbero derivare dalla loro attuazione per i cittadini e le imprese, tra i quali: qualità della vita, tutela dell'ambiente e del territorio, coesione sociale, sistema di trasporti efficiente;

b) considerato, inoltre, che la maggior parte delle spese in questo settore è coperta dai bilanci locali, regionali e nazionali, assumere tutte le iniziative necessarie a favorire il ricorso a fondi comunitari diffondendo la massima conoscenza delle offerte nel settore della mobilità urbana sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della

Banca europea per gli investimenti (BEI), considerato peraltro che ciò potrà esercitare un effetto leva sui finanziamenti privati;

c) garantire il miglioramento delle conoscenze dei responsabili a tutti i livelli affinché sviluppino e mettano in atto politiche integrate, debitamente informate, innovative e virtuose necessarie per affrontare le questioni complesse e multidimensionali relative alla mobilità urbana;

d) ferma restando la necessità di avere un quadro comune di riferimento per la mobilità urbana, a livello UE, anche al fine di creare il raccordo tra la politica dei trasporti ed altre politiche, con particolare riferimento alla politica industriale e di tutela ambientale e gestione del territorio, nonché agli aspetti sociali dell'accessibilità e della mobilità, tenere conto del fatto che le città si trovano ad affrontare problemi diversi in funzione della posizione geografica e delle dimensioni;

e) tenere conto della complessità del ruolo dei sistemi di trasporto urbano e della loro gestione nel sistema di trasporto europeo, nonché i rapporti tra le città e le periferie o le zone limitrofe,

l'interdipendenza tra le varie modalità di trasporto, i limiti spaziali dell'ambiente urbano; valutare a tale scopo l'implicazione dell'introduzione con il Trattato di Lisbona della coesione territoriale tra gli obiettivi delle politiche dell'UE, accanto a quella economica e sociale, con particolare riferimento al nuovo articolo 174 del TFUE;

f) prestare particolare attenzione ai principali nodi della rete transeuropea di trasporto ed ai loro punti di connessione locali e regionale, in considerazione dell'imprescindibile integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le varie modalità di trasporto al fine di favorire il trasferimento verso modalità più rispettosi dell'ambiente e un'efficiente logistica del trasporto merci;

g) sostenere la necessità di incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi alle auto private – quali biciclette elettriche, scooter, motociclette e taxi – attraverso nuove forme di mobilità (*car-sharing*, *car-pooling* e *bike-sharing*) nonché la disponibilità di trasporti pubblici a prezzi contenuti e che rispondano alle esigenze delle famiglie.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Amedeo Labocchetta)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. Emendamenti C. 2505-1151-A 4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂. Emendamenti C. 3496-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo e abb. 6

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (*Esame e rinvio*) . 6

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (*Rinvio del seguito dell'esame*) 12

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», e di rappresentanti della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI) e della Federazione italiana editori giornali (FIEG) in relazione all'esame del disegno di legge C. 1415-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali 16

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1956 Brigandì (<i>Esame e rinvio. Abbinamento delle proposte di legge C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace e C. 3300 Labocchetta</i>)	16
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
---	----

AVVERTENZA	22
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Relazione sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale per l'anno 2008. Doc. LV, n. 3-bis (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	23
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
---	----

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Monumento all'Alpino di Brunico e del Monumento ai caduti della libertà del Col Alt ai cimiteri di guerra. C. 2527 Biancofiore e C. 2566 Volontè (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3578 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	29
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03133 Di Stanislao: Sulla partecipazione italiana alla missione UNIFIL II in Libano	32
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	34
--	----

5-03134 Gidoni: Sulla possibile integrazione dei sistemi radar di sorveglianza costiera della Marina militare e della Guardia di finanza	32
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	36
--	----

5-03135 Recchia: Sulle dichiarazioni del Ministro della difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina in merito al programma FREMM	33
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	38
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	40
--	----

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	41
---	----

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili. C. 2505 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	44
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	49
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2010) 53 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	49
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale presentata dal relatore</i>)	51

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. C. 3498 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 ed abbinata (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 225 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca	77
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione finanziarie italiane (UFI) e dell'Associazione finanziarie italiane (AFIN), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 225	77
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	78
---	----

INTERROGAZIONI:

5-02774 Contento: Questioni relative ai canoni di accesso su strade gestite dall'ANAS Spa . ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-02783 Cuomo: Interventi urgenti per il ripristino nella viabilità e la messa in sicurezza della S.S. 18 nel territorio del comune di Sapri	82
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-02798 Margiotta: Alienazione di immobili siti in comuni disastriati dal sisma del 1980-1981 . ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	82
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-02898 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per i comuni di Piandimeleto e Lunano (PU).	
5-02924 Vannucci: Realizzazione lavori lungo la strada Pedemontana delle Marche	82
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-02987 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Piacenza . ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	83
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	95

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. C. 3499 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	84
---	----

AVVERTENZA	84
------------------	----

ERRATA CORRIGE	84
----------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Piano d'azione sulla mobilità urbana. (COM(2009) 490 def.) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	96
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	100
------------------------------	-----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV ». Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	100
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	102
---	-----

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
--	-----

Nuova disciplina del prezzo dei libri. Nuovo testo C. 1257 Levi (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
--	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00327: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo.

7-00348: Iniziative a favore del comparto mobile e del complemento arredo (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	104
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3534 Donadi</i>)	107
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 3534 Donadi	108
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli	108
---	-----

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	109
--	-----

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese. COM(2010)135 def. – 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti dell'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo (Bruxelles, 1° giugno 2010)	114
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. C. 3498 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127
Piano d'azione sulla mobilità urbana. COM(2009)490 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 224 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	122
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 225 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	124

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,60



16SMC0003460